

LA TERRA SIGILLATA ITALICA DECORATA A RILIEVO  
DEL MUSEO CIVICO "GIUSEPPE BARONE" DI BARANELLO\*

Gianluca Soricelli

Nel Museo Civico "Giuseppe Barone" di Baranello è conservato un piccolo lotto di terra sigillata decorata a rilievo composto da sette frammenti di matrici e otto pareti di vasi.

Sebbene siano tutte anepigrafi, le matrici sono assegnabili in base agli schemi ed ai singoli motivi decorativi alla produzione dell'officina puteolana di *N. Naevius Hilarus* nota principalmente attraverso i materiali dello scavo condotto dal can. Giuseppe De Criscio a nord dell'Anfiteatro di Pozzuoli tra il 1873 ed il 1874<sup>1</sup>. Come segnalava già il Bruzza (1875, 242), al quale si deve un primo resoconto del rinvenimento, nel momento in cui egli scriveva i materiali erano ormai "*parte in Francia e parte in Germania*".

Una parte dei materiali rinvenuti dal De Criscio negli scavi del 1873/74 erano tuttavia rimasti presso lo scopritore e tra essi certamente le matrici poi confluite nella collezione Barone. Tra le carte di Giuseppe Barone conservate presso gli eredi<sup>2</sup> è presente infatti un appunto nel quale, dopo aver sinteticamente riportato alcune delle notizie date dal Bruzza sullo scavo puteolano del De Criscio, il Barone aggiunge "*Noi, quantunque ultimi ad avere conoscenza di un tale fatto, ce ne interessammo tanto, fino a conseguire, anche dopo tanti anni, dallo stesso Di Criscio un residuo di quei frammenti, che oggi quali preziosi avanzi delle puteolane figuline, custodiamo nel Museo Civico di Baranello*". L'acquisto, dunque, avrebbe avuto luogo diversi anni dopo il rinvenimento degli anni 1873/74 e, oltre alle matrici, dovette contemplare anche una quarantina di fondi di vasellame liscio bollati, tutti riferibili ad officine puteolane, esposti all'interno di una tavola lignea oggi esposta su di una parete della prima sala del museo. E' verosimile che in quella occasione Giuseppe Barone abbia acquisito anche alcuni dei frammenti decorati a rilievo qui presentati, almeno quelli riferibili all'officina neviiana, anche se non sono affatto da escludere altre provenienze dal mercato antiquario. In effetti delle matrici non è fatta menzione né nel catalogo edito nel 1897 né nella sua seconda edizione del 1899, arricchita da altri oggetti entrati nel Museo tra il 1898 ed il 1899, ma ci si limita a richiamare, posti all'interno di una "*scutella aretina con sigla di fabbrica*", "*cinque frammenti di splendidi vasi aretini con ornati e figure a rilievo*" (Barone 1899, 34, n. 275). Considerata la certa enfasi con cui nel suo appunto manoscritto il Barone richiama l'acquisto, "*anche dopo tanti anni*" di questi "*preziosi avanzi delle puteolane figuline*" sorprende che nel catalogo del museo ad essi non si faccia alcun cenno. E' dunque possibile che l'acquisto delle matrici dal canonico De Criscio, insieme ad alcuni frammenti decorati a rilievo e al vasellame liscio bollato summenzionato, debba collocarsi tra il 1899 e gli anni immediatamente successivi (in ogni caso entro il 1902, anno in cui l'architetto scomparve) ed abbia così arricchito la collezione di terra sigillata del Museo che al momento della stesura del catalogo avrebbe contato solo la "*scutella aretina*" e i cinque frammenti decorati a rilievo.

1. LE MATRICI DELL'OFFICINA DI *N. NAEVIUS HILARUS*

Le sette matrici presenti nella collezione museale presentano tutte una argilla abbastanza depurata, di colore beige più o meno rosato (Mus 10R 7/4 - 7.5YR 7/4), con frequenti vacuoli di piccole e medie dimensioni. Nell'impasto sono visibili inclusi micacei (frequentissimi) di piccole e medie dimensioni, inclusi di colore nero (angolari e sub-angolari, scarsi), per lo più di piccole dimensioni, inclusi bianchi opachi (angolari e sub-angolari, sporadici), piccoli grani di calce (spo-

radici). La superficie esterna risulta sempre accuratamente lisciata con la presenza di abbondanti e minuti inclusi micacei. Sulla superfivie interna vi sono talora macchie di vernice rossa (ad esempio, sulla n. 3)<sup>3</sup>. La produzione decorata a rilievo di *N. Naevius Hilarus* si colloca cronologicamente tra la fine dell'età augustea e la fine dell'età tiberiana: il momento iniziale sarebbe da porre verso il 5/10-15 d.C. (Porten Palange 2010, 286)<sup>4</sup> mentre quello finale intorno al 30/40 (Soricelli 2004, 302).

#### n. 1 (figg. 1-2)

Largh. 6,1 cm; alt. 5,5 cm; spess. 0,7 cm; diam. 17 cm ca.

La decorazione è delimitata superiormente da un giro di doppi cerchietti concentrici posti immediatamente al di sotto di una sottile nervatura. Il campo presenta una corona di foglie di quercia, volte verso sinistra, che dipartono da una sottile modanatura centrale. Alle foglie si alternano infiorescenze (pigne?) unite alla modanatura centrale da un sottile tratto manoscritto; altre infiorescenze sono poste al di sopra delle foglie.

La cornice con doppi cerchietti concentrici è documentata in Dragendorff 1895, Taf. V, 44; VI, 59 (= Negev 1974, pl. 31, 109b) e Comfort 1963/64, pl. VII, 3 e 9 (è invece usata per delimitare in basso il campo decorato in Dragendorff 1895, Taf. VI, 62). Il motivo della corona di foglie alternate ad infiorescenze, orientata però verso destra, ritorna in un frammento bollato edito in 1963/64, pl. XVII, 3. Confronti per il tipo di foglia sono offerti, ad esempio, da Dragendorff 1895, Taf. VI, 63-64 (quest'ultima con bollo NAEVI) e Comfort 1963/64, pls. XIII, 1 e XV, 2. L'infiorescenza (pigna?) sembra identificabile con il motivo presente su di una matrice bollata NAEV (Dragendorff 1895, Taf. VI, 76); su un frammento bollato NAEV da Pompei (Brunstig - Wynia 1993, fig. 20, 5) e sull'esemplare Comfort 1963/64, pl. XVIII, 1.



Fig. 1 - Cat. n. 1.



Fig. 2 - Cat. n. 1, calco.

#### n. 2 (figg. 3-4)

Largh. 7,7 cm; alt. 4,5 cm; spess. 0,7 cm; diam. 15 cm ca.

La decorazione presenta una prima fascia aggettante, a quarto di cerchio, decorata con un giro di palmette coricate verso sinistra; nella porzione superstite del campo principale, delimitato superiormente da un cordoncino, si ripete una maschera silenica.

Per un analogo profilo si veda Dragendorff 1895, Taf. V, 47 (= Porten Palange 2010, 283, tav. IX, 33; le palmette sono sostituite da un giro di ovuli), firmato ATTICVS / NAEVI. Per

le palmette coricate si vedano Dragendorff 1895, Taf. V, 50; VI, 61. Comfort 1963/64, pl. XIV, 1. Per la maschera silenica si veda Porten Palange 2010, 261, tav. I, 4. Il medesimo motivo ricorre su un frammento dal nolano, da assegnare all'officina puteolana (Casella 2012, 194, n. 24, fig. 30).



Fig. 3 - Cat. n. 2.



Fig. 4 - Cat. n. 2, calco.

## n. 3 (figg. 5-6)

Largh. 5,8 cm; alt. 5,7 cm; spess. 0,7 cm; diam. non calcolabile.


La decorazione è delimitata in alto da un giro di rosette a grappolo; sotto tra due giri di trattini manoscritti volti verso destra, è presente un giro di foglie di edera, volte verso destra, e di girali manoscritti che si concludono con tre bottoni. Sotto è un secondo giro di rosette a grappolo poste sopra un giro di foglie disposte verticalmente.

Per le rosette a grappolo usate come cornice si vedano Comfort 1963/64, pl. III, 7 (= Mandruzzato 1987, 41, fig. 6) con bollo (mutilo) ATTICVS / NAEVI; Porten Palange 2010, tav. VII, 23 (cornice superiore); Dragendorff 1895, Taf. VI, 59; Comfort 1963/64, pl. VIII, 3; XVIII, 6 (cornice inferiore). Per la foglia di edera si vedano Dragendorff 1895, Taf. V, 51; Comfort 1963/64, pl. XVII, 3 (bollata NAE[VI]).

Fig. 5 - Cat. n. 3.



Fig. 6 - Cat. n. 3, calco.



## n. 4 (figg. 7-8)

Largh. 8,5 cm; alt. 6,9 cm; spess. 1 cm; diam. 14 cm ca.

La decorazione è delimitata in alto da un giro di fiori quadripetali, in basso da una sottile nervatura su cui corre un giro di piccoli calici d'acanto coricati verso sinistra; nel campo si conserva sulla destra, in basso, il piede di una kline; sulla sinistra, in alto, parte di un fiore a 12 petali, al centro un festone vegetale composto da due distinti elementi: una coppia di frutti e foglie di melograno alternati a tre fiori campanuliformi.

Questi elementi decorativi ritornano in un frammento edito in Dragendorff 1895, Taf. VI, 72, ove il campo decorato, compreso in modo analogo tra il giro di fiori quadripetali ed i calici d'acanto coricati verso sinistra, è decorato con i medesimi elementi vegetali (fiori a 12 petali, coppia di frutti di melograno, fiori campanuliformi). Il fiore quadripetalo, utilizzato come cornice superiore ritorna in Comfort 1963/64, pl. VII, 7 (con bollo N.N.H); XVIII, 3; Kenrick 1985, 185-190, B271e 272, pl. XIII. In Comfort 1963/64, pl. IX, 7 è utilizzato per delimitare inferiormente il campo decorato. Il fiore multipetalo ritorna sui frammenti Comfort 1963/64, pl. VIII, 8; IX, 2; X, 1; XVIII, 4-5; Brunsting - Wynia 1993, 22, fig. 20.1 (con bollo NAEV).



Fig. 7 - Cat. n. 4.




Fig. 8 - Cat. n. 4, calco.

## n. 5 (figg. 9-10)

Largh. 9,5 cm; alt. 6,4 cm; spess. 0,7/1,2 cm.

Il campo decorato è delimitato inferiormente da un giro di cespi vegetali coricati verso sinistra posti sopra una doppia e sottile linea manoscritta. Della decorazione principale sopravvive un cespo d'acanto rivolto verso il basso da cui si sviluppano racemi d'acanto.

Un confronto puntuale per il cespo d'acanto è offerto da Dragendorff 1895, Taf. VI,

53; Comfort 1963/64, pl. X, 4. Per il cespo vegetale si vedano Kenrick 1985, 188, B263, pl. XII e Hedinger 1999, 446, n. 1137, Taf. 65.



Fig. 9 - Cat. n. 5.



Fig. 10 - Cat. n. 5, calco.

## n. 6 (figg. 11-12)

Largh. 8,3 cm; alt. 7,6 cm; spess. 1,2 cm; diam. 15 cm ca.

Ricomposto da due frammenti; la decorazione è delimitata in alto da un giro di palmette coricate verso sinistra compreso tra una nervatura e una doppia linea manoscritta. Nel campo sono due identiche composizioni ottenute motivi fitomorfi: a destra, si intravedono due fasci obliqui di linee manoscritte con rosetta ai vertici; sopra la rosetta una foglia verticale dalla cui base si sviluppano racemi d'acanto. A sinistra si ripete la medesima composizione. Al centro, tra le due precedenti, si conserva la parte superiore di un cratere mentre all'estremità destra si conserva la testa di un putto volto verso destra.

Lo schema ed i singoli motivi decorativi trovano puntuali confronti in Dragendorff 1895, Taf. VI, 69-70 (nel primo, in particolare, la composizione fitomorfa è realizzata con gli stessi punzoni della nostra matrice) e Comfort 1963/64, pl. XI, 4 (ove si può apprezzare meglio l'articolazione dello schema decorativo).



Fig. 11 - Cat. n. 6.

Fig. 12 - Cat. n. 6, calco.



## n. 7 (figg. 13-14)

Largh. 8,5 cm; alt. 5,9 cm; spess. 0,9 cm; diam. (alla base) 6,5 cm ca.

Relativa ad un bicchiere, ciò che sopravvive del campo decorato, delimitato in basso da un giro di trattini manoscritti con il vertice in alto, si presenta suddiviso geometricamente da tre fasci di linee manoscritte, quello al centro verticale, gli altri obliqui; nel punto di origine dei fasci un elemento non ben definibile (forse un piccolo cespo vegetale) mentre all'estremità opposta dei fasci obliqui è una composizione fitomorfa composta, a destra, da un cespo d'acanto da cui hanno origine in alto una foglia di acanto ed un bocciolo, in basso un viticcio manoscritto; sotto il cespo d'acanto si sviluppa un viticcio fusiforme. Della composizione sulla destra si conserva solo il viticcio manoscritto e una porzione limitata del viticcio fusiforme.

La divisione geometrica dello spazio decorato mediante fasci di linee manoscritte ritorna in un esemplare illustrato in Dragendorff 1895, Taf. VI, 64 firmato NAEVI (= Oxé 1933, Taf. LXX, 323), che potrebbe anche fornire un possibile confronto per l'elemento da cui originano i fasci di linee. Per il bocciolo un confronto potrebbe essere offerto da Dragendorff 1895, Taf. VI, 53 e da Comfort 1963/64, pl. XV, 1.



Fig. 13 - Cat. n. 7.



Fig. 14 - Cat. n. 7, calco.

## 2. IL VASELLAME DECORATO A RILIEVO

Per quanto riguarda i frammenti decorati a rilievo, tre (nn. 8-10), tutti pertinenti a calici, sono assegnabili alla produzione neviiana; quattro alle officine aretine di *M. Perennius* (nn. 11-12: il primo è pertinente forse ad uno *skyphos*, il secondo ad un calice), di *Rasinius* (n. 13: calice) e al gruppo "*Rasini Memmi*" (n. 14: forma chiusa, verosimilmente un'olpe); il nn. 15 (calice), infine, non è attribuibile.

### 2.1 LA PRODUZIONE NEVIANA

#### n. 8 (fig. 15)

Largh. 12,8 cm; alt. 6,5 cm; spess. 0,4/0,5 cm.

Vernice di colore rosso scuro (Mus 10 R 4/8), sottile, lucida. Argilla di colore rosato (Mus 5YR 7/4), abbastanza compatta con minuti inclusi di calce (sporadici) e di colore scuro (rari).

Una modanatura decorata a rotella separa l'orlo a fascia verticale (incompleto nel suo

profilo) dal campo decorato delimitato superiormente da un giro di ovoli a doppia cornice e alla base da un giro di foglie inclinate verso destra. La decorazione consiste del busto femminile di prospetto con testa volta verso destra e braccia piegate verso l'alto ripetuto almeno due volte: il busto a sinistra regge con la mano destra un viticcio, realizzato nella parte inferiore con trattini manoscritti, in quella superiore con una linea manoscritta desinente in un elemento floreale; il viticcio retto con la mano sinistra dal secondo busto è invece reso tutto con una linea manoscritta desinente nel medesimo elemento floreale. Al centro è il bollo in *tabula ansata* retto da un putto con il nome del ceramista completamente svolto N. NĀVI / HILAR (CVArr<sup>2</sup> 1250.1) ed in basso, a sinistra del bollo, una maschera silenica.

Il motivo del busto femminile di prospetto è ben documentato nella produzione neviiana, si veda per le diverse occorrenze Porten Palange 2010, 277-278, tav. VII, 22-25. Le foglie inclinate verso destra poste a chiudere il campo decorato ricorrono su un frammento di matrice ugualmente caratterizzato dal bollo in *tabula ansata* e nome del ceramista completamente svolto recentemente acquisita dal *British Museum* ed edita dal Kenrick (2002, 14, n. 1 e fig. 2). Questo tipo di bollo potrebbe essere caratteristico dell'officina neviiana operante a Cuma (Soricelli 1982; cfr. Kenrick 2002) ma utilizzato, sia pure con minore frequenza, anche a Pozzuoli. La maschera silenica è documentata tra i materiali del Louvre (Comfort 1963/64, pls. XIII, 6, XIV, 2 e XVIII, 8 quest'ultima bollata) e su di un esemplare da Monte Iato (Hedinger 1999, 443, n. 1111).



Fig. 15 - Cat. n. 8 (officina neviiana).

#### n. 9 (fig. 16)

Largh. 7,1 cm; alt. 4,5 cm; spess. 0,4/0,7 cm.

Vernice di colore rosso (Mus 2.5YR 4/8), sottile, piuttosto opaca. Argilla di colore rosso-marrone (Mus 2.5YR 6/6), abbastanza compatta con minutissimi e abbondanti inclusi di calce.

Della decorazione si conserva la parte inferiore, delimitata da un giro di baccellature curve a doppia costolatura rivolte verso sinistra, fissate all'estremità da un bottone, piuttosto male impresso. Una sottile nervatura separa il giro di baccellature dalla decorazione del registro superiore.



Un identico giro di baccellature chiude la decorazione sugli esemplari Dragendorff 1895, Taf. VI, 57; Comfort 1963/64, pls. XIV, 6 e XV, 3. Per il tipo di bottone si vedano Dragendorff 1895, Taf. VI, 67; Comfort 1963/64, pl. XI, 3 (bollato NAEV); Porten Palange 2010, tav. IX, 31.




Fig. 16 - Cat. n. 9 (officina neviriana).

#### n. 10 (fig. 17)

Largh. 3,6 cm; alt. 3,4 cm; spess. 0,3 cm.

Vernice di colore rosso (Mus 2.5YR 4/8), sottile, piuttosto opaca. Argilla di colore rosso-marrone (Mus 2.5YR 6/6), abbastanza compatta con minutissimi e abbondanti inclusi di calce.

Il campo decorato è delimitato in basso da un giro di rosette; nel campo un grosso fiore a undici petali al di sopra del quale è visibile parte di un elemento figurato, forse identificabile con la gamba di un puttino; ai lati del fiore elementi decorativi non meglio definibili.

Questo giro di rosette ricorre spesso come cornice superiore del campo decorato ed motivo in sé è considerato caratteristico dell'officina puteolana, Kenrick 1985, 187, B258, pl. XII con ulteriori confronti (e ancora 188-189, B266-268, pl. XIII). Per il fiore a undici petali si vedano Dragendorff 1895, Taf. V, 36 (= Porten Palange 2010, tav. VII, 23)

Fig. 17 - Cat. n. 10 (officina neviriana).



associato al busto femminile di prospetto del n. 8, e ancora VI, 53 e 62-63; Comfort 1963/64, pls. XV, 7 e XVIII, 1 (su matrici). L'elemento figurato al di sopra del fiore, se correttamente inteso, potrebbe appartenere al puttino verso sinistra Comfort 1963/64, pls. X, 4 (su matrice) e XIII, 6; Soricelli 1992, n. 31, fig. 10.

## 2.2 LA PRODUZIONE ARETINA

### n. 11 (fig. 18)

Largh. 4,6 cm; alt. 3,1 cm; spess. 0,2 cm.

Vernice di colore rosso scuro (Mus 10 R 4/6), sottile, opaca. Argilla di colore rosato scuro (Mus 10R 6/6 - 6/8), compatta con minuti inclusi di calce (sporadici; arrotondati).

Della decorazione, delimitata superiormente da due scanalature seguite da un giro di trattini manoscritti, si conserva parte del satiro volto verso sinistra **S li 24a** (Porten Palange 2004, 216, Taf. 116). A sinistra della testa del satiro si conservano due lettere del bollo intradecorativo [...]NI; a destra sembra intravedersi l'attacco di un'ansa verticale.



Fig. 18 - Cat. n. 10 (officina perenniana).

Il satiro **S li 24a** è utilizzato nelle prime due fasi dell'officina perenniana e compare sempre associato alla fanciulla **wF re 4a** (Porten Palange 2004, 57, Taf. 18; 2009, 80). Le due lettere superstiti del bollo possono forse essere attribuite alla firma **Per 2.O** (= M. PERENNI TIGRANI, con lettere distanziate: Porten Palange 2009, 10, 12, Taf. 2; CVArr<sup>2</sup> 1413.1) considerata tipica dell'officina succursale di Cincelli, in funzione nella seconda parte della fase II (per la cronologia della II fase, ca. 15 a.C. - 10 d.C., Porten Palange 2009, 33). Se dovesse trattarsi effettivamente di uno *skyphos*, è da notare che questa forma vascolare (**Per d/1-2**) è

stata usata con una certa frequenza nelle prime due fasi dell'officina perenniana (Porten Palange 2009, 30).

### n. 12 (fig. 19)

Largh. 8,3 cm; alt. 6,2 cm; spess. 0,2/0,5 cm.

Vernice di colore rosso scuro (Mus 10 R 4/6 - 4/8), sottile, lucida. Argilla di colore rosato scuro (Mus 10R R 6/6 - 6/8), compatta con minuti inclusi di calce (arrotondati, sporadici).

Della decorazione, al di sopra della quale resta parte dell'orlo con fascia inquadrata da due serie di scanalature e decorata con una maschera panica a rilievo applicato (per la quale non sono in grado di indicare confronti puntuali), resta la linea di ovuli (del tipo Porten Palange 2009, Taf. 50.4?). Sotto gli ovuli resta la testa e parte del busto del satiro volto verso sinistra **S li 20b** (Porten Palange 2004, 215, Taf. 115); alle sue spalle resti di un motivo vegetale, probabilmente un albero, e all'estremità opposta tracce indefinite di un ulteriore motivo figurativo.

Il satiro **S li 20b** è assegnabile alla quarta e ultima fase dell'officina perenniana (Porten Palange 2004, 215; 2009, 125, 127-128: motivo desunto dal repertorio anniano; per la cronologia, 25/30 - 50/60 d.C. Porten Palange 2009, 33).



Fig. 19 - Cat. n. 12 (officina perenniana).

n. 13 (fig. 20)

Largh. 5,2 cm; alt. 4,1 cm; spess. 0,35/0,6 cm.

Vernice di colore rosso scuro (Mus 10 R 4/6), sottile, opaca. Argilla di colore rosato scuro (Mus 10R R 6/6 - 6/8), compatta con minuti inclusi di calce (arrotondati e sub-angolari, frequenti).

Della decorazione, delimitata inferiormente da un giro di fiori Stenico 1960, tipo 188, si conserva un giro di palmette Stenico 1960, tipo 292 alternate a fiori di loto Stenico 1960, tipo 231.

Per combinazioni analoghe, si veda Porten Palange 2009, Taf. 66, 37 (fiore tipo 188 a chiudere la decorazione e il fiore di loto tipo 231 alternato però a fiori a imbuto Stenico 1960, tipo 233) e 38 (giro di palmette tipo 292 e fiori di loto tipo 231). E' attribuibile all'officina di *Rasinius*, attiva tra il 20 a.C. ed il 10/15 d.C., sulla quale si vedano Stenico 1960; Porten Palange 2009, 139-170; Porten Palange - Troso 2011, 71-76).



Fig. 20 - Cat. n. 13 (officina di Rasinius).

n. 14 (fig. 21)

Largh. 6,5 cm; alt. 6,1 cm; spess. 0,5/0,6 cm.

Vernice di colore rosso scuro (Mus 10 R 4/8), sottile, lucida. Argilla di colore rosato (Mus 2.5 YR 4/8), compatta con inclusi di calce (frequenti; arrotondati o sub-angolari).

Della decorazione, delimitata in alto da una sottile nervatura seguita da un giro di trattini manoscritti, si conserva parte del satiro volto verso sinistra **S li 15a** (Porten Palange 2004, 213, Taf. 114), assegnato al gruppo "*Rasini Memmi*" (Porten Palange 2009,

307). Sul gruppo "Rasini Memmi", collocabile a partire dal 10 a.C. ca., si vedano Porten Palange 2009, 297-312 e Porten Palange - Troso 2011, 107-108.



Fig. 21 - Cat. n. 14 (gruppo "Rasini Memmi").

### 2.3 NON ATTRIBUITI

#### n. 15 (fig. 22)

Largh. 5,8 cm; alt. 4,6 cm; spess. 0,4 cm.

Vernice di colore rosso (Mus 2.5YR 4/8), sottile, opaca. Argilla di colore rosato (Mus 2.5 YR 6/6), compatta con inclusi di calce (rari; sub-angolari), micacei (rari), chamotte (rara).

Si conserva solo una piccola porzione di un orlo a fascia, separato dalla vasca mediante una modanatura decorata a rotella, decorato con una rosetta applicata.



Fig. 22 - Cat. n. 15 (non attribuito).

#### NOTE

\*Le fotografie sono dell'autore e pubblicate in scala 1:1.

- 1 - Sulla produzione decorata a rilievo di *N. Naevius Hilarus* e sulla possibilità di una sua succursale a Cuma si vedano, da ultimo, Soricelli 1982; 2004; Kenrick 2002; Porten Palange 2010. Forti dubbi sulla reale provenienza da Pozzuoli di questi materiali sono stati sollevati di recente in Porten Palange 2010, 256-257 che non esclude la possibilità di una manipolazione del De Criscio che avrebbe presentato come provenienti da Pozzuoli materiali che erano invece stati rinvenuti nel territorio di Cuma.
- 2 - Colgo l'occasione per ringraziare la prof.ssa Irene Barone che con estrema gentilezza e liberalità mi ha consentito di accedere a questi documenti. Un grazie sentito anche al prof. Gianfranco De Benedittis per l'invito a studiare questi materiali.
- 3 - Si confronti Comfort 1963/64, 12 per una rapida descrizione delle matrici conservate al Louvre.
- 4 - Tuttavia, un calice, forse bollato da *Naevius*, è documentato sul relitto del *Grand Ribaud D*, il cui naufragio è stato collocato nell'ultimo decennio del I secolo a.C., Hesnard - Dangréaux 1988, 69, C.5, pl. XXV. Kenrick 2002, 15 ritiene che l'officina neviiana di Pozzuoli non abbia iniziato la sua attività prima dell'1 d.C. e che quindi leggermente anteriore possa essere l'attività della sua officina cumana. Resta, in ogni caso, quale sia stata la sua ubicazione, che al momento mancano agganci cronologici precisi per poter datare l'inizio della produzione decorata neviiana.

## BIBLIOGRAFIA

- BARONE 1899 = BARONE G., *Il museo civico di Baranello: ordinato, descritto ed illustrato dall'architetto Giuseppe Barone*, Napoli 1899<sup>2</sup>.
- BRUNSTING - WYNIA 1993 = H. BRUNSTING - S. L. WYNIA, Gli scavi nel giardino, in W. J. T. Peters (ed.), *La casa di Marcus Lucretius Fronto a Pompei e le sue pitture*, Amsterdam 1993, 3-37.
- BRUZZA 1875 = BRUZZA L., Scoperta di figuline in Pozzuoli, *Bullettino dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica per l'anno 1875*, 242-256.
- CASCELLA 2012 = CASCELLA S., Le coppe di Cornelius e Perennius e la circolazione della Terra Sigillata della prima età imperiale nell'ager nolanus, in N. Castaldo (a cura di), *Contributi per lo studio dell'Ager Nolanus*, Napoli 2012, 165-247.
- COMFORT 1963/64 = COMFORT H., Puteolan Sigillata at the Louvre, in *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* V-VI, 1963/1964, 7-28.
- CVArr<sup>2</sup> = OXÉ A. - COMFORT H. - KENRICK PH. M., *Corpus Vasorum Arretinorum: a catalogue of the signatures, shapes and chronology of Italian sigillata. Second edition*, Bonn 2000.
- DRAGENDORFF 1895 = DRAGENDORFF H., *Terra sigillata: Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen und römischen Keramik*, in *Bonner Jahrbücher* 96, 1895, 87-109.
- HEDINGER 1999 = HEDINGER B., *Die frühe terra sigillata vom Monte Iato, Sizilien (ausgrabungen 1971-1988) und frühkaiserzeitliche fundkomplexe aus dem Peristylhaus 1*, Lausanne 1999.
- HESNARD - DANGRÉAUX 1988 = HESNARD A. - DANGRÉAUX B., La céramique, in A. Hesnard - M.-B. Carre - M. Rival - B. Dangréaux, *L'épave romaine Grand Ribaud D (Hyères, Var)*, *Archeonautica* 8, 1988, 68-76.
- KENRICK 1985 = KENRICK PH. M., *Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice). Volume III, Part I: The Fine Pottery*, Tripoli 1985.
- KENRICK 2002 = KENRICK PH. M., N. Naevius Hilarus at Cumae, in M. Genin - A. Vernhet, *Céramiques de la Graufesenque et autres productions d'époque romaine. Nouvelles recherches. Hommages à Bettina Hoffmann*, Montagnac 2002, 13-15.
- MANDRUZZATO 1987 = MANDRUZZATO A., Un vaso puteolano con il mito di Eracle e Cerbero nel Museo Archeologico Regionale di Siracusa, in *Bollettino d'Arte* 42, 1987, 37-42.
- NEGEV 1974 = NEGEV A., *The Nabatean Pottery Workshop at Oboda*, Bonn 1974.
- PORTEN PALANGE 2004 = PORTEN PALANGE F.P., *Katalog der Punzenmotive in der arretinischen Reliefkeramik*, Mainz 2004.
- PORTEN PALANGE 2009 = PORTEN PALANGE F.P., *Die Werkstätten der arretinischen Reliefkeramik*, Mainz 2009.
- PORTEN PALANGE 2010 = PORTEN PALANGE F.P., Alcune osservazioni sulla ceramica «puteolana», in *Nu-mismatica e Antichità Classiche*, 39, 2010, 251-303.
- PORTEN PALANGE - TROSO 2011 = PORTEN PALANGE F.P. - TROSO C., *La terra sigillata italica della collezione Stenico*, Roma 2011.
- SORICELLI 1982 = SORICELLI G., Un'officina di N. Naevius Hilarus a Cuma, in *Archeologia Classica*, 34, 1982, 190-195.
- SORICELLI 1992 = SORICELLI G., Sigillata italica e tardo-italica decorata a rilievo da Lacco Ameno (Ischia), in *Rivista di Studi Liguri*, 58, 1992, 93-129.
- SORICELLI 2004 = SORICELLI G., La produzione di terra sigillata in Campania, in J. Poblome - P. Talloen - R. Brulet - M. Waelkens (edd.), *Early Italian Sigillata. The Chronological framework and trade patterns*, Leuven 2004, 299-307.
- STENICO 1960 = STENICO A., *La ceramica Arretina, 1. Museo archeologico di Arezzo, Rasinius 1*, Varese 1960.

## LA KYLIX DEL GRUPPO DEL CIGNO ROSSO CONSERVATA NEL COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO

Pasquale Marino

Nei primi anni '90 diversi materiali archeologici, provenienti dalla vicina Rotello, località Piano Palazzo (Fig. 1), vennero consegnati da alcuni agricoltori al municipio di Santa Croce di Magliano (CB). I suddetti coprono un arco cronologico compreso tra il Bronzo finale e il periodo tardo-imperiale; tra questi merita attenzione una kylix a vernice nera sovraddipinta a figure rosse, appartenente alla produzione del cosiddetto "gruppo del cigno rosso"<sup>1</sup> (Fig. 2). La particolarità del manufatto sta nella decorazione composta da motivi a foglie di alloro dipinte in rosso legate tra loro da una sottile linea rossa sia internamente alla vasca che sulla modanatura esterna al centro della vasca, nel medaglione centrale, vi è raffigurato un cigno rosso di profilo<sup>2</sup> (Tav. I n. 1; Fig. 2 n. 1).

Confronti puntuali provengono dalla vicina *Apulia*, oggetti simili sono conservati al Museo Archeologico di Foggia oltre ad essere stati rinvenuti nell'antica Salpia<sup>3</sup> e nella necropoli di Masseria Casone a San Severo<sup>4</sup>. Dette produzioni sembrano trovare i natali nelle officine della città di Metaponto, la quale, fin dall'età coloniale, funse da filtro tra le culture elleniche della costa e quelle indigene dell'entroterra<sup>5</sup>, in un periodo compreso tra il V e il III sec. a.C.<sup>6</sup>.

Se gli aspetti tecnici dell'oggetto<sup>7</sup> rimandano ad un utilizzo finalizzato ad attività simposiastiche e/o a libagioni, l'inserimento di una decorazione sovraddipinta al suo interno e il precario fissaggio di essa alla vasca, la rende quasi totalmente inefficiente ad ospitare sostanze al suo interno, per tanto sembrerebbe che l'oggetto venne realizzato in funzione di attività rituali e/o funerarie. Ciò sembra in parte giustificare l'adozione del cigno come immagine predominante all'interno del manufatto; esso, come noto, è il simbolo per eccellenza dell'immortalità<sup>8</sup>.

Un'altra tesi, che sembra accreditare la suddetta ipotesi, lega il cigno ad una delle tante manifestazioni di Zeus: "Zeus s'innamorò di Nemese, costei, per sfuggirgli, si tuffò in acqua e divenne un pesce; Zeus la inseguì trasformandosi in castoreo, Nemese allora balzò sulla riva trasformandosi in

questo o quell'animale selvatico, ma non riuscì a liberarsi dal dio che subito assumeva la forma di animali ancor più forti e agili. Infine essa si alzò in volo in sembianza d'oca selvatica, ma Zeus divenne cigno e, trionfante, la coprì a Ramnunte, in Attica. Nemese Scrollò rassegnata le penne e si recò a Sparta, dove Leda, moglie del re Tindareo, trovò un uovo color di giacinto in una palude, lo portò a casa e lo ripose in un cofano: e quando l'uovo si dischiuse nacque Elena di Troia".

La versione più conosciuta invece, descrive Zeus in una veste di cigno che si accoppia



Piana Palazzo nella cartografia dell'Alvisi (Alvisi G., *La viabilità romana della Daunia*, Bari [1970])

con Leda sulle sponde del fiume Eurota; in seguito a questo atto Leda depose un uovo dal quale nacquero Elena, Castore e Polluce; essa in seguito venne deificata col nome di Nemese<sup>9</sup>. Oltre a ciò, la predominanza dell'alloro, come coronamento dell'oggetto, potrebbe ricondurlo ancora all'ambiente divino/divinatorio.

### Conclusioni

Il rinvenimento di questa tipologia sul versante nord del fiume Fortore, in un periodo in cui la cultura materiale sannitica era ormai penetrata anche nei territori dauni posti più a sud<sup>10</sup>, sembra configurare una condivisione culturale in queste zone "cuscinetto".

La presenza di questo materiale, così finemente decorato, in territorio sannita non è affatto un caso isolato in quanto un oggetto simile è stato trovato a Larino ed è conservato attualmente all'interno del Museo Archeologico Comunale.

Considerata la segnalazione di diverse tombe nella località da cui proviene la kylix (Piano Palazzo) e tenendo conto di tutti gli elementi che la riconducono ad un ambiente culturale e/o rituale, è possibile ipotizzare che quest'ultima sia stata utilizzata in un contesto funerario, come oggetto di corredo probabilmente riferito ad un personaggio di rango elevato.


#### 1) Kylix sovraddipinta a figure rosse

h. 4,3 cm; sp. 0,2-0,5 cm; Ø: 15,1 cm; argilla dura e molto depurata color 2.5Y 7/3 pale yellow.

Orlo arrotondato, distinto internamente dalla vasca tramite una modanatura, due anse a sezione ellittica, rialzate, impostate orizzontalmente sopra la carenatura. Piede ad anello con modanatura esterna, distinto esternamente dalla vasca; serie Morel 4221.

Presenta una decorazione con motivi a foglie di alloro legate tra loro da una sottile linea rossa sia internamente alla vasca che sulla modanatura esterna. Al centro della vasca, nel medaglione centrale, è raffigurato un cigno di profilo. IV sec. a.C.

Cfr. De Juliis 1996, p. 40, tomba X/70 n. 8; Sena Chiesa – Salvazzi 2006, p. 651, fig. 279; Lippolis – Giammatteo 2008, tav. XXIV, tomba 187, fig. 3.



## NOTE

- 1 - Beazley 1947, p. 223.
- 2 - De Juliis 1996, p. 40, Tomba X/70 n. 8; Sena Chiesa – Slavazzi 2006, p. 651, fig. 279; Lippolis – Giammatteo 2008, tav. XXIV, tomba 187, fig. 3.
- 3 - Lippolis – Giammatteo 2008, tav. XXIV, tomba 187, fig. 3
- 4 - De Juliis 1996, p. 40, Tomba X/70 n. 8
- 5 - Robinson 1990, pp. 262-265; Robinson 1996, p. 448; Calandra 2008 p. 7;
- 6 - De Juliis 2002, p. 179-183.
- 7 - Vedi scheda.
- 8 - Alexandropoulou 2002, pp. 105-115.
- 9 - Per questi due miti greci su Zeus cfr. Graves 1963, pp.184-186.
- 10 - De Benedittis - Dinicoluccio 2012, pp. 29-33.

## BIBLIOGRAFIA

- ALEXANDROPOULOU 2002 = Alexandropoulou A., *Gnathia-und Westabhangkeramik. Eine vorgeleitende Betrachtung*, Münster 2002.
- BEAZLEY 1947 = Beazley J. D., *Etruscan Vase-Painting*, Oxford 1947.
- BUCCI 1998 = Bucci S., *La Badia di Melanico. Territorio, storia e processi civili tra XVII e XX secolo*, Venafro 1998.
- CALANDRA 2008 = Calandra E., *La ceramica sovraddipinta apula e la ceramica di Gnathia. Osservazioni e spunti di riflessione. Un'ipotesi per Ruvo*, *ACME, Annali della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Milano* 2008, pp. 3-32.
- DE BENEDITTIS 2009 = De Benedittis G., *Il territorio di Santa Croce di Magliano dal VI secolo a.C. alla tarda antichità, Ricerche archeologiche 2007-08 nel castello di Magliano a Santa Croce di Magliano* a cura di C. Ebanista 2009.
- DE BENEDITTIS - DINICOLUCCIO 2012 = De Benedittis G. – Dinicoluccio V., *Il periodo sannitico, Monte San Giovanni, Campagna di scavo 2011* a cura di G. De Benedittis 2012, pp. 29-33.
- DE JULIIS 1996 = De Juliis E. M., *San Severo, La necropoli di masseria Casone*, Bari 1996.
- DE JULIIS 2002 = De Juliis E. M., *La ceramica sovraddipinta apula*, Bari 2002.
- EBANISTA 2009 = Ebanista C., *Ricognizioni di superficie nella valle del Tona, Il territorio di Santa Croce di Magliano, Ricerche archeologiche 2007-08 nel castello di Magliano a Santa Croce di Magliano*, a cura di C. Ebanista 2009.
- GRAVES 1963 = Graves R., *I miti greci, Dei ed eroi in Omero*, vol. I, Milano 1963.
- LIPPOLIS – GIAMMATTEO 2008 = Lippolis E.– Giammatteo T., *Salpia Vetus. Archeologia di una città lagunare. Le campagne di scavo del 1967-1968 e del 1978-1979*, Venosa 2008.
- MAZZEI – LIPPOLIS 1984 = Mazzei M. – Lippolis E., *Dall'ellenizzazione all'età tardo repubblicana, La Daunia antica*, a cura di M. Mazzei 1984.
- ROBINSON 1990 = Robinson E. G. D., *Between Greek and Native: the Xenon Group, Greek Colonists and Native Population. Proceedings of the First Australian Congress of Classical Archaeology*, (Sidney 9-14 July 1985) Oxford 1990, pp. 251-265.
- ROBINSON 1996 = Robinson E. G. D., *La ceramica sovraddipinta monocroma: vasi dei gruppi Xenon e del Cigno Rosso*, *Arte e Artigianato* 1996, pp. 446-452.
- SENA CHIESA – SLAVAZZI 2006 = Sena Chiesa G. – Slavazzi F., *Ceramiche attiche e magnogreche. Collezione Banca Intesa. Catalogo ragionato*, Milano 2006.



ABELLA. I TESTI MONUMENTALI IN SANNITA.  
I. SPUNTI E DISAPPUNTI DAL RECENTE INCREMENTO DELLA SERIE.


Rosalba Antonini

0. I documenti richiamati nel titolo sono ormai quattro; hanno carattere pubblico<sup>1</sup> e rispettivo *incipit* nel nome di Maio Vestirikio<sup>2</sup> - personaggio per il resto sconosciuto alle fonti epigrafiche né rintracciato nei classici<sup>3</sup>.

La serie (Ab)<sup>4</sup> ha una lunga complessa storia che anticipo nell'essenziale alla disamina qui proposta<sup>5</sup>.

L'inizio nella fortuita scoperta (1745) di un parallelepipedo dalle grandi dimensioni<sup>6</sup>, iscritto nelle due facce maggiori (A, B), pervenuto con qualche lacuna da contesto di riuso nella città bassa<sup>7</sup> (Fig. 1), il cd. Cippo Abellano<sup>8</sup> (Cm 1= Ab 1). Poi è data ancora notizia di un «ceppo sepolcrale» (?)<sup>9</sup> senza dichiararne la specifica provenienza; in seguito si è appurato che il reperto, non più controllabile dalla metà del sec. XIX, porta(va) una terminatio<sup>10</sup> (Cm 8 = Ab 2). Dopo più di due secoli, nel quartiere 'Santissimo', appaiono frammenti di quella che in origine era una lunga epigrafe 'di fabbrica' (Cm 3 = Ab 3)<sup>11</sup>, raccolti da Werner Johannowsky (1984) tra ruderi di un edificio pubblico (Fig. 1) con fasi stratificate, probabilmente anche d'età sannita (§ 1.3.3.). Ab 3 conserva il solo *nomen* dell'agente ('Vestirikiis'), tuttavia sufficiente a garantirne con altissima probabilità<sup>12</sup> l'attinenza al Maio della serie Ab che, dato ambito di recupero, classe epigrafica, rapporto con le restanti testimonianze Ab, diviene certezza (§ 1.4.2.), peraltro ribadita da un'altra iscrizione della serie (Ab 4)<sup>13</sup>, incisa in un cippo emerso (giugno 2013) da indagini preventive in loc. S. Paolino, presso la cd. 'Necropoli Orientale' (Fig. 1)<sup>14</sup>.

Fig. 1 - Pianta di Avella, modificata da CTR Campania. Avella (elaborazione a cura di G. DE BENEDITTIS). In rosso: siti di recupero accertati o presunti dei testi Ab, ubicazione del Criptoportico e della via del Molinello.



**0.1.** Su Ab 4, infatti, M.V. riveste un'onomastica a quattro elementi del tutto sovrapponibile a quella del personaggio ricordato nell'apertura di Ab 1, sia nei singoli antroponomi sia nella rispettiva semantica istituzionale codificata in schemi formulari che la legano alla 'notazione per posizione'. Nel dettaglio, Ab 4 presenta invariate rispetto ad Ab 1 non soltanto la sigla del prenome di Vestirikio ma anche dell'avonimico (*sta.*)<sup>15</sup>. Quest'ultima nell'uno e nell'altro documento figura in chiusura della formula onomastica di M.V. che, testualizzata all'inizio delle iscrizioni Ab, precede immediatamente la titolatura istituzionale dell'A., '*maiiúú vestirikiúú mai. sta.*' (Ab 1, A 1-2) : '*maís vestiri. mai. sta.*' (Ab 4, 1-2). Tale referenza è la stessa su Ab 1, Ab 4 (§§ 2.2.2., 3.2.3. ), a riprova che è difficile pensare a omonimie entro la gens Vestirikia da riferire al 'floruit' sincronico di individui responsabili di attività analoghe; più in generale, il dato acquisito con Ab 4 riafferma che l'unicità di un riscontro, *maiiúú vestirikiúú mai. sta. prupukid sverruneí kvaístureí abellanúú* (Ab 1, A 1-2), precaria, non equivale *ut sic* all'unicità dell'attestazione.

Ab 2, Ab 4 danno il termine per il prenome dell'attante (unico) in grafia piena (*maís* e cfr. *maiiúú* di Ab 1, dove si ripete per il Loukio 'medís degetasis' di Nola), l'altro per la filiazione consegnata a una sigla altrimenti non censita in italico se non su Ab 1 (*mai.*)<sup>16</sup>. In Ab 4 la formula onomastica dell'agente, *maís*<sup>17</sup> *vestiri(kiis)*<sup>18</sup> *mai(ieís) sta(t/ttieís)*<sup>19</sup>, riscontra tutti gli elementi impiegati su Ab 1 ma unicamente il prenome dell'agente per esteso - certo per costrizione del supporto (cfr. anche al § 4.1.), responsabile dei termini abbreviati per la filiazione e per l'avonimico che consentono di immettere in un'unica linea l'intero segmento onomastico di Vestirikio, dispositio osservata del pari per Loukio a lin. 4, pertanto, non fortúita.

Che organici criteri fossero preordinati a impaginazione, *modus scribendi* (e grafia) delle epigrafi Ab traluce anche da *maís*, *mai.*, di Ab 2, Ab 4, mentre *mai.* è anche di Ab 1; l'inizio di lin. 1 deborda sia in Ab 3 sia in Ab 4 (cfr. 'Appendice'). Forse è possibile aggiungere un ulteriore tassello a questa omogeneità migliorando la proposta *vestir* per il nomen di Ab 2. Consentirebbe lo schizzo PASSERI 1752<sup>20</sup> dove «M» in chiusura di lin. 1 sembra ricavata da un falso assemblamento di tre lettere dell'originale (non due, come avevo congetturato in un primo momento), lacunose e/o malagevoli alla lettura (?), | D |. Se così, guadagneremmo un'abbreviazione del gentilizio 'Vestirikio' invariata rispetto ad Ab 4, *vestiri*, (più) coerente con riscontri che (a oggi) profilano entro l'italico un taglio in *-r* inusuale per antroponomi (e non solo). Ancora Ab 4 indizierebbe *terem*[.] in explicit di Ab 2.

**1.1.** La quantità, qualità dei testi che conservano memoria del nome e dell'opera istituzionale di M.V.<sup>21</sup> può dirsi eccezionale all'interno della documentazione italica, rischiando di offuscare se non favorire il travisamento dei dati storici primari allegati alla serie stessa. Ab 1 - Ab 4 formano un gruppo compatto, anche e soprattutto per essere collegate in ambito cronotopo, da riferire al tempo spazio dell'attività pubblica di M.Vestirikio, *prupukid sverruneí kvaístureí* (abl. + dat.), *prupuk.sver.kv.*<sup>22</sup> (abl. + nom.<sup>23</sup>), *kv.* (nom.) secondo che informano, rispettivamente, Ab 1, Ab 4, Ab 2 (§ 3.2.1.-3.2.3.), mentre quanto rimane di Ab 3 è inutilizzabile al proposito (§ 0.). Comunque, le iscrizioni Ab emanano da Abella (o, congiuntamente, da Abella e da Nola), senza sottolineare che del necessario rapporto tra M.V. e gli istituti di riferimento per la sua attività pubblica ignoriamo tutto; è necessario, pertanto, non indulgere al dato testuale che ci addita una continua presenza dell'A. su Ab. Nel prosieguo di queste

pagine il *caveat* non sarà ribadito, pur implicito nell'operare.

Le testimonianze Ab sono, inoltre, disomogenee per afferenza giuridica istituzionale (e quanto collegato). A quanto credo di poter antipare dalle pagine che seguono, Ab 1, Ab 4 emanano in tutto (la prima) o in parte (l'altra) direttamente dal kombennio abellano nolano, Ab 2 (e Ab 3 - ?) dalla comunità di Abella che partecipa anche nella limitatio di Ab 4. Giusta i contenuti di Ab 1, Ab 4, soprattutto di Ab 1, si conferma l'antica vulgata sull'amministrazione congiunta del complesso santuarioale del CA da parte di Abella e di Nola, gestita tramite apposite 'commissioni' che legiferano in kombennio, come lascia intendere il Cippo maggiore. Si può ora aggiungere che questo diritto agisce anche su Ab 4, ma in una con l'autonomia giurisdizione toutica di Abella, mentre la terminatio di Ab 2 dipende soltanto da quest'ultima. Il campo d'azione di M. Vestirikio si rivela, pertanto, duplice; è forse pensabile che l'A. potesse operare con una qualche maggiore autonomia nell'area propriamente abellana che non in quella sotto la giurisdizione del kombennio del CA. La figura di M.V. ne esce, pertanto, in qualche modo ridimensionata rispetto all'immagine tradizionale, ma è necessario ammettere che quanto sopra tratteggiato si cala in un ambito storico quasi del tutto vuoto che le iscrizioni intestate all'A. 'fatalmente' riempiono - quantomeno, ne detengono e impongono l'angolazione di lettura.

Sulla cronologia dei testi Ab 1 non si evitano, appunto, imbarazzi contestuali. Queste iscrizioni provengono da un centro sannita della cui storia 'conosciamo' dalle fonti unicamente episodi isolati<sup>24</sup> e per età marginali, se non del tutto estranee rispetto al periodo preromano di Abella. Alludo all'incendio subito dai Nolani nell'87 a.C. (documentato in letteratura, GRAN. LIC., XXXV 20, 8 F), la 'dignità' di colonia che appare nelle iscrizioni latine a cominciare dal 5 d.C. (CIL X 1200, Avella, dai pressi di S. Pietro), vulgata di età sillana. Il *lib. col. (grom., p. 230, 18 L)* aggiunge, «*Abella, municipium. Coloni uel familia imperatoris Vespasiani iussu eius acceperunt. postea ager eius in iugeribus militi est adsignatus*». Le risultanze delle indagini archeologiche finora non hanno contribuito in modo perspicuo a integrare il quadro storico in cui situare puntualmente le iscrizioni abellane d'età preromana, nello specifico sannite.

Per conseguenza, il segmento 'tempo' della serie Ab, scontestuata (a parte Ab 4; § 1.3.3.), di massima si trova affidato unicamente a criteri epigrafici filologici interpretativi con eventuali consonanze rintracciabili, in specie, entro la documentazione (italica-)sannita del periodo individuato per Ab, compreso tra il declinare del II sec. a.C. e i prodromi del bellum Italicum (91 - 88 a.C.)<sup>25</sup>. La quota cronologica, molto bassa e, direi, 'estrema' per l'epigrafia (italica-)sannita nel settore pubblico, attiene a un comparto, quello sannita centrale (denotato dalla scrittura in un alfabeto proprio, epicorio), ormai immerso nella romanizzazione con esiti pesanti dell'interferenza su cultura, lingua e istituti di stampo indigeno - insomma, su un'evoluzione storica 'lineare' e di tale situazione occorre tenere conto - senza enfasi.

Quanto all'esame della situazione interna nel gruppo Ab, al momento non ne escono che ipotesi più e meno da vagliare. Il contenuto di Ab 1, Ab 4 indizia senz'altro quest'ultimo in dipendenza da Ab 1, almeno quanto alle 'delibere' fissate sul Cippo maggiore; queste, a mio modo di vedere, procedono strutturandosi su pressanti 'inviti' rivolti da 'e' a un contesto locale perturbato che in qualche misura necessitava di essere (ri)definito e irreggimentato. Gli statuti di Ab 1 fissano, almeno negli intenti, un'ineludibile premessa giuridica istituzionale al post rappresentato, com'è ammissibile oggi, da Ab 4 (e forse da altro; sotto), una ter-

minatio regolamentata, appunto, (pure) dalla charta di Ab 1, pertanto, successiva a questa (§§ 2.2.2., 4.1.2.). La prospettiva scalare che s'individua per via interna entro il gruppo Ab sembra dipanarsi orientativamente da Ab 1, Ab 4 fino alle rimanenti della serie, senza escludere che questa sequenza possa celare delle trappole.

Mentre le (contro)misure fissate su Ab 1 per normare il contesto storico paiono erigere, come accennato, la premessa giuridica istituzionale alla terminatio di Ab 4, l'altra (Ab 2) ne sembra autonoma, pertanto, si profilerebbe nell'immediato ante / post quem di Ab 1. Ab 2, (forse) Ab 3 riferiscono attività che, per motivi in parte differenti, sfuggono a una prospettiva cronologica e istituzionale scalare rispetto all'alfa di Ab; 'potrebbero' riferirsi a interventi anteriori alla definizione dell'atto consegnatoci dal CA e non del tutto in linea con quanto nello stesso deliberato – ivi deliberato, dunque, in conseguenza anche dell'ante quem soggiacente che, se (?) riferibile alla situazione cui alludono Ab 2, (forse insieme con) Ab 3 (§ 1.2.), darebbe questi testi precorsivi rispetto ad Ab 1. Un'eventualità ragionevole in contesto, benché al momento non provabile, affaccerebbe, dunque, possibili 'forzature', 'colpi di mano' praticati da Abella (tramite Maio Vestirikio) nell'occasione di Ab 2 e (?) di Ab 3; vale a dire, occorrerà forse (?) prevedere operazioni attuate al di fuori delle normative del CA, riconosciute ex post (: prese d'atto) nella charta stessa? Il rapporto diacronico e istituzionale tra il Cippo maggiore, Ab 2, Ab 3 rimane, pertanto, da valutare, giusta necessari dati (in)disponibili.

1.2. Le delibere di Ab 1 seguono una rivisitazione catastale, agli effetti giuridici istituzionali non distinguibile da questa (§ 4.1.2.), per alcuni settori di un territorio ubicato, a quanto apparirebbe (: recupero di Ab 4; § 1.3.3), tra Abella e adiacenze - senza entrare nel merito della lettura in questa operazione 'gromatica' di una 'limitatio' agraria attuata (da M. Vestirikio) tra i Gracchi e Silla (120-110 a.C.), che non mi compete<sup>26</sup>. Posso richiamare all'attenzione degli studiosi il segno inciso sulla testata del CA (Fig. 2)<sup>27</sup> e ribadire che i testi di Vestirikio alludono, comunque, a un ambito storico profondamente rivisitato se non sconvolto. Le recinzioni, le delibere di Ab 1, Ab 2 e Ab 4 ne danno sicura testimonianza, così l'attività 'di fabbrica' snocciolata su Ab 3.




Fig. 2 - CA. Foto (particolare della testata. Sotto, inizio di Ab 1, B). Da ANTONINI c.d.s., Fig. 3.




Fig. 3 - CP. Foto dell'iscrizione (Po 1).

Direi che il focus dell'atto conservato su Ab 1 si ponga sul sakaraklo di Ercole 'úp slaagid' e su aree a questo contigue<sup>28</sup> dei quali erige rispettivi statuti confermandone o innovandone la condizione anteriore o in praesentia rispetto all'HIC della charta che pianifica anche assetti, sviluppi futuri del territorio e azioni eventuali - come di alcuni impieghi e fruizioni dello stesso; cfr. 'fusíd' (A 19, 23), líkitud (B 10-11), tríbarakattuset (B 13, 16), estud (B 14, 18), tríbarakattíns (B 22)<sup>29</sup>, patensíns (B 24, 25), [f]erríns (B 28). I settori mappati su Ab 1 sembrano, dunque, selezionare emergenze del contesto storico epicorico rappresentate dal santuario e da zone a questo afferenti, prossime alle strutture urbane di Abella (come appare da Ab 4). Sulla base delle iscrizioni Ab (in particolare Ab 1, Ab 4), all'insediamento santuarioale sembra assegnato il ruolo di caratterizzare in senso culturale istituzionale architettonico il centro politico del territorio abellano che Ab 3, principalmente e non senza qualche iattanza 'di campanile', senz'altro verrebbe a confermare, qualora divenisse indiscutibile l'attinenza storica tra questo documento e il complesso santuarioale di Ab 1.

Si delinea in filigrana l'obiettivo perseguito (almeno) da Abella per il tramite di Maio Ve-

stirikio che puntava a una ridefinizione funzionale e a un rinnovamento architettonico degli impianti selezionati a contrassegnare già nell'immediatezza visiva l'ideologia e le direttive politiche delle élites epicoriche. La rivisitazione del contesto Abellano attuato, a quanto si desume da Ab 3, tramite riattamento o costruzione di pianta di numerosi edifici la cui tipologia architettonica di matrice ellenica, propalata già dalla grafia e dal lessico del documento<sup>30</sup>, doveva comportare importanti misure preventive: sugli spazi interessati alle fabbriche, sulle debite infrastrutture ecc. Possiamo rappresentarcele anche nella rimessa a catasto delle zone coinvolte nel progetto, nelle revisioni dei rispettivi statuti di proprietà, degli impieghi e delle rendite di queste ultime ecc.; una ristrutturazione che esigeva a tutela puntuali cerimonie religiose e civili (§ 5.1.), privilegiava e / o incrociava in maniera più e meno diretta il sakaraklo di Ercole con le sue adiacenze. Anzi, da Ab 1 (e Ab 4) sembrerebbe che la rilettura architettonica del contesto abellano - santuarioale si avviasse proprio dagli impianti attinenti all'area sacra in oggetto e sugli stessi si coagulasse incidendovi in maniera programmatica. S'intravede, credo, come l'impianto focalizzato sul sakaraklo, oggetto delle complesse e complicate delibere monumentalizzate sul Cippo, occupasse (pure -?) una zona in qualche modo 'locale' e 'centrale' rispetto all'antica Abella (da configurarci come 'centro urbano' e adiacenze; § 1.3.3., Fig. 1), quindi, divenisse urgente (ri)definirne mappatura, pertinenze di vario tipo, destinazioni ecc.

Il rinnovamento urbanistico di Abella sottintenderebbe, altresì, un caposaldo progettuale delle élites locali che, nel nome e nell'opera di M.V., miravano a inserire nel(l'attardato -?) milieu locale moduli architettonici propri dell'ellenismo (: Ab 3) volti pure a emulare l'esempio fornito da Roma dopo le conquiste in Oriente. Il fine poteva concretizzarsi (anche) in seguito a un ridimensionamento dei terreni in qualche modo afferenti al santuario di Ercole del CA, vale a dire, un impianto 'sacro' (ri)definito (Ab 1, A 11-B 11) nell'assetto giuridico economico che ne contrassegnava 'in concreto' la valenza per Abella e per Nola: bene 'comunitario' insieme con quanto collegato (*ibidem*, A 17-23) - oggetti mobili e immobili, istituzioni, funzioni, economia: gestione, sfruttamento, rendita ecc. -, inclusi attriti per contrapposti interessi delle comunità 'anfizioniche'<sup>31</sup>. Si aggiunga che è un Abellano ad aprire il CA (§ 1.4.1). In parallelo, sarà lecito sospettare un motivo (in più) nel conflitto d'interessi tra Abella (Maio Vestirikio) e Nola (M. Lukio) se non composto, almeno sedato con le apposite delibere di Ab 1 e, forse, infine suggellato proprio dai fatti dell'87 a.C. senza che le controversie si protraessero oltre: in (quella che oggi è la) Barbagia, indigeni Galil(l)enses e coloni Patulcenses Campani si contendono terreni di processo in processo - grazie alla TS ne abbiamo notizia dalla fine del II sec. a.C. fino all'impero (69 d.C., pronuncia proconsolare di L. Helvius Agrippa).

**1.3.1.** Si è tentato di giustificare la mancata testualizzazione della 'data' magistratuale o della 'garanzia istituzionale' sul CA<sup>32</sup> tramite, anche, esperimenti volti a ricostruire l'ante quem della charta stessa. La richiesta pertiene a una 'esigenza' della nostra cultura che, peraltro, non risparmia documenti epigrafici della stessa classe di Ab, con il rischio di distorcere il modo di recepire e tramettere informazioni sui contenuti degli stessi. Un'iscrizione giuridica esposta in pubblico non varrebbe *ut sic* come documento giuridico tout court, soprattutto quando vi soggiacciono istanze ideologiche di contesto avvenimentale tese a privilegiarne la funzione monumentale ('durevole') e, quindi, a pubblicizzare dal sottostante atto contenuti selezionati a seconda del messaggio che s'intende inviare ai destinatari previsti in contesto e variabile a seconda dei punti

programmatici da 'esporre' o no: normative, fiscalità, controllo politico, propaganda ecc. È quanto emerge dal riesame di problematiche inerenti alla monumentalizzazione di testi legislativi. In particolare, lo ψηφίσμα cd. 'di Lumbarda' (nella Kérkyra Mélaina, od. Korčula, IV-III sec. a.C.) «si presenta, nella sua forma redazionale, non tanto come una *lex coloniae* vera e propria - troppi elementi mancano, che sarebbe stato lecito attendersi in un decreto per la deduzione di una colonia [ ... ] -, non forse come un suo semplice 'estratto', ma piuttosto come la 'registrazione monumentale' di un provvedimento [ ... ] centrato essenzialmente sui diritti e privilegi accordati, in materia di assegnazione di terre, e di stabilità di tali assegnazioni, anche in rapporto ai previsti *ephérpontes*, ai 'primi coloni', coloro che avevano "occupato la *chora* e fortificato la *polis*", non a caso registrati nominativamente sulla stele»<sup>33</sup>. Il documento ripreso sulla TS (§ 1.2.) asserisce (l. 2-7) di essere 'copia conforme' dell'originale conservato nel Tabulario provinciale, ma non trascrive il contenuto di altre tavolette dello stesso 'fascicolo' tra le quali la *forma* del territorio (oggi nel cagliaritano) conteso tra vecchi e nuovi abitanti e disegnata all'atto dell'insediamento di questi ultimi ('coloni Campani' al seguito di M. Cecilio Metello, cos. 215 a.C.).

È stato registrato, «il rilievo preponderante che, nell'insieme della documentazione epigrafica greca su aspetti e problemi relativi alla *chora*, presentano, accanto a quelli su 'confini e frontiere' del territorio civico, i documenti riguardanti in qualche modo santuari e 'terreni sacri', e in particolare l'affitto di terre appartenenti a santuari [...]. Appare evidente che la loro gestione, da parte degli organi della *polis* a ciò preposti, e il loro 'sfruttamento e 'valorizzazione', soprattutto attraverso gli strumenti giuridici della concessione in affitto o in enfiteusi, dovette costituire in molti casi un terreno privilegiato per l'emergere di esigenze di 'pubblicità degli atti' tali da dar luogo alla redazione di documenti epigrafici. Non è un caso che, anche per quanto riguarda l'area coloniale magnogreca, così avara di iscrizioni che ci forniscano qualche informazione sulla *chora*», cospicue eccezioni siano rappresentate dalle TEL e dalle TL, «entrambe riguardanti, seppur in modo assai diverso, contesti santuariali, così come, del resto, alcune delle (poche) iscrizioni che offrano significativi indizi sulle dinamiche di espansione territoriale e 'di frontiera' delle *poleis* coloniali arcaiche. Mi riferisco ovviamente ai documenti epigrafici che indiziano la presenza di 'santuari di frontiera'».

Simili osservazioni possono congruire anche con accadimenti nell'Italia delle culture indigene, tenuti fermi specifici tratti italici, reattivi o no al portato della grecità (storicamente prossima sulle coste) e alla 'capillare' interferenza romana. In generale, nell'approccio a documenti pubblici di tenore giuridico istituzionale i rilievi mostrati qui sopra aggiungono un ulteriore *caveat* che veicola un efficace strumento preventivo contro facili distorsioni dell'informazione. Cercare nel testo ciò che il testo non dà significa sostituirsi al testo che dice quello che dice e non altro perché si pone in contesto dato; è l'ottica del testo che seleziona le informazioni da 'esporre' ed elabora ('deforma') quelle immesse<sup>34</sup> generando un fascio di dati nei quali a posteriori è difficile riconoscere la ratio, troppo spesso proposti in un dettato tecnico (strutture e lessico) arduo da riconoscere e 'penetrare' fuori contesto. Ne discende un'avvertenza a correggere e senz'altro a riconsiderare il modo di porsi nell'esame dei testi Ab, specialmente di Ab 1. Con ogni probabilità<sup>35</sup> non abbiamo di fronte veri e propri 'documenti d'archivio' redatti a mero scopo di memoria giuridica, poi monumentalizzata con l'intento di durevole divulgazione a ogni livello socio culturale quanto, e insieme, testimoni dell'esigenza non strutturata ma, piuttosto, 'contingente' di affidare alla circolazione, appunto tramite 'monumenti' prima e più an-

cora che documenti epigrafici, delibere a contenuto fiscale per il controllo sulle normative che stabilizzano lo spazio tutelandone le aree sacre (pertanto, non profanabili), le zone fruibili alle comunità ecc. Si spiega, dunque, come sul CA non compaia la 'data / sottoscrizione magistratuale' della charta, molto difficilmente perduta con le righe finali di A, dove i resti non l'indiziano, né trovarla testualizzata a metà testo avrebbe senso o riprove nelle fonti dirette. La 'copia' di un atto istitutivo esposta senza data alla pubblica fruizione può assumere un marcato valore ius-sivo senza limiti cronologici, calato in una dimensione 'in-finita' quanto e forse più di un esplicito enfatico ἐς ἀεί delle stipule d'orizzonte greco.

**1.3.2.** La possibilità di proiettare in un puntuale ambito storico le coordinate topografiche del sakaraklo di Ab 1 non è data dal testo, ancora meno, a oggi, inseguendola nel territorio tra Abella e Nola, possibilmente bloccandola sul Monte di Avella dal quale si è fatto discendere il Cippo, a cominciare dagli inizi del lungo e (troppo) ricco iter bibliografico sul documento. In questo modo la pietra (ritenuta 'confinaria' tra Abella e Nola) non si sarebbe trovata rivolta a Nola ma orientata in direzione opposta (verso Abella)<sup>36</sup>. L'ipotetico sito originario del CA si salda con l'altrettanto ipotetica collocazione di Avella 'vecchia' cui si è autorevolmente opposto, «die römischen Inschriften finden sich sämtlich im heutigen Avella». Non manca l'idea di un doppione del CA, ancora ipotetico, dislocato a Nola<sup>37</sup>; per quanto inutile, soggetta quindi, al noto rasoio, in teoria giustificabile con la disponibilità pubblica di atti (specie se 'di stato') presso i singoli firmatari / quanti vi fossero implicati, pratica diffusa in antico.

Simili fatuità, al pari di altre, non sarebbero se ci si fosse attenuti al testo. Il nocciolo della 'vexata quaestio de locis' (?) si palesa subito all'apertura della charta, *sakaraklúm herekleís [ú]p slaagid púd íst* (Ab 1, A 11-12). *sakaraklúm herekleís* implica la deissi dell'ILLE, a significare che nell'elaborazione del testo l'oggetto non è contestuale con questo (HIC), sebbene l'ottica 'di distanza / separazione' sia normale in testi giuridici dove risponde(rebbe) a sottese pretese di 'oggettività' ('impersonalità') degli enunciati, in questo modo proiettati al di fuori della precarietà del tempo e dello spazio umano. Il passo mostrato qui sopra denota il *sakaraklúm herekleís 'úp slaagid'*, senza aggiungere altro; significa che il riferimento al referente (limitato a un cenno), pur se (psicologicamente) con valenza 'anaforica' (?), non necessitava di chiose perché l'oggetto era 'noto' ai destinatari del messaggio, previsti in praesentia. Ma si deve rilevare che l'ubicazione del sakaraklo, imperniata sulla *slagi*<sup>38</sup>, implica quella di tutte le altre strutture richiamate sul Cippo, dal momento che la giacitura di ogni singolo oggetto denotato nel seguito del testo è raccordata al rispettivo 'prius', in una specie di percorso a ritroso (il filo di Arianna in mano a Teseo). D'altra parte, occorre considerare il possibile incrocio tra la collocazione 'fisica' dell'estensore del testo e quella programmata per esporre la scrittura monumentale di quest'ultimo – che potrebbero non coincidere. La somma delle ipotesi e delle necessarie cautele orienta all'incertezza sull'intero contesto storico considerato dalla charta che poteva trovarsi o non trovarsi disgiunto, sia pure in senso lato, dal luogo in cui si ergeva il Cippo.

Dopo di ciò, la certezza che non disponiamo dei mezzi per cogliere appieno il senso delle scelte sintattiche e lessicali del documento, per connettere, oltre ipotesi mutevoli e contraddittorie, la semantica del segno linguistico al referente; in altre parole, per approssimare l'interpretazione.

Più pedestramente, la ricerca delle coordinate topografiche del *sakaraklúm herekleís* per-



siste bloccata dalla presa d'atto che il legame del sakaraklúm herekleís con il suo contesto è rappresentato dalla slagi (A 11-12), indirettamente dal tero (A 12-13), in ogni caso da una situazione 'úp', giusta che l'accezione testuale di *úp* (e delle particelle 'localizzanti' sparse su Ab 1) non è perspicua; il significato di una stessa parola (qui 'preposizione') varia o potrebbe variare in funzione degli àmbiti d'impiego (anche cotestuali) e del filtro testuale, né confronti entro l'italico, il latino, il greco ecc. portano esiti affidabili. Inoltre, gli oggetti sakaraklo, slagi non sono stati identificati sul terreno; questo consiglia di desistere dal caparbio intento di risalire dal segno al significato, perché l'alternativa è perigliosa, *per grammaticam*. Dove l'etimologia non sia accertata o non si affacci una giunzione non impugnabile con lessico noto, condizioni pur sempre tutt'altro che decisive per la ricostruzione del denotatum, si moltiplicano le 'conghietture', talvolta fantasiose e, comunque, tutte improbabili, arrivando anche a intrappolare il denotatum (che è il fine desiato, peraltro identificato con il referente).

Così, *slāgi-*, di semantica opaca, può tornare utile alle argomentazioni più diverse, per lo più indirizzate a caricarvi il 'confine' tra Nola e Abella, confine cui si sarebbe sovrapposto il santuario di Ercole *úp slaagid* (o viceversa) comune alle due città<sup>39</sup> accostato, in una specie di castello di carte, al creduto 'trattato', 'patto', 'contratto', 'accordo'<sup>40</sup>, 'decreto'<sup>41</sup> intervenuto tra i due centri e rendicontato su Ab 1; nell'immaginario contesto entrano poi 'adeguate' magistrature (§ 2.1.3.). Il documento stesso non supporta in alcun modo simili ricostruzioni come da vulgata antica e recente - d'altra parte, non è chiaro a che cosa sarebbero da riferire questi fantomatici 'confini', tra slagi (A 12), recinzioni (A 12-16, B 31-32), limite o limiti (B 3), muri (B 19). È stato ragionevolmente notato come lo spazio 'slagi' del CA sia «difficilmente identificabile con una *silva* o con un *ager compascuus*, perché l'uso che ne viene fatto nel testo indica qualcosa di ben determinato come riferimento puntuale, e non un ambito territoriale di grande estensione, per il quale sarebbe privo di senso il richiamo alla strada che compare in B 28-30 »<sup>42</sup>. Da Ab 1 è lecito inferire che la slagi si configurasse come un oggetto fornito di strutture architettoniche (cfr. *viam* di B 7, *viú* di B 30, *teremenniú* di B 31-32), in qualche modo relazionata con *líimitúm* di B 3, con i *fehiús* della fesno di Ercole (B 5-8) e diviso in due parti di diversa pertinenza (Abella ~ Nola) da una via<sup>43</sup> 'limitata', ovvero, di lunghezza e larghezza 'statuita' che vi consentiva il transito<sup>44</sup>. Non è quello che ci si aspetta in una 'silva' o in un 'ager compascuus', tanto meno se 'zona cuscinetto', peraltro d'incerta estensione, a confine tra due comunità<sup>45</sup>.

Senza positivi affidabili apporti dal settore archeologico le ipotesi che possono darsi per contestuare nella realtà storica il CA e i dati che enumera sono tanto varie quanto a oggi improbabili. L'epilogo vale in ogni caso; finora non sono apparse tracce materiali né dell'impianto santuariole né di singoli oggetti menzionati sul Cippo <sup>46</sup>, lasciando da parte il mito ricorrente di additare il sakaraklo del testo là dove, tra Abella e Nola, si conoscano banali reperti in qualche nesso con il culto di Ercole o con la divinità stessa (!). Ab 4 aprirebbe un'altra possibilità, sebbene tenue, condizionata da ipotesi e ineludibili riserve non del tutto apianabili con le informazioni a oggi acquisite dai testi che, comunque, al momento si riferisce forse all'unico ancoraggio disponibile 'sul terreno' per un testo Ab; non va da sé che possa indirizzare all'àmbito del complesso santuariole di Ab 1.

**1.3.3.** Ab 4 istituisce di diritto e di fatto una *terminatio* pubblica in quanto ‘realizzata’<sup>47</sup> da M. Vestirikio con le prerogative istituzionali attribuitegli da Ab 1 (§§ 3.2.3., 4.1.1.); la sua scoperta ad Avella consentirebbe di rivalutare l’ubicazione (latamente!) locale (*scil.*, nel circondario della città antica) del complesso santuarioale di Ercole, secondo quanto avevo opinato da alcuni indizi congruenti tra loro<sup>48</sup>. Soprattutto, al seguito di una notizia riesumata da un trascurato manoscritto del sec. XVIII / XIX sul riattamento del CA «lungo la via che mena al Mulinello»<sup>49</sup> resa altamente plausibile, credo, dal recupero nei pressi di questa, in località Santissimo<sup>50</sup>, contrada S. Pietro, sia dei frammenti di Ab 3<sup>51</sup> sia di Ab 4<sup>52</sup> (Fig. 1). Il nuovo cippo con Ab 4<sup>53</sup> si ergeva in un’area adiacente all’Anfiteatro, all’esterno delle cd. seconde mura di Abella (che riattano le precedenti e ne ridimensionano il circuito nel II sec. a.C.) cui volgeva la faccia iscritta. Qualora il dato di scavo, che configura Ab 4 in situ, non rappresenti la giacitura originaria del reperto, rimarrebbe molto probabile l’eventuale dislocazione antica del cippo nei pressi della trincea da cui è emerso (da valutare, nel caso, se il rapporto tra sito antico e moderno si dia in prospettiva orizzontale e / o verticale: un termine è inamovibile!). Dalla prossimità tra l’oppidum e Ab 4 ricaviamo, comunque, come Ab 4 si trovasse, con il confine che segna<sup>54</sup>, nell’immediato suburbio dell’insediamento urbano - probabilmente, in una qualche connessione, ora non meglio definibile, con il complesso santuarioale sottoposto alle delibere di Ab 1. A conforto il recupero (ancora da riuso) di Ab 1, Ab 3 nel rione ‘Santissimo’, lo stesso di Ab 4 e del cd. Criptoportico<sup>55</sup> (Fig. 1), al quale è riferito il quartiere del Foro di Abella<sup>56</sup>. La somma dà tre iscrizioni monumentali da un’unica zona, collegate a uno stesso contesto, dal nome di M. Vestirikio ecc., indizi che si organizzano a profilarvi il centro politico amministrativo di Abella sannita (e romana) – almeno in tal senso senz’altro in rapporto con il complesso santuarioale oggetto della charta incisa su Ab 1 (in stralci, sembrerebbe; § 1.3.1.).

Specifici oggetti indicati da Ab 1 si trovavano inclusi entro confini ravvisabili in *praesentia* senza incertezza, marcati sul terreno da appositi ‘segni’<sup>57</sup>: termini per il sakaraklo di Ercole (A 13-14) e per il percorso della via mefia (B 31-32) tra la *slage abellana* e *nolana*, mura per la *fiísnu* di Ercole (B 19-20). Conviene soffermarsi sulla descrizione *anter teremnís* (A 14) del sakaraklo; questa sembra entrare in rapporto anfibologico, del tutto disatteso per il rigore giuridico del CA e con pesanti risvolti nel contesto extralinguistico, con il successivo statuto *puz ídík sakara[klúm] íním ídík terúm míník[úm] múínikeí tereí fusíd* (A 17-19) da riferire, contro evidenza testuale, al sakaraklo e al tero che gli è *úp* (A 13). Continuo a ritenere<sup>58</sup> che, stando al dettato di Ab 1, si evinca recintato da termini il sakaraklo piuttosto che il tero di A; è il testo a significarlo con il proprio modulo di riprendere tramite un sintagma a dimostrativo preposto un sostantivo che precede ma non nell’immediatezza; cfr. *íúk tríbarakkiuf* (B 16-17), *e[íseí] thesavreí* (B 25-26), *[e]ísaí víaí mefiaí* (B 31). Il nodo, quindi, si trova su *púd* di A 14, indiziato in accordo con *sakaraklúd* piuttosto che con *teer[úm]* dalla sequenza del segmento *teer[úm] púd úp eísúd sakaraklúd[ íst] púd anter teremnís ... íst* (A 12-14) e dalla consonanza di questa proposta con stilemi testuali ricorrenti, accennati sopra. Tuttavia, alla dichiarazione di statuto ‘múíniko’ per sakaraklo e tero (A 18-19) conseguirebbe che l’uno e l’altro, proprio perché ‘in comune’, fossero delimitati sul terreno e, dunque, che il tero (di A) lo fosse già<sup>59</sup> - ma come? Forse non da cippi ?

Tornando ai *teremenniú* di Ab 1, in ipotesi *facilior*, per vero allettante, possiamo inserire

tra questi il cippo con Ab 4 che, come esplicita *terem(natted)* di lin. 3<sup>60</sup>, segnala(va) fisicamente sul terreno una *terminatio* nel suburbio di Abella (sopra). Le condizioni preliminari sulla proposta non paiono del pari istigatrici: (a) che la perimetrazione di Ab 4 coincida con una di quelle ricordate su Ab 1, peraltro, il contrario non è escluso (e cfr. § 1.3.1.), (b) che al termine con Ab 4 se ne accompagnasse almeno un altro (?) giusta che il testo non riferisce di alcun singolo *teremennio* ma soltanto di *teremenniú*. Infine, non mi sembra necessario arzigogolare su dettagli materiali (natura, forma ecc.) di questi ultimi, dal momento che non ne sappiamo niente - inoltre, proprio l'informazione zero addita qui il focus sulla funzione istituzionale (gromatica) dei *teremenniú*, a prescindere dall'aspetto materiale degli stessi (peraltro noto in contesto referenziale, com'è da credere - comunque, 'praetor non curat minima'). Ciò premesso come preliminare all'opinabile prosieguo, la recinzione di Ab 4 può essere riferita a quella del *sakaraklo* o della via *mefia*; quest'ultima sembrerebbe esclusa dal momento che, come d'ordinario, i segni che delimitano giuridicamente un oggetto insistono ai bordi di questo, del pari quelli sulla via di Ab 1, B 31-32<sup>61</sup>, mentre il nuovo termine era sovrapposto a una tomba e, in orizzontale, dista(va) qualche metro da una strada che nel brevissimo tratto esplorato corre(va) a ca. m 50 dalle seconde mura di Abella (Fig. 1). Tuttavia, sfugge la relazione tra gli strati del settore di scavo in cui si trovava Ab 4, come tra quest'ultimo e la viabilità contestuale all'epoca dell'impianto del cippo, dal momento che il livello del piano di calpestio alla quota di Ab 4 non è stato raggiunto se non nella modesta trincea che ha restituito il reperto iscritto<sup>62</sup>.

B 28-29 di Ab 1 permette l'unico riscontro testuale di etnici applicati a particelle catastali ('toponimi'). L'etnico specifica il richiamo alle aree con una funzione contestuale di tipo cettico, per indicare a chi appartengono; così, *slagim [a]bellanam ínim núvolanam* in ambito extralinguistico denoterà un oggetto spartito, da una via che l'attraversa (: *anter* di B 28) e 'terminata' (*ibidem*, B 30-32), in due frazioni di singola afferenza, giuridicamente vincolata, ad Abella e a Nola. Non intendo procedere qui dall'osservazione al ricavo, che sarebbe opinabile se non illusorio, per certo, senza 'provabile' fondamento con i dati di cui disponiamo. Per il rimanente, a parte i *teremenniú* di A 14-15 (sopra), nel dettato del CA non trovo puntuali riferimenti (: perimetri segnati da cippi) idonei a suggerire situazioni compatibili con questa di Ab 4; forse non tutte le delibere del CA appaiono esplicite dovendo fruirne senza contesto referenziale oppure non sono state riprese integralmente in questa copia monumentale (§ 1.3.1.). Come che sia, ritengo che l'atto realizzato con Ab 4 procedesse da una licenza riconosciuta, eretta o, comunque, contemplata direttamente o no dalle delibere del *kombennio*, pertanto, in qualche modo e in qualche grado correlata con l'area ricognita nonché aggiornata, (ri)pianificata nella (ri)mappatura catastale stabilita dal documento (§§ 1.1., 2.2.1.).

Per il rimanente, si affaccia il problema dell'assetto giuridico istituzionale per la particella terminata da Ab 4. Le 'perimetrazioni' di cui leggiamo sul CA cingono oggetti 'in comune' tra Abella e Nola (*sakaraklo*, tero di A) oppure 'mefii'<sup>63</sup> (*fiísno*, tero di B), mentre sembrano esentare aree assegnate singolarmente ad Abella, a Nola per il *trebarakaom* (B 1-11), previsto 'dopo' il contesto situazionale cristallizzato sul Cippo che lo 'legittima' (*líkitud* di B 10-11) - non importa qui se introducendo il diritto a questa facoltà oppure recependo agli atti quanto già attuato o in esecuzione ecc. (§ 1.1.). Interessa, piuttosto, un fatto di rilievo connesso alla

licenza di trebarakaom e, di riflesso, ad Ab 4 (e non soltanto). Le particelle erette con tale diritto non hanno statuto comunitario né mefio ovvero, ammesso che in precedenza fossero comprese nel complesso santuarioale (com è probabile), perdono lo ius di bene 'sacro' per acquisire implicitamente uno statuto 'profano' che le rende disponibili alla 'profanazione', ovvero, all'attività umana, tant'è che dal trebarakaom líkitud discende l'entrata di tali aree nell'amministrazione separata (: possessio uninominale - ?) di Abella da una parte, di Nola dall'altra (cfr. B 11-18). Posto che *ab antiquo* le aree sacre, proprietà degli dei, sono inalienabili, salvo aggirare il sacrilegio di farne commercio ricorrendo a forme surrogate quali, di solito, l'affitto o l'enfiteusi, sembra che la licenza al trebarakaom si giovasse proprio di un siffatto cavillo. Al proposito, mi limito qui a osservare che, una volta assegnate separatamente ad Abella e a Nola le particelle con tale diritto, le stesse ricadevano nella singola rispettiva disponibilità (e nell'onere) giuridica e fattuale dell'una o dell'altra comunità, necessariamente con eventuali interventi su tali aree quali, appunto, le recinzioni. In conseguenza, difficilmente sarebbe da immaginarli a opera del kombennio per il tramite del prupukid sverrone presente, per contro, pure nella terminatio di Ab 4. Dal momento che vi opera anche il questore Abellano, ciò indirizza la prospettiva corretta in cui allineare la compresenza di istituzioni per sé complementari (§§ 4.), aggirando questo argomento dirimente : in Ab 4 il prupukid sverrone poteva operare in preventivo su un'area da terminare e proprio perché destinata da Ab 1 al singolo trebarakaom abellano. La recinzione di Ab 4 sarà stata '(e)seguita', pertanto, dal questore Abellano (allora, nel corrispettivo spettante a Nola, se contemplato nella charta, dal meddís deketasis di quest'ultima touta).

**1.4.1.** Se dall'apertura di Ab 1, con il rilievo che alla lettera del testo riceve la parte abellana tramite M. Vestirikio, menzionato in incipit con le proprie qualifiche, la bilancia 'sembra' pendere a favore di Abella, ciò è da comprovare (§ 2.2.1.), benché si aggiungano Ab 2, Ab 4 testimoni di parte, in quanto abellani e non soltanto perché situati nell'area di Abella (§ 1.3.3.). Ab 1 stesso, frutto di un kombennio, dovrebbe presentarsi, almeno nominalmente, 'paritario' tra i contraenti l'atto (§ 3.2.1.). Non varrebbe come argomento in contrario il ricorso al diverso grado di romanizzazione tra Abella e Nola, più avanzato nella prima come denuncierebbe il lessico magistratuale<sup>64</sup>, assunto a fattore d'ascesa politica (?) di Abella, benché la 'rivale' vantasse ben altre tradizioni (nella 'selezione' delle fonti classiche). La tesi non ha appigli; poggia su un testis unus, 'questore' (*kvaístureí* di Ab1, confermato da *kv.* in Ab 2, Ab 4), contro 'meddix deketasio' di Nola (*medikeí deketasiúi* di Ab 1), azzerato da Ab 1 che denuncia latinismi istituzionali ('legati' e 'senato') sia per Abella sia per Nola (A 6-8, 9, B 9). Nemmeno a Cm 6, Cm 7, che documentano in quest'ultimo centro *meddíss degetasiús* e, rispettivamente, *meddís degetasis*<sup>65</sup>, andrà riconosciuta una sostanziale afferenza alla questione prima che siano attribuiti ai documenti i relativi specifici 'contorni' (quota cronologica, ambito d'impiego ecc.), giusta che con due testimoni, peraltro di poche parole, non si ricostruisce niente e su questi dovremmo fondare per fare luce sulla storia linguistica e culturale di Nola.

D'altro canto, nel caso in oggetto la 'romanizzazione' di alcuni (tre) istituti politici non appare oggettivamente sondabile oltre il flatus vocis ('nome'); potrebbe risultare 'imposta' dall'esterno, oppure, un'opzione meramente utilitaristica (plaisanterie, mire politiche com-

merciali), quest'ultima se consentita da Roma. L'annessione di Nola al Sannio (LIV., *per.*, LXXXVIII 15) vorrà pur dire qualcosa, a parte sospettabili rancori politici che potrebbero avervi contribuito da parte di Silla, i quali, d'altra parte, non sembra risparmiassero neppure Abella se davvero ricevette coloni sillani (§ 1.1.). Come ovvio, queste congetture rimangono inefficaci a chiarire il complesso dei 'fatti' sottesi ai latinismi nel lessico istituzionale della serie Ab, 'fatti' che riguarderebbero l'operare – pur sempre la storia che li ha veicolati. Significativo, a proposito della 'discrezionalità' degli alleati italici di Roma, LIV., XL 43, 1, «*Cumanis eo anno [180 a.C.] petentibus permissum ut publice latine loquerentur et praeconibus latine vendendi ius esset*»<sup>66</sup>, episodio ancora da interpretare in termini di diritto internazionale e di ricaduta pratica, per quanto valutato di segno meramente 'economico' dagli studiosi. Così, la 'petizione' dei Cumani proverebbe a controbilanciare la recente concorrenza del porto puteolano; accolta così la richiesta, nella città il sannita continua per uso ufficiale e privato anche in seguito<sup>67</sup> - che non stupisce; a Pompei alcune iscrizioni monumentali in lingua indigena rimangono esposte fino al 79 d.C., mentre l'impiego del sannita nel quotidiano arriva a età imperiale e l'etrusco epigrafico si attesta ancora intorno alla metà del I sec. d.C.

Per il rimanente, l'idea della 'priorità' giuridico istituzionale di M. Vestirikio rispetto a M. Loukio (ovvero, di Abella rispetto a Nola) emerge prima di tutto da un dato che occorrerebbe chiarire nella ratio che lo ha prodotto: l'intestazione del CA, *maiíúí vestirikiíúí mai. sta. prupukid sverruneí ...* A 1-3. Questa è pervenuta, il relativo contesto extralinguistico no, ed è arduo cercare di approcciarlo con incerti, scarsi indizi cavati quasi a forza dal testo (che non mirava certo a questo), là dove singoli moduli utilizzati negli enunciati o i contenuti degli stessi appaiono sospetti nell'economia generale del messaggio.

Tra questi il riferimento al prius (l'iter) della nomina per i legati di Ab 1; sembrerebbe un dettaglio irrilevante e 'scontato' (§ 5.2.2.) che, però, si dilata in minuzie burocratiche da lin. 6 a lin. 10 di A - quando il senso poteva concentrarsi nell'etnico corrispettivo a ogni 'legazione', come avviene per il questore Abellano, il meddís \*deketasis Nolano. Esprime, forse, un tributo alla 'dignità' degli organi senatoriali di Abella e di Nola rappresentati da questi 'legati'? Costoro sono espressione dei rispettivi senati, così come questore e medís deketasio del proprio ordo domestico; significherà che il kombennio di Ab 1 riassume l'intera struttura governativa di Abella e di Nola, 'presente' tramite rispettivi magistrati e legati senatoriali? Allora, l'anonimato di questi si rivaluterebbe per implicito mandato collettivo al collegio degli stessi piuttosto che *ad personam*, indipendentemente dall'idea che 'legati senza nome' prefigurino o no una presenza nel kombennio di per sé priva di ruolo attivo, a rappresentare chi li ha eletti. Nel qual caso, mentre M.V., M.L. sono indicati *nominatim* perché non 'rappresentano', ma 'agiscono' *suo iure*, appunto nella qualità che rivestono (il nome prevale sulla funzione esplicita, non viceversa; §§ 4.1.1., 5.3.1.2.), questi legati avrebbero il compito di osservare, riferire ai rispettivi senati sul kombennio in corso ed, eventualmente, sottoscrivere la *charta* della convenzione come 'testimoni' (gli atti romani citano nominalmente i testores)<sup>68</sup>. Possibile che gli ambasciatori del CA documentino un organismo eccezionale nel contesto storico di Abella e di Nola, non del tutto strutturato - diversamente da istituti consolidati nell'organizzazione di uno stato sannita (qui Abella e di Nola) - e adibito a circostanze fortuite quali la convocazione di occasionali convegni per le necessità amministrative del complesso santuarioale del CA? C'è la sensazione che alla scrittura di Ab 1, A 6-10 sog-

giaccia un vuoto o, almeno, un uso sporadico di linguaggio tecnico (strutture sintattiche, lessico), pertanto, non ancora del tutto controllato (codificato), piuttosto, in qualche modo 'sperimentale'. La semantica *lígato*<sup>69</sup>, un sostantivo per ora hapax in italico, non favorirebbe un'intenzionale ignoranza di modelli romani; tuttavia, la struttura del sintagma *lígatúís ... pús ... fufans* (A 6-10) non sembra improvvisata, corrisponde al tipo *homonus duir puri far eiscent* di Gubbio (§ 3.1.). Il segmento di Ab 1 sui legati reca traccia di strutture atecniche (indigene) 'contaminate' con lessico tecnico (d'accatto).

Se ne ricaverebbe che, in rapporto al periodo dei testi Ab, Abella, al pari di Nola (: 'pukalato' di Ab 1), non disponesse nell'organico del proprio ordinamento istituzionale di specifiche figure qualificate ad attività extraterritoriali ('internazionali') - che non stupirebbe; d'ordinario, le comunità del remoto passato non possedevano strutture politiche distribuite in settori specializzati e capillari poi introdotte nell'apparato statale ordinario. In aggiunta, i *foedera* imposti da Roma ai 'socii' sancivano la rinuncia alla politica internazionale per questi ultimi<sup>70</sup>, ma al proposito le informazioni sono avare<sup>71</sup>. C'è da chiedersi se quanto stabilito nei trattati tra Roma e gli alleati contemplasse situazioni d'eccezione alla norma; per Abella e per Nola sarà intervenuto l'uno o l'altro caso. Come che sia, a quanto (non) ne so, Roma stessa sembra tutt'altro che aliena dall'assumere funzioni di giudice amministrativo tra stati che orbitavano nella sua egemonia (per solito, in età repubblicana tramite il senato che poteva assolvervi delegando dei magistrati, normalmente, senatori): i casi noti si richiamano di massima a controversie di confine e su diritti di proprietà<sup>72</sup>. Mi sembra che per un'indagine corretta sul CA non si possa evitare questa 'forca'; preliminarmente alla configurazione giuridica-istituzionale che compete al documento è la situazione sincronica del rapporto tra Abella - Nola e Roma cui il documento stesso si relaziona.

**1.4.2.** Si può tentare di procedere su questa linea. In almeno tre testi su quattro (Ab 1, Ab 2, Ab 4) M. Vestirikio si qualifica invariabilmente 'questore (Abellano)', gli corrisponde 'meddix deketasio (Nolano)' l'unica volta che compare questo titolo in Abella (Ab 1, A 5-6), portato da un M. Loukio non altrimenti identificato; la denominazione di queste magistrature ne contrassegna implicazioni finanziarie<sup>73</sup>.

Avanza la conseguenza che il nodo primario ed essenziale degli interventi espletati da Abella e da Nola, tramite i suddetti magistrati, sul complesso santuarioale del CA risieda nella tutela dello stesso gestito, di fatto, dalle due comunità come demanio comune in quanto all'istituto connesso al *sakaraklo* pertengono beni immobili e finanziari. L'entrata di magistrati 'di ambito finanziario' nel CA, le cui delibere non a caso sono introdotte da *sakaraklúm herekleís* (A 11), si trova, appunto, nell'afferenza economica finanziaria di questo atto interstatale che verte su oggetti e collegati redditi in vario modo rapportabili al *sakaraklo* di Ercole in oggetto, amministrato congiuntamente da Abella e da Nola. In condizioni ordinarie, i settori nei quali si distribuivano gli affari economici dello stato (raccolta, salvaguardia, impiego delle rendite ecc.) erano competenza di appositi istituti di tipo questorio, come a Mevania (Um 8), Civita d'Antino (VM 3), Pompei (Po 3, Po 4 ecc.); le pertinenze sacre di norma non costituivano eccezione. Del resto, nell'Italia antica (e non soltanto) le comunità si assumevano la tutela anche giuridica dei propri dei con i beni a questi intestati e / o riconducibili, pertanto ... li gestivano come propri; riscontri diretti per il settore italico da Po 14, Lu 6, Lu 7, *ImIt* 1515, 1517 e così via<sup>74</sup>.

Nello specifico, le disposizioni di Ab 1, la terminatio di Ab 4, andrebbero a collocarsi nell'ambito amministrativo di un bene suddiviso ('equamente') tra due entità toutiche e, pertanto, al pari della terminatio di Ab 2 (e delle opere di Ab 3?), inserito negli affari interni a ciascuna di queste - affari interni di una comunità sui quali di norma non intervenivano i patti tra Roma e i suoi alleati che li classificavano in una sorta di 'diritto risparmiato'. In aggiunta, i beni sacri (santuariali) erano protetti per antica consuetudine da specifici diritti di inalienabilità, extraterritorialità ecc. Qualcosa si potrebbe guadagnare da informazioni di settore tecnico sedimentate nelle fonti letterarie; rassegnò volentieri l'indagine, anzi, la richiedo a chi ne ha competenza. Un passo ne esigerebbe l'intervento - onde definirne l'eventuale attinenza anche con il sakaraklo oggetto di Ab 1, indipendentemente dal riferimento ai 'uectigales agri' sui quali puntualizza<sup>75</sup>, «*In quo tamen genere agrorum sunt aliquibus nominatim redditae possessiones. id habeant inscribitumque in formis, quantum cuique eorum restitutum sit. hi agri qui redditus sunt, non obligantur uectigalibus, quoniam scilicet prioribus dominis redditus sunt*».

È indubbio, comunque, il richiamo alla giurisdizione domestica di Abella e di Nola nell'intervento di magistrati toutici, di legati propri a ciascuna comunità e tali qualificati (Ab 1), del questore Abellano (Ab 2, Ab 4), di due magistrati in ipotesi faciliore del pari Abellani (M. Statio, M. Vestirikio) su Ab 3; gli ammanchi di quest'ultimo testo ce ne sottraggono, a oggi, la prova provata, le reliquie arrivate fino a noi consentono, tuttavia, soltanto dubbi in materia - che riterrei surrettizi (§ 0.). Sembra, dunque, che i contenuti dell'intero gruppo Ab, nello specifico, Ab 1, non esulino da istituti afferenti giuridicamente agli affari interni delle comunità implicate, ovvero, tali considerati anche a livello 'internazionale'.

Nella consuetudine del tempo, soggetta, comunque, al propagarsi dell'ideologia romana, un'eventuale 'convenzione' tra comunità (che, nel caso di Ab 1, concerneva un bene comune tra più stati) doveva essere messa agli atti e trascritta in copia monumentale per pubblica memoria, funzionale al controllo e alla consultazione da parte di chiunque intendesse farlo<sup>76</sup>. Mi sembra che ne seguisse un problema non da poco al momento di redigere in forma scritta le delibere del kombennio abellano e nolano; richiedeva massima cura la selezione di strutture e di lessico adeguati sia all'argomento sia a evitare attriti tra i responsabili della charta e, ancora prima, tra questi e Roma. Vorrei sottolineare qui l'importanza e l'azione del filtro testuale che complica l'esegesi; ne sono responsabili il contesto politico interno ed esterno (sopra), l'intento autoconnotativo della committenza che elabora le scelte del messaggio, per questo tramite qualificandosi culturalmente socialmente politicamente con 'ritorno' propagandistico - locale e non solo.

**2.1.** Ab 1 si presenta con il suo prescritto (A 1-10), *maiíú vestirikíúú mai(iéis). sta* (§ 3.2.3.) *prupukid svèrrunéi kvaístureí abellanúú íním maiíúú lúvkiíúú mai(iéis) pukalatúú medíkei deketasiúú núvlanúú íním lígatúú abellan[úú] íním lígatúú núvlanúú pús senateís tanginúú suveís pútúrúspíd lígat[úú] fufans ekss kúmbened*. Sorprende il modulo sintattico che struttura questo 'inizio', con gli attanti testualizzati al dativo, 'obbligato' (§ 0.1.) dall'uso impersonale della forma verbale (*kúmbened*); a quanto risulta, senza documentazione nelle iscrizioni pubbliche italiche e latine<sup>77</sup>. Giusta la classe testuale che lo attesta, lo stilema non potrebbe dirsi estemporaneo; afferma, piuttosto esibisce, una scelta che non sarà da leggere esclusivamente in senso sin-

tattico-lessicale ma anche giuridico: ‘come’ dare in termini congrui il resoconto di un accadimento di pertinenza istituzionale ‘particolare’ preservandone le caratteristiche ‘domestiche’, situate fuori dell’intervento romano (§ 1.4.2.), senza intaccare le relazioni con Roma sotto il profilo anche culturale (linguistico) sul quale l’Urbe vegliava con cura, atteso che questa possedeva propri collaudati strumenti per redigere testi pubblici di ogni tenore e, non ultimo, ‘come’ formulare un testo gradito a entrambe le comunità responsabili dei suoi contenuti. Con tutto ciò non si accorda il riconoscimento di un ‘decreto’ (in senso proprio ma eventualmente pure quale ‘fictio iuris’) nell’atto inciso sul CA; in aggiunta, osta la presenza in questo di legati (come che la si voglia interpretare; § 1.4.1.) e l’introduzione di M. Vestirikio, di M. Loukio, gli unici attanti a essere citati *nominatim*<sup>78</sup> e, dunque, con palese dissonanza rispetto agli anonimi ambasciatori. Penserei che la costruzione al dativo apparisse funzionale a non enfattizzarne oltre misura la rilevanza insita nella sede della menzione degli agenti principali (incipit del documento), comprensiva delle titolature istituzionali<sup>79</sup>, a distanziare la charta dalla struttura sintattica e dal lessico che aprivano e caratterizzavano sentenze, leggi, editti ecc. di Roma.

*kúmbened* (A 10) è il vettore che organizza l’impianto sintattico del prescritto, certo per scelta meditata; dato contesto, l’accezione (tecnica) della forma verbale non potrà valere come forestierismo<sup>80</sup>, neppure fittizio (travestimento) - che non avrebbe senso, in quanto riformulerebbe materiali italici, ovvero, umbri<sup>81</sup> e, allora, trasferendo il corrispettivo semantico dalla fonte<sup>82</sup> al punto d’arrivo<sup>83</sup>. Sintagmi del tipo *esuk frater atiiēriur eitipes plenasier urnasier ... ařfertur ... ere ri esune kuraia prehabia etqs* (TI Va 1-5) possono tornare indicativi, anche qualcosa in più, rispetto ad ‘aliquibus’ *ekss kúmbened ... puz ... ‘aliquid’ fusid etqs* (Ab 1, A 10-19), pur sempre moduli diffusi nell’Italia antica italofofona e latinofofona; del resto, i passi citati differiscono nei ‘dettagli’, appunto perché repliche di ‘prontuari’ passe-partout da contestualizzare (cfr. i ‘cartoni’ degli artigiani). La sottoscrizione del tipo *uhretie t.t. kastruēie* di TI Va 3, *uhretie k.t. kluviier, ibidem, l.c., 15*, *μαισ αρρησ σουφεν μεδδικεν* (Lu 4), ‘*alicuius tanginúd*’ (Sa 9, Po 3 ecc.), EC. SE. COSUTIES MA. CA. TAFANIES MEDIX SISTIATIENS (VM 2) e cfr. *medikeis púmpaiianeis servekid* (CP, linn 9-10; § 5.1.), non ha un corrispettivo letterale su Ab 1<sup>84</sup>, così la localizzazione delle ‘riunioni’ (TI Va 2, 14-16), mentre proprio *kumnahkle atiiēriie* (*ib.*, l.c., 15-16; cfr. *ib.*, III 7, 8) dà un ulteriore supporto per escludere in *kúmbened* (Ab 1, A 10) una semantica elaborata come iussiva (‘assemblea’ delle TI: ‘convegno’ di Ab 1) ecc. La costruzione impersonale di *convenio* (+ cong.) è impiegata da Plauto (‘umbro’) nel significato ‘essere d’accordo (affinché)’, «*omnibus amicis meis idem unum conuenit ut me suspendam*» (PLAUT., *poen.*, 1340); la circolazione del sintagma in latino è riprovata da un passo messo in bocca a C. Canuleio in LIV., IV 4, 10 (445 a.C.), «*Quod priuatorum consiliorum ubique semper fuit, ut in quam cuique feminae convenisset domum nuberet*», dove il senso di «*convenisset*» si conserva nell’ita. ‘convenire a’ (da ‘confarsi a’ fino a ‘ritenere’).

**2.1.1.** Espressioni ricorrenti, stilemi formulari diffusi da Roma (che non significa additarne l’origine prima in Roma stessa, nel ‘latino romano’) possono, dunque, contribuire a investigare il messaggio complessivo ‘celato’ nella serie Ab, il contesto da cui proviene ovvero, i contenuti che esigevano una formalizzazione ‘adeguata’, se non altro, agli esempi in circolazione; ricordo, *e.c.*, che la lex lucerina (CIL I<sup>2</sup> 401) segue di poco il 315 / 314 a.C., che



il SCB è del 186 a.C. Dall'azione di simili 'presenze' difficilmente si sarà potuto prescindere (in negativo e in positivo) nella stesura di atti legislativi (italici)sanniti<sup>85</sup>. Un ruolo importante e 'capillare', benché difficilmente documentabile, sarà da assegnare qui alle 'ceratae tabellae' d'impiego quotidiano nelle cancellerie romane sparse nel territorio della penisola italiana, veicolo di scambi stabili e diretti anche tra Romani e indigeni. Il modello egemone, del resto, è ampiamente e puntualmente apprezzabile all'interno dell'epigrafia sannita con una solidarietà costante del suo ricorrere, indice di continuativa riproposta del modello - piuttosto che di vere e proprie traduzioni da originali in latino. Cito 'PRUMEDDIXUD (TB, 13-15) : lat. *proconsule*', 'PRAEFUCUS (*ibidem*, 23) : lat. *praefectus*', 'senateís tanginúd (Ab 1, A8, cfr. B 9-10) : SENATUOS SENTENTIAD' (SCB, 17) e il diffuso *ex senatus sententia*. Inoltre, *ekss kúmbened ... puz ... fusíd* (Ab 1, A 10, 17, 19) : FACTUD P{O}US ... DEICANS (TB, 9)<sup>86</sup>, *víú uruvú íst pedú X* (B 30), '*víu.patít*' (Po 1, Po 2) : lo schema 'VIA LATA + indicazione della misura' (CIL I<sup>2</sup> 2197, *ibidem*, V 341, con *ib.*, IX 2027 ecc.)<sup>87</sup> ecc.

La scrittura del CA sottintende la pratica (anche attiva?) della prosa giuridica romana d'età repubblicana ben presto 'introdotta' tra italofoeni (qui sannitofoni), lo attestano esempi epigrafici arrivati fino a noi; aggiungo a quelli mostrati sopra, *kvaísturei abellanúí, medikei deketasiúí íním lígatuís abellanúís ... íním lígatuís núvlanúís* : (TF, 3-5) PROCURATOREM ... ACTOREM ... UTRISQ(UE) PRAESSENTIBUS, (B24-25) *ekss kúmbened púz* : (TF, 6-7) SENTENTIAM DIXIT IN EA VERBA Q(AE) INF(RA) S(CRIPTA) S(UNT), '*múínikad tanginúd*' (A 15-16, B 28-25) : «*de communi sententia*» (CIC., *off.*, III 80; SUET., *Tib.*, 35, 1 ecc.), lo stesso che «*Omnium consensu hac sententia probata*»<sup>88</sup> e cfr. espressioni correnti, DE MAIORE PARTE LANGENSIUM VEITURIORUM SENTENTIA (linn. 30-31 della SM, da questa anche gli stralci in latino che seguono), *púd anter teremníss eh[* (A14), *paí teremenniú ... prúftú set* (A15-16) : TERMINOSQUE STATUI IUSERUT (lin. 3), TERMINUS STAT (lin. 7), '*tríbarakavúm ... líkitud*' (B 2-11) : EOS ITA POSIDERE COLEREQUE LICEAT (lin. 29), *nep abellanús nep núvlanús pí dum tríbarakattíns* (B 22) : NEI HABETO NIUE FRUIMINO (lin. 32), NIUE PASCAT NIUE FRUATUR (lin. 40). *fruktatiuf.fr[* (A 21), (*íúk.*) *tríbarakkiuf ... íním úttiuf*<sup>89</sup> (B11-12,14, 16-17) si possono confrontare con i concetti espressi da POSIDERE FRUIQUE (lin. 24), POSIDERE COLEREQUE (lin. 29), POSIDEBUNT FRUENTURQUE (lin. 30), SUMANT UTANTURQUE (lin. 35), FRUCTI SUNT ERUNTQUE (lin. 36), HABUERUNT FRUCTIQUE SUNT (lin. 42) ecc. che partecipano, a quanto intuibile, della complessa distinzione 'possidere' (godere dello *ius possessionis* con relativi *commoda, tutela possessoria* ecc.) ~ 'habere' (ovvero *ius habendi, utendi, abutendi, fruendi, possidendi, destinandi, ad aedificandum, excludendi, revertendi, testandi* etqs - ?).

**2.1.2.** L'afferenza sintattica e lessicale tra enunciati della stessa classe in sannita e in latino non significa sovrapposibilità. Sintagmi di contesto particolare, del tipo campionato qui sopra, che in sannita e in latino si corrispondono, in teoria potrebbero dipendere da elaborazioni autonome e 'parallele' o da calchi. Se i moduli stilistici delle cancellerie romane offrono un campionario cui attingere nell'elaborazione dei testi ufficiali indigeni, gli schemi recepiti possono trovarsi rivisitati sia con gli strumenti della lingua epicorica (se 'reattiva' verso la fonte), fino a divenire per noi (pressoché) irriconoscibili, sia nel contenuto semantico (trasposto nel contesto storico del punto d'arrivo dell'interferenza) che, come prodotto logico delle designazioni, diventa una vera e propria *crux* interpretativa difficile da togliere. Vale a dire, l'ipotesi di (una) 'soluzione', volta per volta individuata, rimane sprovvista della ri-

prova in contesto (quando perduto), nel contempo l'argomentazione può apparire carente dell'evidenza necessaria per essere condivisa e sdoganata. In particolare, la resa in termini indigeni di lessico allogeno deve essere investigata oltre la natura linguistica del mezzo (epicorico) che li traspone nell'hic et nunc dell'impiego testuale (che è quanto possiamo osservare), (ri)cercando l'itinerario della fonte per ricostruire il senso dell'arrivo e all'arrivo, le singole motivazioni dell'accatto (modi tempi fini ecc.) – vale a dire, il significato testuale specifico di parole cui sottendono interferenze sintattiche e lessicali, dirette o indirette.

Nel rimanente, àmbiti stratificati e interferiti dell'Italia antica non saranno riducibili per intero al contatto tra Italici e Romani, sebbene uscire da questa 'via maestra' non sia usuale né agevole.  $\eta\delta\alpha\sigma$  {av}αγγινοῦδ della TR (B 1)<sup>90</sup>,  $\sigma\epsilon\nu\alpha\tau\eta\iota\sigma$  αγγινοῦτ di BRV (base con appalto, installazione, collaudo di  $\sigma\epsilon\gamma\omicron\nu\omega$  αἰζυλω ρεγο<sup>91</sup>, Rossano di Vaglio, fine II sec. a.C.?) possono dare qualcosa in più oltre alla replica dello stereotipo burocratico "alicuius' tanginod' ('genit. + abl.'). Questo è diffuso dall'area sannita (iserniana, avellinese) a quelle che formeranno la Lucania storica (salernitana, potentina) e meglio rappresentato nelle occorrenze del Sannio pentro, della Campania dove si ripete in blocco con l'unità di testa variabile (: lessico), coda cristallizzata (: lessico e suffisso desinenziale), struttura che trova conferma a Roccagloriosa e Rossano (sopra). Non c'è spazio, dunque, né per riconoscere in <αναγγινοῦδ> (TR), <αγγινοῦτ> (BRV) un errore iterato su documenti di registro alto (il carattere pubblico istituzionale dei testi non è qui in discussione), a notevole distanza di tempi e luoghi né per emendare queste occorrenze del sintagma con una forma lessicale diversa da 'tanginod'. L'anomalia roccagloriense e rossanese non è isolata, compare in identici contesti (-σ# α- per atteso -σ# τα-), pertanto, avrà una causa d'ordine fonetico (: parametri diastratici?). {av} della TR presuppone nell'esecutore materiale dell'epigrafe competenza attiva del greco, non della lingua locale; consente di ricostruire nella minuta del testo \*<αγγινοῦδ> = [avγ] per lo sculptor che 'come 'legge' comincia a incidere (<av>), poi si corregge secondo il proprio codice culturale primario e dunque, senza fare caso al contesto (che ignora), per commutazione automatica aggiunge <αγγ> (: αγγινοῦδ) all'abbozzato\* <av> ormai non eliminabile o, piuttosto, scambiato con gr. ἀν- e quindi, conservato.

Gli estensori delle minute, i toreuti (TR, BRV) sembrano bilingui in situazione di diglossia; condividono una debolezza del nesso 's + t' spinta fino ad attivare il passaggio inverso a gr. τσ > σσ poi semplificato (>) σ, forse da progressiva assibilazione di /τ/, antica (apprezzabile in miceneo) e diffusa in greco (escluso il dorico) che nei dialetti psilotici alla fine scompare; l'esito -σ# < -σ# (τ-)<sup>92</sup> in ( $\eta\delta\alpha$ )σ α(γγινοῦδ), ( $\sigma\epsilon\nu\alpha\tau\eta\iota$ )σ α(γγινοῦτ)<sup>93</sup> con riprova nel falso inizio di Roccagloriosa, {av}. D'altra parte, fenomeni simili non esentano alcuni comparti della congerie italica. Nel segmento magistratuale  $\sigma\upsilon\pi$  μεδικιαί di Lu 37 (elmo, i.s., IV sec. a.C.), che si ripete nella TR, A 5, σουφ μεδικια[τεν ] (A 5), l'oscillazione  $\sigma\upsilon\pi$  / σουφ davanti a /consonante labiale/ sembra rispondere all'apparire di uno sviluppo fonotattico che SU (MARONATU) di Um 7 (bronzo, Fossato di Vico, prima metà del II sec. a.C.) lascia intendere concluso. Questa evoluzione non s'individua nel sannita epigrafico (per lo più in grafia rigidamente normalizzata) che non altera i nessi 's+C', ma presenta *slabiis* (ME b) =  $\sigma\lambda\alpha\beta\iota\epsilon\sigma$  (Lu 57, Rossano di Vaglio, III sec. a.C.), ('banale') esempio di soluzione dei 'suoni thorn' (cfr. u. SISTU ecc.) alla quale, peraltro, sfuggono altri riscontri della stesso antropónimo. Di it. *sla-*

*bio-* rimane la forma antecedente; in particolare, nello *STL[AC]IE* di Fratte (VE 138a<sup>94</sup>) e nel lat. *stlaccio-* che continua almeno fino a età imperiale<sup>95</sup>. In teoria, il nome tramandato da questo graffito, etrusco (lingua e alfabeto) in pari contesto culturale, potrebbe appartenere a un italofono (*scil.*, che parlava un dialetto con marche poi non riscontrate in sannita) etruschizzato come a un etrusco d'ascendenza italica; tuttavia, l'etrusco conosce parole *st-*, *sl-*, non *stl-* che, per contro, rimane saldo nell'antroponimo *stlaccio-*, attestato pure in un 'latino' da caratterizzare nei tratti pertinenti.

**2.1.3.** Indubbi latinismi disseminati nelle iscrizioni italiche fin dall'apparire di queste, sommati alla migliore conoscenza del milieu romano rispetto ai corrispettivi indigeni dell'Italia antica, hanno talvolta condotto a spigolarvi per emergenza, in particolare quando non riusciamo a interpretare gli enunciati, senza mostrarlo. Da qui abusi e fraintendimenti. Se al tramonto dell'età repubblicana lo scambio culturale latino italico ha ormai raggiunto uno stadio avanzato tra i Sanniti, questa 'circolarità' - peraltro, piuttosto dissociata nelle conseguenze osservabili che la configurano all'insegna della romanità e della collegata pressione ideologica, avvertita anche senza spada di Damocle - si sarà sommata alla sottostante affinità genetica tra italico e latino. Ma proprio l'affinità genetica poteva funzionare sia al di fuori delle interferenze provate o provabili sia da 'cavallo di Troia' producendo azioni e reazioni stratificate anche disattese, almeno a posteriori. Riscontri quali bant. *prumeddixud* (TB, 13-15) : lat. *proconsule*, bant. *praefucus'* (*ibidem*, 23) : lat. *praefectus*, con *pru-*, *prae-* senza dubbio alcuno riportano alla lingua di Roma e a contesti analoghi, istituzionali - nello specifico, magistratuali. La struttura alla base di *prupukid* richiama sintagmi latini del tipo *prō quam, pro quo* ecc.: una formazione autonoma ma 'parallela' su consimili latine o ricalcata su queste (§ 5.3.1.2.)?

Inoltre, ancora in rapporto al tema di questo contributo, si osservano immediate correlazioni tra lessico magistratuale romano e terminologia istituzionale sannita che, sia pure colte sul piano del segno linguistico, provengono comunque da un ambito (quello dei testi) 'che significa' e '(sotto)intende' il denotatum. La 'malversazione' dei dati riguarda specialmente i testi giuridici; per non addetti ai lavori è tanto facile quanto inavvertito incorrervi, come già riconosciuto. Ciò nonostante, non posso evitare il rischio, in attesa che i competenti intervengano sul tema.

La vulgata intende il *prupukid* sverrone del Cippo maggiore (: *prupukid sverronei* su A 2) in guisa di 'arbiter', 'iudex'. La 'giunzione' tra '*prupukid* : EX COMPROMISSO / EX CONVENTIONE', '*sverronei* : ARBITER / IUDEX' è condizionata dalla ricerca di un corrispettivo testuale alla vetusta idea di un 'patto', 'accordo' (ecc.) tra Abella e Nola (§ 1.3.2.) inciso sul CA. Il nesso non può darsi (sotto); in età documentale i contenuti semantici dei termini sanniti e romani appartengono a campi differenti, così la struttura ideologica che sottende a 'sverrone'. Arbitri, iudices Romani agiscono senza vincoli, per così dire, come 'plenipotenziari', mentre il *prupukid* sverrone è indicato, appunto, 'sverrone' ma in relazione a qualcosa ('*prupukid*'); né questi si configurerebbe arbiter o iudex 'super partes' (sotto), giacché proviene da una delle parti in causa, essendo sverrone lo stesso M. Vestirikio che nel contempo è questore Abellano. Soprattutto, lo sverrone non emette proprie sentenze, ma 'conviene' con altri (Ab 1, A 1-10). VETTER osserva (p. 10, ad 1, A 1), «Die beiden Wörter **prupukid.sverronei** ge-

hören zu Amtsbezeichnung „quaestori“; das Adverb im Ablativ *prupukid* „in vorher ausgemachter Weise“ [ ... ] deutet darauf hin, daß es Bezeichnung eines bereits gewählten Beamten ist, der sein Amt noch nicht angetreten hat (aber schon den Amtseid abgelegt hat; **sverruneí** zu got. *swaran* „schwören“?)» e conclude (p. 11), «Eine Bedeutung „arbitrator“ für **sverruneí** anzunehmen (Buck), ist unmöglich, weil nicht der Führer der einen Verhandlungspartei zugleich Schiedsrichter sein kann»<sup>96</sup>.

Ma l'idea di parificare lo sverrone all'arbitrator o iudex (Romano) continua anche in seguito; l'argomento linguistico parte dall'analisi morfologica di *sverruneí*, che tramite \**suer-īon-* connette il termine con \**suer-* / \**suor-*<sup>97</sup> ('parlare', 'giurare')<sup>98</sup> piuttosto che individuare senza preconcetti (: patto, accordo, decreto ecc.; sopra) l'ambito semantico richiesto dalla sede testuale del termine. Comunque, vi sarebbero problemi per *-ri-* > *-rr-*<sup>99</sup>; forme prettamente indigene come sann. *heriad* (Cp 36), *heriam* (TD, A1) mostrano un esito che non si compatta con sann. *vikturraí* (Sa 24), testimone recente (ca. coevo del gruppo Ab) e di un prestito (lat. *victoria*) non assimilato (nesso gutturale + dentale intatto, almeno graficamente<sup>100</sup>). Al proposito, prima della rispettiva collocazione dei documenti testè richiamati, spaziale (Campania settentrionale: Capua ~ Sannio: Pietrabbondante) e / o diastratica<sup>101</sup> ~ una dedica prodotta con criteri materiali di finezza, forse non aliena dall'ostentare compiacenti 'novità' di lessico ipercaratterizzanti l'indirizzo culturale politico dei committenti ecc., che saranno da mettere in conto<sup>102</sup>, converrebbe vagliare *-ru-* > *-rr-* (<*r*> da semplificazione grafica), già richiamato per «*serevukid*» del CP (poi con doppiante *σερευκιδ* nella TR; § 5.1.) inteso, dubbiosamente, «"auspicio"»<sup>103</sup>. La valutazione di questo sviluppo entra a proposito del duplice nesso di u. *seri-* con lat. *servīre* (per forma), *servāre* (per semantica)<sup>104</sup>, ulteriormente complicato dal rapporto diacronico e semantico tra le forme latine ammettendo che «*Seruō* pourrait être, pour la forme, le dénomiatif de *seruus*, au sens anciens supposé de «gardien»; v. ce mot. Mais, pour les Latins, les deux mots n'avaient plus rien de commun; les explications données pour les rapprocher son de fantaisie; ainsi Justin, Inst. 1, 3, 3» ecc.<sup>105</sup>, «Sur *seruus* a été fait un dénomiatif que sa forme dénonce come récent: *seruīō, īs* «être esclave». *Servīre* n'a pu être construit que parce que *seruō* existait avec un sens qui pour les Latins était sans rapport avec celui de *seruus*; la formation en *-iō-* a été choisie parce qu'elle servait à exprimer un état»<sup>106</sup>.

Il contenuto storico attribuito a *sverruneí* dipende, per solito, dall'implicito presupposto che deve compattarsi con il contesto in cui il termine appare, un atto 'di compromesso' tra due comunità (sopra), partecipato da magistrati e ambasciatori. Conseguentemente, un primo fraintendimento: il dato opaco non può che velare una funzione magistratuale, arbitrator o iudex. Inoltre, si travisano concetti e funzioni di 'arbitrator', di 'iudex' che, così come li recepimmo, sono stati formulati a Roma nei termini della cultura e dell'ideologia propria (romana)<sup>107</sup>. E ancora: la sfera giuridica istituzionale dell'arbitrator, dello iudex non si equipara con quella che possiamo figurarci per lo sverrone da Ab 1, Ab 4 (§§ 5.). E.c., nella TF l'azione arbitrale (OPERUM LEX II<sup>108</sup>) richiesta dai litiganti EX COMPROMISSO (altre volte appare EX CONVENTIONE ecc.), è tra un privato e il municipio di Histonium; viene attivata dal giuramento di rito (IURATUS) alla presenza degli aventi causa, UTRISQ(UE) PRAESSENTIBUS, quindi, nella piechezza delle sue funzioni, l'arbitrator SENTENTIAM DIXIT. Il procedimento, pienamente romano, non affida la pronuncia del verdetto su una controversia alla 'convenzione tra le parti' ma all'arbitrato sulle parti', di per sé 'super partes', tanto che non occorre dichiararlo. I rap-

presentanti di queste (le 'attrici' nel processo della TF) non partecipano all'arbitrato ~ le sentenze di Ab 1, emanate dal kombennio congiunto delle parti convenute e, pertanto, 'múínikad tanginúd' che significherà 'con / per unanime approvazione'<sup>109</sup> (§ 2.1.3.), già sufficienti a escludere un 'arbitrato' nella charta incisa sul Cippo, pertanto, una funzione 'arbitrale' nel prupukid sverrone. Aggiungerei che nelle vertenze arrivate in giudizio l'oggetto del contendere o dell'accusa si trova necessariamente ed espressamente dichiarato all'apertura dei rispettivi atti; nel testo sannita non colgo alcuna indicazione in tal senso né un cenno che consenta di presumerla. Benché sia intuibile che Abella e Nola con la charta del CA addivenissero a una sorta di 'concordato' sulla gestione del comune complesso santuarioale di Ercole 'úp slaagid' e, pertanto, in qualche modo rappresentassero l'un l'altra 'la parte avversaria', l'atto (: della transazione) non lo dichiara né vi allude.

Vediamo, pertanto, come si configuri il kombennio del Cippo e quali azioni compia; nel seguito vi sarebbe la possibilità di figurarci meglio la complessità e l'importanza dello sverrone in seno a questa assemblea alla quale, come diremmo ripristinando la semantica alla base di *kúmbened*<sup>110</sup>, 'si viene insieme (dal di fuori)'. Non è dato sapere se per il kombennio del CA 'si venisse' a Nola o ad Abella, pur essendo molto probabile che i rappresentanti delle due comunità 'convenissero' nel santuario comune, come gli anfizioni Greci nel proprio τὸ κοινόν, i Latini nel centro federale della lega che si trovava in territorio aricino<sup>111</sup> e dove aveva sede anche il tribunale comune (DION. HAL., *ant. rom.*, V 61, 5).

**2.2.1.** In termini lessicali indigeni la charta riprodotta sul CA è definita implicitamente nell'*explicit* del non breve prescritto (A 1-10) da *kúmbened* (lat. *convēnit*); l'atto stesso nel lessico del testo varrebbe, dunque, 'convenzione', a qualificare e riassumere la cornice giuridica istituzionale di quanto 'convenuto' dal kombennio ('convento') di Abella e di Nola in seduta congiunta. *kúmbened* funziona come iperonimo sul versante istituzionale, giacché include la semantica dell' 'agire' e del 'fare' (: 'venire insieme', poi 'convenire') di cui indica il tempo (passato), gli 'autori' (gli attanti di Ab 1, A 1-10) e ne implica la localizzazione ('dove' è il sito del *kúmbened*), il modo ('convenzione'). «*Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transingendique causa, consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt. Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive verbis sive re fiat: nam et stipulatio quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est*»<sup>112</sup>. Il passo comporta qualche riflessione in merito al CA, benché applicare a un testo schemi giuridici d'altro orizzonte può rappresentare un impegno fruttuoso in positivo come in negativo, 'se' non viola l'identità (qui indigena) del testimone; l'operazione esige, comunque, una tecnica scaltrita con competenze adeguate che si auspicherebbero volentieri per il caso in oggetto.

Il kombennio di Ab 1 (forse 'straordinario' per l'eccezionalità delle misure stabilite - ?) non rappresenterà altro che la continuità (o ripresa) di un (antico) organo collegiale istituito da Abella e da Nola per amministrare congiuntamente il comune santuario di Ercole úp slaagid e quanto relativo. L'assemblea legifera senza eccezioni, com'è da credere, múínikad tanginúd (: lat. 'de communi sententiā'), sebbene questo 'consenso unanime' nell'operare

legislativo ed esecutivo sia espresso soltanto in A 15-16, per la probatio dei teremenniú di A 15, mentre sarebbe attesa a proposito di *kúmbened* (A 10) per il quale apparirebbe, forse, ridondante ('convenire' è per definizione 'múíníkad tanginúd'; § 2.1.3. e qui sopra) al contrario del suo 'richiamo' staccato di linn. 5-6 da *kúmbened* e soprattutto, riferito a un comma carico di peso nel contesto storico istituzionale<sup>113</sup>.

Il kombennio legifera su specifiche materie ('temi') introdotte su Ab 1 da *púz* di A 17 (o di A 10, se la presenza della congiunzione vi fosse confermata), nel seguito, B 1 (e B 15), dalla coordinata *ekum* (: lat. 'item'?) cui si riconnette *ínim* di B 11. In *avt* (: lat. 'at'?)<sup>114</sup> di A 23, B 18, 22, 28 per solito si legge l'inizio di singole suddivisioni (paragrafi) dei capitoli in cui è organizzato l'intero testo; tuttavia, i contenuti dei 'messaggi' introdotti da *avt* parrebbero vere e proprie 'chiose', nell'ottica dell'atto strumenti per puntualizzare quanto necessario in merito alle delibere contestuali già date, onde prevenire incertezze e / o obiezioni nell'interpretazione / esecuzione delle stesse. E.c., B 18-22 (*avt ... tribarakattins*) riafferma un punto imprescindibile dopo l'introduzione della discrezionalità sul trebarakaom delegata ai senati abellano e nolano (*senateís suveís tanginúd*, B 9-10): il terreno interno alle mura della fesno è preservato dal trebarakaom e in questo terreno, aggiunge *avt ... [f]erríns* di B 22-28, si trova il thesavrúm la cui apertura è sottoposta al vincolo del previo assenso, per certo espresso '(múíníkad) tanginúd', del kombennio senatoriale 'anfizionico'. Ne deduciamo che il tero di B 20, 23 è di statuto comunitario, al pari della 'cassaforte' che ospita, che il senato abellano e nolano di B 9 funziona, in scala, alla stregua dell'altro, 'generale', del CA dal quale parrebbe delegato a questioni particolari. Più estensivamente, è da intendere come 'il voto' 'múíníkad tanginúd' (: questa formula di A 15-16 riprende e commenta *kúmbened* di A 10) dell'assemblea che governa il sakaraklo di Eracle non ammette eccezioni se non dichiarate (come, appunto, in B 9-10). Questi rimarchi si definiscono, pertanto, essenziali 'codicilli' alle normative di Ab 1; in quanto tali evidenziati da particolari segni alfabetici<sup>115</sup>.

La rilettura giuridico istituzionale del contenuto del CA vi riconosce un 'verbale di terminazione'<sup>116</sup>; è così possibile assumere nelle sezioni *ibidem*, *sakaraklúm ... íst* (A 11-15), *límitú[m] ... slagím* (B 3-8), *avt púst ... terei* (B 19-20), *avt thesavrúm ... íst* (B 19-23), *avt (víu uruvú) anter ... staíet* (B 28-32) il rendiconto monumentalizzato di una ricognizione esecutiva in merito al sakaraklo di Ercole [ú]p slaagid e relative attinenze (su B 3-8, 28-32 cfr. sotto). L'esito statutivo di tale sopralluogo è emanato dall'assemblea congiunta che a nome di Abella e di Nola amministra 'múíníkad tanginúd' il santuario, (ri)definito 'comune' ('múíníko'), *ibidem*, A 17-23, *ídík ... fus]íd* alle due comunità. Il kombennio rappresentativo delle due entità statali emette, dunque, disposizioni vincolanti in merito allo statuto, alla gestione, alle rendite del bene comune, disposizioni che erigono gli esiti della suddetta ricognizione catastale, un'operazione 'gromatica' controllata e fissata sul suolo, senza dubbio conclusa con la forma delle aree interessate depositata in archivio. Conclusa questa prima fase, necessaria premessa al seguito, si procede con le delibere *ibidem* riferite, (*teremanniú) paí ... fus]íd* (A 15-23)<sup>117</sup>, *ekum ... [ ]* (B 1-2), *senateís ... estud* (B 9-18), (*eiseí terei) nep ... tribarakat{.}tíns* (B 20-22), (*thesavrúm) pún ... [f]erríns* (B 24-28).

Per afferrare il carattere di queste delibere e delle altre riferite da Ab 1 occorre inserirle appieno nel concetto che il messaggio monumentalizzato sul Cippo è di carattere istitutivo. Non si procede per truismi; la valenza concettuale delle singole parole assume nella charta

una funzione referenziale corrispettiva alla nozione giuridico istituzionale interessata, denotativa in rapporto alla realtà extralinguistica. Questa funzionalità su due piani è sottesa all'intero sistema comunicativo del CA in quanto atto legislativo nel quale la 'nominazione' di qualcosa diventa ipso facto 'costituzione' della cosa stessa (cfr. 'nome = cosa' delle culture primitive, con retaggi anche tabuistici nel poi). In tal senso la ricognizione autoptica degli oggetti si può considerare giuridicamente 'costitutiva' degli stessi al pari delle normative che li disciplinano; l'ideologia sottesa, non nuova, è la stessa che nella TA porta a elencare are, stazioni, cerimonie ecc. in relazione a un istituto sacro, 'l'orto cererio' che significa 'l'orto di Cerere *dekmanniúis*': 'il sakaraklo di Ercole *úp slaagid*'<sup>118</sup>.

**2.2.2.** Sull'amministrazione congiunta di Abella e di Nola in merito al santuario di Ab 1 concede qualche informazione ed elargisce soverchi interrogativi proprio il testo di Ab 4, in particolare *prupuk* ( ). *sver* ( ). che segue *maís vestiri* ( ). *mai* ( ). *sta* ( ).

*sta.* ricorre per M. Vestirikio esclusivamente su Ab 1, Ab 4 (cfr. 'Appendice'). In Ab 2 l'A. riveste un'onomastica a tre elementi (comprensiva del termine che indica la filiazione, non di *sta.* che si riferisce all'avonimico), dunque, 'ridotta', sebbene M.V. agisca ogni volta in una *terminatio*, ma, nel contempo, su Ab 2 con la nuda qualità di 'questore (Abellano)' (sotto), posposta alla qualifica 'prupukid sverrone' su Ab 4 e Ab 1. La testualizzazione di *sta.* in Ab 1, Ab 4 si allineerebbe, dunque, con un livello politico-istituzionale (e prosopografico) dei documenti differente rispetto ad Ab 2; la sinossi tra questi testi configurerebbe Ab 2 pertinente a una realtà dai tratti più consentanei con un ambito in qualche misura definibile in termini 'locali' (sotto) rispetto ad Ab 1, Ab 4, testimoni che sembrano discendere da situazioni a statuti complementari rispetto ad Ab 2 e da rapportare all'impianto legislativo del CA (§§ 3.2.3., 4.1.).

Secondo un modo di vedere divenuto certezza per alcuni, la presenza del prupukid sverrone al kombennio sarebbe attivata da esigenze 'inconsuete' motivate dall'affaire di Ab 1 (: *prupukid*); quest'opinione potrebbe conseguire a una prospettiva deviata dalla sede particolare e dall'unicità dell'attestazione, come sempre, in precario per Restsprachen – nel caso presente lo dimostra Ab 4 (sopra e § 5.2.1.). Quanto interessa rilevare è altro, verte su moduli testuali (variabili) per indicare concetti univoci. L'attività dello sverrone non comparirebbe solamente ad Abella (A1, A 4), se *medikeís púmpaiianeís serevkiđ* del CP concernesse lo stesso ambito. La struttura di questo sintagma rileva da un modello noto, riscontrato nel tipo *de(kieís) virriieís medikiái* (Cp 27) che esprime il concetto 'presenza istituzionale di X ('nome') = 'funzione presenziale di X istitutiva di qualcosa'<sup>119</sup> - reso in maniera differente (§ 5.1.) da *pún meddís [k]apv(ans) adfust* (Cp 31), *medik(u)đ túvtik(ud) kapv(anud)* di Cp 33, SUAEPIS CENSTOMEN (Lu 1), *σουφεν μεδδικεν* (Lu 4), *kvestre{:}tie usaçe svesu vuvçis titis teteies* (TI Ib 45; in buona sostanza, una formula con la medesima valenza sanzionatoria anche *ibidem*, Ila 44), *uhtretie t.t. kastruçiie* (*ib.*, Va 2), *uhtretie k.t. kluviiier* (*ib.*, I.c., 15).

L'etnico non registrato su Ab 4, come su Ab 2, dipende da un motivo banale; esclude un'informazione presupposta dalla coreferenza 'testo: contesto' nell'ambito avvenimentale in cui si attesta(va)no Ab 4 e Ab 2, appunto, abellano (*in praesentia*). Il dato (§ 3.2.1.)<sup>120</sup> diventa importante a livello denotativo per confronto con Ab 1; questo documento contrassegna con l'etnico la questura di M.V. perché la richiama, almeno ideologicamente, in ambito 'super-

nazionale' (la convenzione abellana e nolana) che non è quello proprio dell'istituto magistratuale (locale, abellano) e, pertanto, deve essere esplicitato<sup>121</sup>, tant'è che tale, necessaria, puntualizzazione si osserva per M.L. in A 5-6, *medikei deketasiuu nivolaniu* e ancora per i legati di A 6-10. Questo permette di dedurre che ai due segmenti di Ab 1, Ab 4 con 'prupukid sverrone' + 'kvaistur (Abellano)' risponde sul piano storico la medesima referenza istituzionale composita - che significa identiche separate prerogative nell'operare, mentre nel caso di Ab 2 l'intervento di M.V. si configura in maniera differente, nell'esclusiva condizione di 'questore (Abellano)'.

Da Ab 4 si deduce come il campo d'azione del prupukid sverrone si estendesse all'intero programma delle pronunce emanate dal collegio deliberante del CA che include le sentenze legislative e gli interventi esecutivi delle stesse (§ 2.2.1.), vale a dire, tutti gli aspetti amministrativi concernenti il complesso santuarioale del CA. Per quanto riguarda le delibere stesse, a quanto si può ricostruire sembra che lo stesso prupukid sverrone ne giudicasse in preventivo la congruenza rispetto a determinate prefissate istituzioni che non paiono omologabili con le delibere emanate dal kombennio stesso - non per niente le precorrono, in qualche modo condizionandole. Il prupukid sverrone parrebbe insignito, dunque, dell'autorità e della facoltà di agire a mo' di guida del kombennio abellano-nolano dal momento che esercita in preventivo e nel prosieguo una continua competenza sulle pronunce ivi emanate e sull'esecuzione materiale delle stesse (qualora le delibere comportassero di essere tradotte in contesto fisico) che legittima 'osservandone' la congruenza con le prescrizioni religiose del caso (§§ 5.1., 5.2.1.). Il prupukid sverrone non assume le caratteristiche dell'arbitr / iudex romano poiché agisce sia sulle delibere del kombennio di Ab 1, premesse istituzionali del 'potere' che gli è conferito (sotto), sia su sviluppo formalizzazione messa in atto ecc. delle stesse, non è estraneo alle parti ('terzo'), ma le 'riassume', 'rappresenta', 'tutela' entrambe; dettaglio non da poco, non detiene un potere definibile, in rebus, essenzialmente o esclusivamente 'laico' (legislativo ed esecutivo; in antico l'apparato coercitivo dello stato era assai carente). Le funzioni di un magistrato Romano e dello sverrone Sannita (qui di Abella e di Nola) si estrinsecano con modalità significati effetti non comparabili come insegnano, tra l'altro, la TS (§ 1.2.), la SM (§ 2.1.1.), la TF (§ 2.1.3.) ecc.

Se l'intestazione di Ab 1, *maiiu vestirikiuu mai. sta. prupukid sverronei kvaisturei abellaniu* (A 1-2), quasi ci anticipa una preminenza di Abella su Nola nell'atto che apre e nel sottostante stato dell'arte in seno al kombennio, il dubbio indizio di oggi non sarebbe esattamente condiviso dagli interessati se lo 'stacco' di Abella su Nola fosse contenuto nella prerogativa, centrale, di prupukid sverrone che concerne M. Vestirikio, situata, come proposto (§§ 5.), in una dimensione che trae da cospicue valenze in ambito sacro con allegati corrispettivi 'politici' il motivo del proprio necessario, prioritario intervento (almeno, nel principio ideologico che la promuove). In ultima analisi, su Ab 1 la priorità giuridico istituzionale dell'A. rispetto al 'collega' Nolano<sup>122</sup> e ai legati di Abella, di Nola sembra provenire al personaggio dalla qualifica prupukid sverrone di cui è investito, quindi da chi tale lo ha eretto. A questo 'mandante' deve ritornare la 'preminenza' di M. Vestirikio che è giuridico istituzionale prima che dell'A. in quanto tale, ammesso che questi fosse dotato di un prestigio personale adeguato alla figura istituzionale e alle iniziative di cui appare almeno promotore, se non anche titolare<sup>123</sup>.

**3.1.** Il sintagma *prupukid sverronei* di Ab 1 persiste problematico in quasi tutti i suoi aspetti a livello di sistema, condizione che si riverbera sul doppiante *prupuk.sver.* di Ab 4 (§ 3.2.3.),



mentre attende qualche chiarimento la specifica valenza istituzionale del questore (Abellano) richiamato negli stessi testi e in Ab 2. Il recupero di Ab 4 offre finalmente un metro di controllo per scandagliare le secche in cui galleggia(va)no i corrispettivi semantici di *prupukid sverruneí, kvaístureí abellanúi* del CA, enunciati che ora si ripetono, abbreviati, su Ab 4<sup>124</sup>.

Provo a saggiare i dati dal segmento *maiiúi vestirikiíúi mai. sta.* che Ab 1 (A 1-3) antepone a *prupukid sverruneí kvaístureí abellanúi*.

Il nesso coreferenziale tra *maiiúi vestirikiíúi mai. sta.* e *prupukid sverruneí kvaístureí abellanúi* di norma si trova assunto come di per sé acquisito dall'allineamento dei sintagmi in sequenza immediata nel dettato dell'iscrizione: in quanto dato ovvio, non necessita di riprova. Vediamo che Ab 1 coordina la menzione di ogni attante con il precedente per mezzo di *íním* (A 3, 6, 7); nessuna congiunzione è impiegata nel segmento *maiiúi vestirikiíúi mai. sta. prupukid sverruneí kvaístureí abellanúi* le cui unità, pertanto, sono in rapporto sintagmatico con nucleo su *maiiúi vestirikiíúi mai. sta.* (tema) seguito dal determinante, *prupukid sverruneí kvaístureí abellanúi* (predicato). La natura flessiva del sannita 'potrebbe' celare una trappola; di consueto *prupukid sverruneí* è riferito a *kvaístureí abellanúi* e, quindi, giusta prenoscenze (M.V. questore in Ab 2), a *maiiúi vestirikiíúi mai. sta.* C'è spazio per il dubbio che il personaggio indicato questore (Abellano) tout court da Ab 2 possa non esserlo su Ab 1, Ab 4. La giunzione 'immediata' di 'prupukid sverrone' con M. Vestirikio di Ab 1 (ora anche di Ab 4), comunemente ammessa (M.V. prupukid sverrone), parte da Ab 2 (M.V. questore → M.V. prupukid sverrone questore) e trova conferma nella sede testuale di *prupukid sverruneí*, ogni volta interposto tra *maiiúi vestirikiíúi mai. sta.* e *kvaístureí (abellanúi)*. Il percorso 'logico' del commentatore parte dalla presa d'atto di unità giustapposte (concatenate *per grammaticam*) che inducono a connettere *prupukid sverruneí kvaístureí abellanúi* con l'attante principale di Ab 1, Maio Vestirikio. Ma la relazione tra (*maiiúi vestirikiíúi mai. sta.*) *prupukid sverruneí* e *kvaístureí abellanúi* andrebbe diversamente qualora *prupukid sverruneí* fosse il termine superiore che regge *kvaístureí abellanúi*. La costruzione 'dat. + *kúmbened*' di Ab 1, A 1-10 crea un nesso tra le singole unità sintagmatiche che può impedire di riconoscerne la funzione significativa; è possibile che *maiiúi vestirikiíúi mai. sta. prupukid sverruneí* regga *kvaístureí abellanúi* (: 'da parte di M.V. ecc. prupukid sverrone in pro del / verso il questore Abellano'), oppure che *maiiúi vestirikiíúi mai. sta.* sia collegato con *kvaístureí abellanúi* ma non con *prupukid sverruneí* (: 'da parte di M.V. ecc. questore Abellano in pro del / verso il prupukid sverrone'). Mi sembra che questa prospettiva sia da tagliare; non tanto per le attese da una lingua con struttura SO(V), né perché complica quanto già complicato di suo, quanto perché sono dirimenti le informazioni ricavate da Ab 2, dove M.V. è senza dubbio 'questore (Abellano)', e da Ab 1. Quest'ultimo molto difficilmente avrebbe lasciato anonimo il personaggio che agiva come prupukid sverrone / questore compresente con il proprio 'collaboratore' (o simili), indicato nominatim, di cui risponderebbe in proprio. In questo caso, l'opinione tradizionale presenta il più alto grado di attendibilità per proseguire, contribuendo così a spiegare ciò che è da spiegare.

Procedendo, notiamo che l'attività espletata da Maio Vestirikio su Ab 1, Ab 4 non risulta definita in termini giuridici istituzionali dal ruolo 'prupukid sverrone' 'predicato' dalla restrizione 'questore abellano' né, per contro, dalla qualifica 'prupukid sverrone' del 'questore (Abellano)' e non perché questa esegesi andrebbe contro la 'regola' (!), bensì per il motivo che contrarie inferenze ed evidenze suggeriscono una possibile soluzione 'contestuale' al

riguardo. Si tratta di un equivoco sciolto da un granello di sale... Sebbene i testi (non soltanto) sanniti di norma invertano l'ordine SO(V) dei costituenti fondamentali e dei determinanti nei sintagmi determinativi quando impiegati in stilemi d'impronta burocratica<sup>125</sup>, e.c., *kvaísturei abellanúi* (Ab 1, A 2,3), *medíkei deketasiúi núvlanúi* (*ibidem.*, 5-6), *sakaraklúm herekleís* (*ib.*, A11), *senateís tanginúd suveís* (*ib.*, A 8-9) e *senateís suveís tanginúd* (*ib.*, B 9-10)<sup>126</sup>, ~ *'múíníkad tanginúd'* (*ib.*, A 15-16, B 24-25), *múíníkei tereí* (*ib.*, 19), *herekleís físnú* (*ib.*, 24), riscontri di settore speciale appena richiamati per la sequenza 'magistratura + 'predicazione (ovvero, funzione referenziale)' valgono a campionare la percentuale statistica per la reciproca posizione dei costituenti di queste espressioni nei testimoni diretti del sannita<sup>127</sup>. Guardando testo per testo, enunciato per enunciato, si trova che l'ordine delle unità nei formulari istituzionali può darsi all'inverso; così quando vi entra un numerale e lo stilema pertiene a modi informali, riproposti da strutture dell'oralità - e.c., *prupukid sverrunéi, prupuk. sver.* (Ab 1, Ab 4; § 3.2.3.), *IIIInerú*<sup>128</sup> ricalcato su lat. IIIIVIR (: *quattuorvir*) ~ sann. *m.X* (Cm 4 ecc.), *m.t.X*<sup>129</sup>, *m.d.III*[?] di CSPB, fal. C(ESOR) VI<sup>130</sup> dello stile burocratico, modulo 'decifrato' nelle espressioni u. *homonus duir* (*puri far eiscurent*)<sup>131</sup>, sann. *κενσορτατη.πομφοκ(λα)*<sup>132</sup> ecc. La sequenza con la quale si distribuiscono le unità di un sintagma è, comunque, comandata dal *focus* situato sull'elemento poi testualizzato come determinato / determinante in rapporto a variabili di natura diversa (anche psicologica) che dipendono dall'ottica del testo e conducono all'elaborazione 'tema ↔ rema', mentre la 'predicazione' in ogni caso specializza (contestualizza) l'argomento e non viceversa. La sequenza '*prupukid sverrunéi*' a 'commento' preposto non appartiene al modulo burocratico statisticamente maggioritario nelle formule 'ufficiali' (magistratuali) del sannita (riscontri anche al § 2.2.2.) ed è veicolata dall'impiego di una tassi 'normale' (aspecifica) nei sintagmi con 'aggettivo / genitivo + 'nome''.

**3.2.1.** Le magistrature ordinarie di uno stato sono istituite dallo stato stesso che le erige nella propria costituzione e, in antico, entro il proprio territorio, non esulano da questi limiti; ancora in antico, istituti *extra ordinem* sono attivati in occasioni diverse da singole comunità, sia per rappresentanze a livello interstatale - quali le 'ambascerie' ricordate nelle fonti storiche<sup>133</sup> e, all'apparenza, in Ab 1, che sembrerebbero concernere, piuttosto, particolari 'affari interni' di Abella e di Nola (§§ 1.4.1., 1.4.2.) - sia per interventi straordinari<sup>134</sup> che possono procedere anche da intromissioni esterne in questioni concernenti lo stato che le richiede o le subisce<sup>135</sup>.

Il CA promana da un'assemblea costituente intertoutica' della quale esplicita direttamente (nel caso di magistrati: questore, *medix deketasio*) o indirettamente (per i legati) a quale parte (abellana ~ nolana) afferiscano tutti i componenti, non senza che in tal modo il kombennio si riconosca una implicita equità tra gli stati in causa, almeno formale. La neutralità tra i due centri, attesa per un atto che questi 'convengono' *múíníkad tanginúd* e, quindi, immessa tra le (indebite) preconoscenze che la proiettano nel dettato della *charta* stessa (§§ 1.4.1., 2.2.2. ), poteva incontrare insidie (anche) nella scrittura del documento, certo né compiuta nell'immediato né lineare e neppure coesa (: incisi, riprese, sospettabili ellissi<sup>136</sup>, probabili 'omissioni' secondo il § 1.3.1. ecc.). In ogni caso, dal testo del Cippo a posteriori non trapela alcuna opzione correlata con prospettive afferenti a punti di vista (e interessi) abellani ~ nolani, seppure credibilmente sedimentati (benché, come sospettabile, schivati, taciuti) nel documento stesso né, peraltro, è possibile risalirvi da eventuali tracce nel contesto

storico (perduto) da cui proviene. In ultima analisi, se il questore di Abella e il suo corrispettivo Nolano sono indicati come tali, ci sarà un motivo che comporti prupukid sverrone e pukalato testualizzati entrambi senza etnico.

Prima di passare a questo implicito quesito chiudo (per ora) la disamina su 'questore (Abellano)' di Ab 1, Ab 2, Ab 4. L'indicazione *kvaísturei abellanúi* del maggior Cippo (A 2-3) ha un portato denotativo rilevante dal momento che permette di escludere nel titolo una carica o funzione (questoria) del personaggio entro un collegio di specifico ambito religioso, contestualmente da riferire, nella fattispecie, al culto di Ercole (e quanto connesso) praticato nel complesso del sakaraklo oggetto dell'atto riferito su Ab 1, in parallelo a noti riscontri dal comparto italo - dai tre meddiks menereviius di Punta Campanella (Cm 2), al fratres fratratus Atiersier di Gubbio (Um 1, VIIIb 1) fino ai duoviri della LF ecc. Nell'immediato, conviene superare un eventuale orientamento a differenziare la questura abellana di Ab 1 dalla questura *nude dicta* di Ab 2 e Ab 4; quest'ultima tornerebbe a profilarsi entro una confraternita, un santuario e altro comparabile di cui l'unica menzione epigrafica sannita si trova in Cm 2, testé richiamato, benché pure dall'esplicito esempio di Gubbio di cui sopra sia lecito immaginare che altri domini dell'Italia antica conoscessero 'magistrati' nel senso letterale del termine (PAUL.-FEST., p. 110, 18 L). Ai testimoni della penisola sorrentina, di Gubbio, d'Abruzzo, come accennato, non compete alcuna possibilità di proporsi per caratterizzare in sacris il campo d'azione della questura dei documenti Ab dal momento che danno la magistratura stessa priva degli attualizzatori necessari (in quanto non predicibili dal destinatario del testo) per elaborare quell'enunciato linguistico sottostante, secondo ipotesi, al contesto avvenimentale del messaggio. Un magistrato (nel caso in esame 'questore') non altrimenti qualificato è immediatamente riferito alla situazione del testo (HIC) che lo menziona; questa coreferenzialità (testo ↔ contesto) non necessita che sia espressa l'informazione contestualizzante la magistratura, appunto perché ridondante in praesentia (§§ 1.3.3., 2.2.2.).

La questura 'nude dicta' di Ab 2, Ab 4 è la stessa questura 'abellana' di Ab 1 e promana del pari dalla comunità Abellana (4.1.1.). Anche volendo arzigogolare che su Ab 2 M. Vestirikio 'possa' denunciarsi 'questore' non per necessaria dichiarazione del proprio diritto magistratuale alla *terminatio* stessa entro le normative giuridico istituzionali vigenti in Abella, in un ambito, pertanto, di regime demaniale o con tale regime conguagliato, bensì per autopromozione (propaganda elettorale) in quanto iniziativa assunta da privato cittadino seppure 'durante' la sua questura, la conclusione non cambierebbe. In antico, peraltro, non vigeva la marcatezza attuale (seppure in percentuale variabile per contesti) tra condizione giuridica 'pubblica ~ privata'; a parte ciò, a configurare di specifica pertinenza toutica l'attività questoria di M.V. su Ab 2 c'è il parallelo rappresentato, almeno, da Ab 1, Ab 4, testi in consonanza che indicano la sfera operativa del questore legata nell'occasione, appunto, alla costante di afferire a un magistrato di Abella (: 'Abellano'). Eventuale conferma dall'ipotesi, se associata, che condizionerebbe l'azione dello sverrone a un (particolare) magistrato in carica (§ 5.3.1.2.)

**3.2.2.** Ab 2 presenta una particolarità a oggi non riscontrata per il comparto italo in nessun'altra *terminatio* 'di stato' dal momento che Maio Vestirikio teremnatted qualcosa in qualità di questore (Abellano), senza collega (sotto per Ab 4). Cosa significa? Tale prerogativa non pertiene alla questura ordinaria di una comunità sannita, come insegnano le fonti finora

disponibili (sotto), quindi, il motivo deve essere cercato altrove. Nell'Italia preromana e, all'incirca, nel periodo storico cui afferiscono le epigrafi Ab (§ 1.1. ), operazioni quali il posizionamento di confini, quantomeno complesse nella pratica operativa, nel diritto, negli istituti e altro coinvolti (§§ 1.2., 5.1.), risultano effettuate da magistrati (edili, questori ecc.) che agiscono collegialmente. Lascio stare l'idea che Ab 2 non ricordi magistrati coagenti con Maio Vestirikio perché informazione presupposta da una *terminatio* effettuata per conto dello stato - congettura accessoria, in più per nulla affidabile (riscontri da altri siti la contraddicono). In conseguenza, si aprirebbe l'ipotesi che la questura abellana ricoprisse il campo d'azione di una magistratura (o di più magistrature?) non equiparabile a istituti 'questori' di centri italici differenti dal nostro? Vale a dire, occorrerà assumere nella (specifica) questura di Ab 2 una magistratura (stra)ordinaria e 'apicale'<sup>137</sup>, benché senza alcun tratto 'marcante' rilevabile? Non credo, ma la ricerca prosegue. Frattanto, la proposta diviene superflua anche per eliminare la *crux* della datazione magistratuale non rintracciabile sul testo pervenuto del CA, essendo possibile raggiungere il risultato per altra via (§ 1.3.1.), senza rimettersi tra le scarse nozioni 'congruenti' selezionabili dall'incrocio delle fonti letterarie ed epigrafiche riguardo alla questura sannita, già di per sé instabili, né sovraccaricarle richiamando la complessa situazione della questura romana che non spiega quella sannita – piuttosto, ne complica il quadro. Semplicemente, su Ab 2 il questore agirebbe suo iure (?); uno ius che, comunque, desidera un contenuto, non del tutto omologabile, penserei, con il diritto di cui lo stesso questore si avvale in Ab 4.

In questa il questore (Abellano) opera di nuovo 'sine collegā'; chi 'sottoscrive' la recinzione è M.V. in quanto 'prupukid sverrone' e 'questore (Abellano)', tal quale risulta su Ab 1. Ciò consente di dedurre che per la messa a terra dei confini di Ab 4 la questura (abellana) fosse insufficiente, necessitasse anche dell'intervento del prupukid sverrone, anzi, in primo luogo di quest'ultimo – l'ordine di testualizzazione degli incarichi è la stessa di Ab 1. Le qualifiche di cui è investito M. Vestirikio su Ab 4, pertanto, soddisfano a vicenda i requisiti giuridico istituzionali per effettuare la *terminatio* documentata nel testo; la giunzione delle due qualifiche risale ad Ab 1 che dà il contesto per intenderne il senso. Nell'assemblea di Abella e di Nola la questura di M. Vestirikio è sì l'ordinaria questura abellana, ma nell'occasione vicaria (insieme con la rappresentanza abellana dei 'legati' senatoriali; § 3.2.1.) la comunità stessa in un atto internazionale, pertanto, non ha collega alcuno.

Diversamente, su Ab 2 abbiamo memoria di una *terminatio* operata dal questore (Abellano) senza collega / colleghi, condizione che, nel caso specifico, non richiede neppure l'apposito mandato da parte di un organo statale competente – a quanto si rileva dal testo. Nello stato sannita<sup>138</sup> magistrati finanziari (Po 3, Cm 4, Lu 6, Lu 7 ecc.), edili (Sa 14, Po 1), non agiscono singolarmente se non per tangino (di fatto, 'per licenza', 'per autorizzazione' o simili) di un istituto collegiale, mentre possono intraprendere (alcune?) opere 'di fabbrica' in coppia (nello specifico, posizionamento di termini, costruzione di 'vie' e altro: Po 4, Po 8 ecc.); in aggiunta, a quanto documentato, il solo meddix tuticus opera, di norma<sup>139</sup>, *suo iure* senza previo intervento di altri organi - dello stato (Po 5-Po 7, cfr. ME b, con Sa 5 ecc.). Si riprova, dunque, come sia esclusivamente in grazia della questura che su Ab 2 Maio Vestirikio esegua una recinzione senza colleghi, non concessa da alcun istituto toutico (singolo o collegiale); sembrerebbe che questo diritto gli derivi dall'agire entro le competenze della magistratura

questoria rivestita nell'occasione - che, pertanto, è quanto richiesto dall'intervento in oggetto.

La questura abellana è magistratura operativamente autonoma entro le prerogative sue proprie, 'ma' entro le istituzioni dello stato cui pertiene, dato ineludibile per il contesto ('abellano') rispetto alla definizione magistratuale ('questore') che nella tassità testuale del CA precede l'indicazione poleonimica. L'etnico non testualizzato su Ab 2, Ab 4 si giustifica per essere predicibile dal contesto avvenimentale - che è, appunto, 'abellano' (§§ 2.2.2., 3.2.1.). Ovvero, la *terminatio* di Ab 2 e quella di Ab 4 ricadono entrambe su suolo di pertinenza abellano; tuttavia, quel suolo abellano in cui ricade Ab 4 non è provvisto della piena afferenza giuridica alla *touta* abellana che consente l'analoga operazione di Ab 2. Lo dichiara la compresenza del *prupukid* *sverrone* e congiuntamente al *questore* (Abellano) su Ab 4. L'informazione, preziosa, attesta che all'autore di questa *terminatio* è necessaria una doppia investitura, *prupukid* *sverrone* e *questore* (di Abella). Trovare queste investiture combinate in due occasioni in unico personaggio non ne autorizza presunti intrecci; a ciascuna compete una propria (*sui iuris*) specificità giuridica e operativa, l'una distinta e sincronica rispetto all'altra dal momento che il *prupukid* *sverrone*, il *questore* (Abellano) si attivano in contesti istituzionali tra loro complementari. Tengo le proposte sul duplice vincolo cui è soggetta la *terminatio* di Ab 4, perché insinua l'avvio per investigare da quale organismo di diritto pubblico promani il *prupukid* *sverrone* (§ 3.2.3.), il rapporto 'prupukid *sverrone* : *questore* abellano' (§ 4.1.2.) e, infine, i contorni politici istituzionali di Ab 2, Ab 4 dai quali si prefigurano gli ambiti storici di pertinenza dei documenti stessi (§ 5.2.1.).

**3.2.3.** *prupuk.sver.kv.* di Ab 4 (linn. 3-4) appare collegato nel lessico, nella struttura a *prupukid* *sverroneí* *kvaístureí* *abellanúí* di Ab 1 (A 2-4); i due segmenti sono testualizzati in sede simmetrica, dopo *sta.* che chiude la formula onomastica di M. V., costruiti, inoltre, con unità fisse in sequenza fissa. *prupuk.sver.kv.* di Ab 4, dunque, è perfettamente sovrapponibile a *prupukid* *sverroneí* *kvaístureí* *abellanúí* di Ab 1, fatti salvi il necessario adeguamento morfologico (: suffissi desinenziali) al cotesto (§ 0.1.) e l'indicazione o no dell'etnico, comandata dalla deissi degli enunciati (§ 2.2.2.). In Ab 4 la forma verbale testualizzata (*terem.* in *explicit* di testo) comporta che sia espresso il soggetto, sicuramente *maís* *vestiri(kiis)* e sue 'apposizioni', *mai(ieís)* *sta(a?t / tieís)*, (*prupuk.*) *sver.kv.*, che danno l'unico segmento testuale a contenuto onomastico; qui, dunque, va riconosciuto il caso del soggetto (nom.). In Ab 1 l'uso impersonale del verbo (*kúmbened*) determina rezione indiretta dei complementi; per conseguenza, questi sono introdotti con morfema suffissale di dativo (singolare), *maííúí* *vestirikííúí* *mai.sta.*, segue *prupukid* *sverroneí* *kvaístureí* *abellanúí* (A2-3). Su Ab 1 il dativo *sverroneí* (ecc.), obbligato dalla sintassi dell'enunciato A 1-10, è pertanto da ritenere come dato testuale piuttosto che generalizzato, come forse la combinazione con un termine testualizzato all'ablativo, *prupukid* (cfr. lat. *IIv / IIIv, proconsul / pro praetore* ecc.).

Con questi 'distinguo' si può, dunque, affermare che *prupuk.sver.kv.* ripete, abbreviato, *prupukid* *sverroneí* *kvaístureí* (*abellanúí*). Dal riscontro di *prupukid* su Ab 1, Ab 4 (<*prupuk.*>) si evince nella parola un complemento premesso a 'sverrone' e, dunque, in posizione attributiva rispetto a quello che chiameremo 'tema', semanticamente l'attante unico (il soggetto grammaticale) della struttura superficiale di A 4, l'attante principale di Ab 1. La variabile del sintagma '*prupukid* *sverrone*' si trova nell'uscita del secondo costituente che assume i

rapporti sintattici con i componenti del cotesto di attestazione, di volta in volta mutevoli (sopra). *prupukid* è l'unità di testa che si ripete inalterata nelle occorrenze osservate e contestua quella di coda (variabile), rappresentata da un sostantivo deverbale (§ 5.3.1.2.) che si caratterizza come contenitore irrigidito di semantica istituzionale e, quindi, senza capacità di 'reggere' alcunché (cfr. sann. *éituns*, 'meddix', *úittiuf* ecc.). La somma dei tratti distributivi funzionali morfologici porta ad assumere in *prupukid* un ablativo (: *-id*) con valore avverbale; la parola veicola il complemento 'circostanziale' di modo rispetto a \**sverrō(n)*- con il quale entra in relazione semantica descrittiva, nello specifico attributiva.

Di conseguenza, in '*prupukid sverrone*' (nei riscontri testuali in grafia piena o abbreviata) andrà assunto un sintagma con la seconda unità adattabile al cotesto in cui ricorre; cfr. bant. PRUMEDDIXUD (: *pru-meddixud*), lat. PROCONSUL (: *prō-cōnsul*), PROCURATOR (: *prō-cūrātor*), PROPUGNATOR (: *prō-pugnātor*) ecc. In Ab 1, Ab 4 recuperiamo un segmento caratterizzato da una struttura codificata, ricorsivo in questi monumenti e immutato nei costituenti, nell'ordine dei costituenti, nel co(n)testo di riferimento giuridico istituzionale. La duplice redazione in cui ricorre '*prupukid sverrone*' (Ab 1, Ab 4) non controlla per intero né la probabilità di assumere in questo segmento un tecnicismo, peraltro, arduo da riconoscere sul CA che testualizza ogni parola in grafia piena (sotto), a parte, unicamente in formule onomastiche, l'antroponimo troncato, senza ricorso a grafia compendiarica (~ *mz.* in Po 8, *pk* in Cm 48 ecc.)<sup>140</sup>, né l'appartenenza o no delle unità del sintagma al lessico caratterizzato come istituzionale; nemmeno l'indice di occorrenza del riscontro stesso (da confermare) ha peso in proposito. Tuttavia, in *prupukid sverrunéi* si coglie una struttura codificata corrente nell'uso; diversamente non potrebbe darsi abbreviata su Ab 4 (*prupuk.sver.*), sicuro indizio che fosse decodificata *in praesentia* senza problemi in quanto latrice di un messaggio noto e circolante - vale a dire, in formula. Se il reiterato impiego (qui burocratico) di espressioni codificate porta a stringerle in redazioni 'cursorie' (cfr. *tribuf plífríks* di Si 3 : *tribúns plí.* di *ImIt* 576, *med.túv.* di Po 5, Po 6, Po 7 ecc.), dapprima per esigenze cancelleresche (: concentrare la scrittura in superfici ridotte) e d'archivio (: ingombro minimo degli spazi disponibili), questa scrittura 'cifrata' nel contempo sottintende la conoscenza-circolazione della 'cifra' - necessaria per essere decrittata dagli utenti, previsti ma non qualificabili, in particolare se adottata in testi esposti pubblicamente, al pari di Ab 4 e delle rimanenti epigrafi Ab.

La conclusione era già indiziata dal cotesto in cui ricorre *prupukid sverrunéi*, un segmento testuale a schema formulare (onomastica 'enfaticizzata' di Maio Vestirikio e qualifiche da questi rivestite, Ab 1, A1-3 e Ab 4) che dà l'intestazione del documento in stile rigidamente ufficiale (§§ 2.1., 2.1.2.), da cui alta probabilità che anche *prupukid sverrunéi* appartenesse a moduli cristallizzati, correnti in ambito ufficiale. Il confronto prossimo per il segmento *prupukid sverrunéi* si trova nel tipo *kúmbennieís tanginud*, *medíkeís púmpaiianeís serevokid* (VE 8); ne discende conferma di *prupukid sverrunéi* costruito su modelli correnti, né l'affermazione è intaccata dallo schema (sin)tattico del sintagma che, con testualizzazione del circostanziale preposto a 'sverrone', non appartiene al riscontro 'atteso' (: 'notum') nel sannita burocratico (§ 3.1.).

Nel rimanente, il sistema di riduzione in sigle adottato per *prupukid sverrunéi* in Ab 4, *prupuk.sver.*, sembra indigeno e 'di tradizione' - a quanto suggerirebbe *kv.* di Ab 2, Ab 4 (~ lat. *q.*), coerente con esempi antichi entro l'epigrafia sannita che evitano abbreviazioni 'acrofoniche' per termini istituzionali (*medik.* in Cp 34, *med* in Cp 35; cfr. *túv.* di Cp 28, *túvtik* di

Cp 33, Cp 34 ecc.). *prupukid sverrruneí* non designa, dunque, una ‘funzione’ in senso proprio - che sarebbe data con una locuzione, a quanto desumbile da HOMONUS DUIR PURI FAR EISCU-RENT delle TI (Vb 10, 15), sebbene POI PERCAM ARSMATIAM HABIEST (*ibidem*, VIb 53) indichi altro<sup>141</sup> - ma un istituto con radici (anche) italiche pervenuto al tardo sannita (§ 5.3.1.2.) dove si presenta formalizzato in termini giuridici appropriati, attribuito a un singolo personaggio che agisce sia in un kombennio interstatale (Ab 1) sia in una ‘collegata’ terminatio (Ab 4; § 5.2.1.). Vale a dire, la funzione dello ‘sverrone’ (italico-)sannita, così come la troviamo costituita nei testi abellani, non appare scandita per oggetti / occasioni, ma fissata all’individuo che la detiene; è questi che l’applica - ad àmbiti diversi quali un kombennio e una terminatio. Si potrebbe aggiungere, pure a (l’azione di) individui, dal momento il kombennio del CA è costituito, appunto, da individui (che ‘fanno’ qualcosa) e secondo quanto lascia desumere il CP, nel quale proviene dal meddix toutico pompeiano ‘l’auspicio-diritto’ (*serevkiđ*) a intraprendere attività pubbliche da parte di (o degli) edili locali (§ 5.1.).

4.1. *prupuk(id) sver(runeí)* di Ab 4, in assenza del ‘pendant’ *pukalatúí*, parrebbe indiziare che questa qualifica di M. Vestirikio astragga dall’ambito di attestazione rappresentato da Ab 1, Ab 4 e, quindi, s’inserisca a pieno titolo nella formula onomastica dell’A<sup>142</sup>. Il mancato riscontro di *prupukid sverrruneí* su Ab 2 non varrebbe a pieno titolo come argomento contrario all’ipotesi, dal momento che il sistema antroponimico sannita, quale risulta dalle fonti (non tutte di registro alto), si presta in genere a essere valutato potenzialmente ‘elastico’<sup>143</sup>; così la denominazione asimmetrica dello stesso M.V. in Ab 1, Ab 4 e Ab 2. Tuttavia, l’estraneità di ‘*prupukid sverrone*’ alla formula onomastica di M.V. si evidenzia da confronti interni tra i testi Ab. È appunto sul contesto che occorre riflettere; ‘*prupukid sverrone*’ non si rivela un dato accessorio, con opzione di denuncia in rapporto alla classe testuale, agli intendimenti di chi ne è investito ecc., bensì un titolo tecnico allegato a particolari situazioni di àmbito storico la cui notifica in atti ufficiali non sembra eludibile.

Venendo alla funzione ‘*prupukid sverroneí*’, sull’afferenza istituzionale della stessa non parrebbe che avanzino dubbi. Ab 1 la proietta nell’ambito del kombennio abellano e nolano, lo stesso in cui la situa Ab 4 che ripete per l’agente questa identica qualifica del Cippo, testualizzata in formula come denunciano struttura e lessico del relativo sintagma a unità abbreviate, *prupuk.sver.* (§ 3.2.3.).

Ab 1, Ab 4 contengono elementi d’ordine istituzionale che li differenziano da Ab 2. Ab 2 e Ab 4, benché intestati al medesimo personaggio e riferendone in modo univoco l’azione (*‘teremnaom’*), indicano l’A. con una formula onomastica e, nel primo testo, a tre elementi (*‘Maís Vestirikiis Mai.’*), in Ab 4 (e Ab 1) a quattro (*‘Maís Vestirikiis Mai. Sta.’*). Non è un caso; al secondo riscontro (duplice) è associato [+ *prupukid sverrone*] ~ [-*prupukid sverrone*] di Ab 2. Significherà che su Ab 1, Ab 4 la prosopopea onomastica dell’A., comprensiva dell’avonimico (forse un unicum nella documentazione sannita)<sup>144</sup>, non fosse (sol)tanto ostentata quanto funzionale al livello istituzionale dei testi (invariato, nell’essenziale, per Ab 4 rispetto ad Ab 1; sotto), di carattere ‘intertoutico’ (: kombennio abellano – nolano, § 2.2.2.) che si riflette da Ab 1 su Ab 4 ~ Ab 2, di attinenza prettamente ‘toutica’ (: abellana; § 3.2.2.).

M.V. su Ab 2, Ab 4 istituisce invariabilmente una terminatio; tuttavia, nel nuovo documento questa capacità giuridica fonda sulla duplice qualifica istituzionale dichiarata nel

testo: *prupukid sverrone* e *questore* (Abellano), identica a quella conosciuta da Ab 1. Ab 4, pertanto, è situato in un contesto storico sottoposto sia al *kombennio* abellano e nolano sia alla comunità abellana, entità giuridicamente distinte, rappresentate entrambe da M.V. La qualifica ‘*questore* (Abellano)’ si ripete ogni volta (Ab 1, Ab 4) in second’ordine per posizione di testualizzazione rispetto a quella ‘*prupukid sverrone*’ (: ordine inverso del *curus honorum* di magistrati Romani), a implicare, in parallelo, una scalarità tra le cariche denotate per origine istituzionale, statuto, campo d’attività e dignità di livello istituzionale (sotto). Diversa la situazione da cui emana Ab 2. Qui il personaggio assume la veste giuridica (‘*kvaístur \*abellans*’) richiesta dall’ambito istituzionale ‘abellano’ dell’operazione ‘*teremnatted*’; nel contempo, (anche) un’onomastica ‘*ridotta*’, adeguata al milieu locale, e, dunque, al (sotteso) messaggio propagandistico (*captatio benevolentiae*<sup>145</sup>) rivolto ai propri concittadini (nonché ‘*elettori*’).

Si può argomentare che l’investitura di M. Vestirikio a ‘*prupukid sverrone*’ nel *kombennio* di Ab 1 non dipendesse dallo stato abellano e non soltanto perché questa funzione è sprovvista della qualifica ‘*abellana*’, mentre la *questura* (di M.V.) lo è e proprio su Ab 1, dove (A 2-3) *kvaísturei abellanúi* occorre contestuale con *prupukid sverronei*; nel caso, una preterizione sarebbe del tutto improbabile in documenti di registro giuridico quali Ab 1, Ab 4 e considerata l’acribia delle annotazioni che troviamo sul CA. Se ne desume che *\*prupukid sverronei (abellanúi)* sia ipotesi inattendibile per *prupukid sverronei* di Ab 1, Ab 4 – dato testuale, quest’ultimo, che deve essere ritenuto, non eluso né ‘aggiustato’ nell’interpretazione. A confronto, la referenza istituzionale delle figure singole o collegiali che formano il ‘*kombennio*’ di Abella e di Nola, puntualmente indicata da Ab 1, parrebbe, secondo una notazione per sequenza decrescente, commisurata alla dignità degli intervenuti. Innanzi tutto si enuncia il nome di colui che è il *prupukid sverrone* (e, in parallelo, il *pukalato*), poi, il *questore* e il ‘*medís deketasis*’ dei quali è dichiarata l’appartenenza ‘*abellana*’ (A 2) ~ ‘*nolana*’ (A5), quindi (A 6-10) si evocano i legati Abellani e Nolani alla ‘convenzione’, ‘referenziati’ dall’atto istitutivo da parte dei rispettivi senati; questi ultimi tornano in causa (B 9-11) in quanto assegnatari della licenza ‘discrezionale’ per il *trebarakaom* a singoli cittadini della propria *touta* (§ 1.4.1.).

**4.1.1.** Dagli enunciati del CA testè richiamati guadagniamo informazioni di rilievo. Mentre per *questore*, *medix deketasio*, legati, assegnatari del diritto al *trebarakaom* è indicata la fonte istituzionale che li ha eretti o li erigerà, esplicita per legati e assegnatari suddetti, allusa dall’etnico per *questore* e *medix deketasio*, altrettanto non si dà in alcun modo per il *prupukid sverrone* e per il *pukalato*. Significherebbe presenze al *kombennio* individuate e, rispettivamente, non individuate sul piano giuridico per quanto concerne attinenza a una singola comunità ‘*anfizionica*’, attinenza che identifica le competenze cronotope del raggio d’azione delle suddette presenze. Per *prupukid sverrone* e *pukalato* la non testualizzazione di ogni riferimento che circostanzi questi istituti, non casuale (§ 4.1.), deve portare un senso giuridico istituzionale necessario, considerata la classe testuale dei documenti che li attestano; questo senso emerge proprio dall’informazione non selezionata (: etnico) che assume valore significativo perché si oppone alle cooccorrenze rimanenti di segno opposto. Da questa relazione cogliamo che tra il *prupukid sverrone*, il *pukalato* e, rispettivamente, Abella, Nola non corre alcun singolo nesso paragonabile a quello che lega il *questore* Abellano, il *medix deketasio* Nolano, gli ambasciatori richiamati dianzi agli istituti *toutici* dai quali provengono.



Se così, non c'è menzione nel CA di specifiche 'referenze' etniche (qui in valenza politica) sul prupukid sverrone e sul pukalato perché a questi non ne compete alcuna. In altre parole, il 'prupukid sverrone', non emana né da Abella né da Nola; non può che erigersi da un atto istitutivo partecipato unitamente da entrambe le città - vale a dire, dal loro kombennio che con identiche modalità e con pari effetti formali (sul piano giuridico, non sul riscontro funzionale) avrà eretto pure il pukalato', a meno che al prupukid sverrone non spettasse 'nominare' il pukalato<sup>146</sup> (?). Vorrà dire che 'prupukid sverrone' e 'pukalato' si qualificano di per sé; al proposito, informazioni esplicitate nei testi varrebbero zero, senz'altro perché l'uno e l'altro rappresentano funzioni conosciute (§ 3.2.3.), preesistenti all'occasione che, per noi, le documenta, di per sé non legate a particolari istituti (toutici o d'altro ambito); per concludere, prupukid sverrone e pukalato operano nel kombennio abellano-nolano dal quale, per esclusione (sopra), appaiono contestualmente istituiti.

Il prupukid sverrone e il pukalato - che in qualche modo e per aspetti da definire ma afferenti a piani istituzionali differenti andrà affiancato allo sverrone (sotto) - detengono, pertanto, funzioni apicali nell'ambito dell'assemblea 'costituente' del CA; così, questa, di diritto e di fatto, si troverebbe 'governata' da una sorta di coppia istituzionale (occasionale o no, 'legata' o no). In questo modo, l'attività del kombennio abellano e nolano parrebbe trasmessa a un organismo che la riassume e la gestisce suddiviso (almeno nominalmente) in due cariche, una per ciascuna comunità 'anzionica'. Se così, tale 'affidamento' si coagulerebbe, in buona sostanza, nelle mani di due degli intervenuti al kombennio stesso, per la parte abellana il 'questore abellano', per la nolana, il 'medís deketasis nolano'; parimenti, l'attività del kombennio ricadrebbe nella 'responsabilità' del prupukid sverrone e in qualcosa di differente affidata al pukalato - vale a dire, ancora su M. Vestirikio ('abellano') e su M. Loukio ('nolano'). Queste figure istituzionali sembrano lumeggiarsi a vicenda e realizzare un sottile parallelismo, da una parte, nell'ordine, con il questore abellano, con il meddís deketasio nolano, dall'altra, con i legati di Abella e di Nola presenti al kombennio del CA i quali, appunto, a diverso grado vicariano le rispettive comunità nell'assemblea costituente (§ 1.4.1.). Nell'eventualità, per questo tramite tornerebbe a serpeggiare in filigrana un 'dualismo' che pare riflesso in ogni evento relativo al complesso santuarioale di Ercole compartecipato da Abella e da Nola e, com'è da immaginare, per eredità del passato - un'eredità rivista e irrigimentata dal CA in normative attenuate sul piano della gestione del 'bene' rispetto al passato (conseguenza di una definizione 'aperta' del concetto di 'sacro' che abdica agli 'accessori'), (più) stringenti nella controparte delle normative giuridiche, secondo richieste dei tempi mutati e di sospettabili turbative in contesto (§ 1.2.), donde specifiche 'inalterabili' codifiche fissate nella charta del CA.

La funzione 'prupukid sverrone' emana dalla capacità giuridico istituzionale del kombennio di Ab 1 (§§ 2.2.1., 4.1.1.); poiché il livello legislativo è in mano a questo 'convento', insieme con la probatio delle 'cose' erette negli atti in cui si esplica il diritto legislativo stesso (cfr. *prúftú.set*, *ibidem*, 16 ecc.; § 4.1.2.), l'azione del prupukid sverrone<sup>147</sup> non può che esercitarsi su questa stessa materia - le 'pronunce' emanate dal kombennio, la messa in opera e la probatio delle stesse qualora soddisfino le normative erette dalla convenzione abellana e nolana (e 'altro'; § 5.3.1.2.). Vuol dire che le competenze sul sakaraklo (e attinenze) delle quali si occupa il Cippo, amministrato da due stati 'sovrani' in seduta congiunta e 'múíníkad

tanginúd', sono controllate dal prupukid sverrone. Su 'pukalato' (nome, funzione) e su altro ancora tornerò in occasione diversa; qui alcuni richiami a margine.

Vi sarebbe la percezione, da giustificare, che il pukalato rispetto al prupukid sverrone si trovi a un livello istituzionale di natura differente; già *sverroneí*, un deverbale formato come lat. *gluttō, -ōnis, blaterō, -ōnis* ecc., non è confrontabile con *pukalatúí* che, sebbene permanga oscuro nella morfologia della base<sup>148</sup>, e, quindi, nel lessico, è una formazione participiale anaptittica (da \**puklato-*). Un eventuale rapporto 'alter' del pukalato rispetto al prupukid sverrone parrebbe ammissibile esclusivamente per minore 'dignità' della qualifica di cui è investito, se confrontata con quella del prupukid sverrone - tenuto conto che prupukid sverrone e pukalato sembrano istituti attinenti ad àmbiti complementari, in primis perché la funzione 'sverrone', come proposta in queste pagine, non può essere né spartita né assistita (a parte eventuali dettagli operativi che non vale la pena richiamare); sotto.

Nel segmento che include *pukalatúí* (A1, A 4), questo si trova testualizzato con la stessa sequenza di posizione rispetto al precedente, dove compare *prupukid sverroneí*; in particolare, *pukalatúí* e *prupukid sverroneí* cadono in sedi simmetriche, immediatamente prima che sia indicata la magistratura domestica rivestita, nell'ordine, da M. Loukio, M. Vestirikio (cfr. A 4-5, 2-4). Con ciò diventa probabile che *pukalatúí* celi un tecnicismo istituzionale al pari di *prupukid sverroneí* e non solo; il pukalato non ha 'predicazione' (è 'nude dictus'), mentre lo sverrone si trova relazionato a 'prupukid'.

*Pukalatúí*, dunque, contestualmente non ha bisogno di connessioni 'esplicite' che in qualche modo lo 'definiscano'; è possibile che *pukalatúí* porti in sé la propria 'descrizione', al pari del lessico magistratuale senza rema. Ab 1 lascerebbe intuire nel pukalato colui che si trova a esercitare una definita funzione istituzionale la quale, per propria costituzione, 'necessariamente' si estrinseca in contesti variabili che di volta in volta 'implicitamente' la qualificano, né più né meno di quanto avviene per 'cancelliere', 'segretario', 'presidente' e simili. L'ipotesi darebbe senso in testo e contesto a una sorta d'isolamento in cui viene a trovarsi *puklatúí* (non descritto) rispetto a *prupukid sverroneí* e, per quello che può valere (?), negherebbe possibili attese in merito alla 'collegialità diseguale' nella magistratura sannita, prefigurate dalla letteratura antica<sup>149</sup>. Tali 'attese' non devono trovarsi caricate sul segmento 'prupukid sverrone questore (Abellano)' di Ab 1, Ab 4; osserviamo come i testi, che pure assegnano il duplice intervento del prupukid sverrone e del questore Abellano a un unico personaggio, lo riferiscono, tuttavia, in una sequenza che marca prupukid sverrone (in testa, come già detto) - del pari per pukalato e 'meddix' deketasio. Il CA non offre alcuna indicazione di 'collegialità' diseguale, dal momento che tutte le istituzioni di cui informa sono testualizzate con lessico differente, situazione piuttosto improbabile per un'unica carica (prupukid sverrone / pukalato) differenziata in livelli verticali; la 'disparità' (o come che la si voglia etichettare) della rispettiva pertinenza giuridica costituzionale e di quant'altro collegabile oppone ciascun istituto a ogni altro, 'prupukid sverrone' : 'questore Abellano' : 'pukalato' : "meddix' deketasio Nolano", quest'ultimo a 'prupukid sverrone', a 'pukalato' e così via.

Quanto alla sequenza cronologica tra le attività nel kombennio del prupukid sverrone e del questore abellano in relazione al kombennio del CA, è chiaro che una prima lettura del testo propone entrambe in sincronia, così riguardo a quella del pukalato e del 'meddix' deketasio<sup>150</sup>; inutile chiedersi ancora qui, pertanto, se la nomina a prupukid sverrone o a pu-

kalato esigesse di diritto il requisito di una magistratura toutica (§ 3.2.1.). Tuttavia, lo specifico àmbito storico di Ab 1, ancora eccezionale per il comparto italico, concede, bensì, che l'arrivo del questore abellano e del suo omologo nolano al kombennio precedesse (se non di fatto, di diritto – ovvero, in teoria), le rispettive nomine a prupukid sverrone, pukalato. Queste, come proposto, sono conferite dal kombennio in seduta congiunta, e, quindi, dai suoi componenti che vi 'convengono' e vi 'convengono' in quanto qualificati a 'convenirvi' da parte delle rispettive comunità 'anfizioniche' - tra loro, appunto, M. Vestirikio in qualità di questore Abellano, M. Loukio in qualità di 'meddix' deketasio Nolano; eventuali altri indizi (?) andrebbero forse in tal senso (§§ 5.2.2., 5.3.1.2.).

L'investitura a prupukid sverrone, pukalato, attribuita da entrambe le comunità in kombennio e, quindi, 'múíníkad tanginúd' (§ 2.1.3.), deve occupare uno spazio istituzionale di necessità non inferiore né paritario rispetto a quello di magistrati e legati (dei senati) toutici, vincolati agli istituti politici di pertinenza, peraltro già presenti nell'assemblea perché autori della suddetta nomina. Questa erige il 'prupukid sverrone', il 'pukalato' che, pur con incerto, oscuro rapporto tra le rispettive funzioni (e non tornerò oltre su questo 'dettaglio'), appaiono attivati per 'delega' ad agire super partes rispetto alle comunità in causa della cui 'convenzione' ricevono in qualche modo la 'guida' – se non altro, per quanto concerne il prupukid sverrone. Poiché l'azione del kombennio di Ab 1 non si limita a emettere delibere con effetto costitutivo di diritti e di 'cose' (§ 2.2.1. ), ma, come attesta Ab 4, ha competenza anche sulla loro esecuzione, ne deriva che il prupukid sverrone e il pukalato fossero istituiti oltre l'arco di tempo definito dalla definizione ecc. degli atti del kombennio, quindi, per il periodo necessario allo svolgersi dei preliminari (ispezioni sul complesso santuarioale del CA, controlli agrimensori sul territorio interessato ecc.) fino a definire, espletare, controllare ('approvare') ecc. la realizzazione materiale (con quanto collegato) delle delibere stesse, la redazione e archiviazione della charta che le contiene, la trascrizione monumentale di questa e la sua esposizione in un luogo di pubblica fruizione e frequentato, onde consentirne a chiunque una lettura agevole (cfr. SCB, spec. 25-27). D'altra parte, la materia di pertinenza del kombennio è comprensiva sia degli statuti sia della rispettiva attuazione - peraltro, non differenziati nella pertinenza istituzionale ma unicamente nella dimensione 'tempo - (e, nel caso) spazio' (§ 2.2.1. e qui sotto).

**4.1.2.** L'indagine sulla figura del prupukid sverrone si avvale oggi della disponibilità di Ab 4 accanto ad Ab 1. Il cippo minore conserva una terminatio particolare per essere correlata alle stesse funzioni dell'A. denunciate sul CA. L'indicazione prupukid sverrone, preposta ogni volta alla magistratura questoria di M. Vestirikio, acquisisce un senso giuridico istituzionale (come credo, sostanziale *in rebus*) di specifica pertinenza all'àmbito situazionale di entrambi i testimoni, dal momento che la censiamo ancora in un reperto di contesto locale – area abellana (§ 1.3.3.).

Il prupukid sverrone travalica l'àmbito della comunità cui si conforma la questura abellana che, da quanto 'noto' in merito a costituzioni italiche, appare magistratura 'ordinaria' vigente nella consuetudine degli affari interni di uno stato (qui) sannita (§ 3.2.2.) ; Ab 1 informa che il prupukid sverrone si applica alle delibere della convenzione abellana e nolana in merito al sakaraklo di Ercole úp slaagid (con relative pertinenze) e, aggiunge ora Ab 4, alle relative esecuzioni (nello specifico, di una terminatio) che forse (?) includono sottesi colaudi (sotto). Il prupukid sverrone di Ab 4, come in Ab 1 non altrimenti qualificato, detiene

le medesime attribuzioni con le quali opera nella convenzione del CA; queste hanno, dunque, necessità giuridica nel posizionamento del confine di Ab 4, diversamente che per l'altro di Ab 2 - e ciò orienta una spiegazione.

Data la classe dei documenti in oggetto, è lecito, quantomeno, ricavare dall'elaborazione testuale la sfera di pertinenza adeguata all'informazione trasmessa, univoca. Il prupukid sverrone interviene su Ab1, Ab 4 contestualmente con il questore abellano ma con diritto non omogeneo, bensì, prioritario rispetto a quest'ultimo (§ 3.2.2.) che, agendo senza interventi di altri, dimostra di operare *suo iure*, vale a dire, con le prerogative giuridico costituzionali della questura abellana e, nell'occasione di Ab 4, anche entro la tutta di propria pertinenza - da cui omissione dell'etnico, recuperabile dal contesto della terminatio (§ 2.2.2.). Questa, pur ricadendo su suolo di giurisdizione abellana, come rilevato dalla presenza del questore (Abellano), nel contempo esorbitava dal campo d'azione della questura propriamente abellana se esige (e in preventivo) le competenze del prupukid sverrone, competenze ricevute dal kombennio di Ab 1 (§§ 4.1., 4.1.1.). Le scarse ma essenziali informazioni di Ab 4 lasciano ricavare che tali competenze erigano l'imprescindibile preliminare che situa l'azione del questore (Abellano) e, data l'ideologia degli antichi, è da presumere che l'intervento del prupukid sverrone si attui 'utroque iure'. L'oggetto non può che trovarsi nell'esecuzione della contestuale terminatio da parte del questore che il prupukid sverrone lecita, tutela, garantisce sul versante giuridico religioso (§§ 4.1., 5.3.1.2.). Se il prupukid sverrone e il questore (Abellano) compaiono giustapposti negli statuti incisi su Ab 1 e nella terminatio di Ab 4, ne deriva che, pur attualizzando funzioni autonome l'una dall'altra, le stesse coesistono nell'applicazione storica (almeno in questi documenti che, per di più, danno entrambe nelle mani di M. Vestirikio) ma, conformi alla natura propria a ciascuna, proiettate a livelli distinti e scalari da cui, in parallelo, campi d'azione rispettivamente differenti, da riferire all'istituto che amministra il complesso santuarioale del CA e, nell'ordine, alla tutta abellana.

Più in generale, dalla giunzione di Ab 1, Ab 4 cogliamo attività necessarie a tradurre in contesto avvenimentale (quel)le delibere del kombennio che in qualche modo, fatalmente, finivano per lambire, se non per turbare, pertinenze giuridico istituzionali proprie a ciascuna singola comunità 'anzionica' (Abella e Nola). Dal momento che su Ab 4 non troviamo il prupukid sverrone + il questore (Abellano) e il pukalato + il medís deketasio Nolano a 'terminare' di conserva ma unicamente il prupukid sverrone + il questore (Abellano), parrebbe di arguirne come in ogni occasione il diritto 'comunitario' (del kombennio) e quanto inerente fosse in certo modo rappresentato (riassunto) attivato gestito dal prupukid sverrone<sup>151</sup>. In conseguenza, è da questi che dipende la 'licenza' indispensabile per procedere all'esecuzione delle suddette delibere da parte di Abella (: Ab 4) e, anche, di Nola per la parte assegnata alla loro competenza dal kombennio. La messa in atto delle stesse era spartita tra le singole comunità che, di volta in volta coinvolte da queste delibere, le espletavano tramite propri magistrati, gli stessi 'inviati' al kombennio (: Ab 1); per Abella, quindi, interviene il questore, come apprendiamo da Ab 4; in parallelo, il suo omologo avrà operato per Nola.

Nel rapporto tra il kombennio e il prupukid sverrone si raccolgono ulteriori problemi. Su Ab 1 il collaudo (*prúftú set*, A16) degli oggetti emesso *mú[íníkúd]*<sup>152</sup> *tanginúd* (*ibidem*, 15-16) attiene al kombennio del CA - ovvero, come proposto, previo assenso del prupukid sverrone che, quindi, in sostanza deteneva la capacità di consentirlo / negarlo. La probatio, infatti,

sembra concludere e, per antonomasia, rappresentare LA statuizione utroque iure; non va diversamente per le pronunce dell'organo deliberante del CA che, appunto, 'statuiscono'. Non è chiaro, però, se l'unica attività del prupukid sverrone conosciuta al di fuori del CA, testualizzata con *terem*. (Ab 4), includa l'appalto e / o il collaudo finale dell'opera; nella produzione epigrafica (italica-)sannita la casistica afferente non consente dati perspicui al proposito. L'appalto dei lavori conclusi dalla messa a dimora del cippo con Ab 4 parrebbe di competenza abellana, posto che proprio Abella era chiamata a gestire la zona correlata (*sub conditione*; § 3.2.2.), come fa chiaro l'intervento del suo questore. Tuttavia, è *terem*. che suggella Ab 4, non la probatio; il CP lascia intendere che la perimetrazione (lin. 4) di oggetti (qui 'vie') precede (come dovrebbe) i lavori veri e propri (lin. 10) e (come ovvio) la probatio (riferita nell'explicit del testo). Vale a dire, distingue la terminatio ecc. dalla probatio. I *teremenniú* di Ab 1, A15 sono esplicitamente 'approvati' con l'assenso della convenzione 'anfizionica' (nello specifico, in ordine al 'perimetro di confine', A 16-17<sup>153</sup>), mentre altrettanto non è puntualizzato per i termini che staíet sulla via mefia (B 31-32) - sebbene da tale atto ideologicamente non possa prescindere la statuizione 'staíet' per gli stessi, dal momento che questa non soltanto li 'situa' nel contesto fenomenico, ma li 'asserisce' sul piano giuridico istituzionale (§ 2.2.1.). L'impiego del tempo presente dell'indicativo sembra sancire qui una situazione riscontrata o innovata in praesentia; in ogni caso, quest'uso non esprime una mera presa d'atto, ma 'afferma' qualcosa che situa, appunto, a livello giuridico istituzionale 'sacro e profano' nello spazio e nel tempo, «l'indicativo è il DATO su cui non si discute»<sup>154</sup>.

La pronuncia 'staíet' sembra un modo di dare la probatio dalla quale si differenzia nella forma (: lessico), funzionale alla diversa implicazione attuativa dei rispettivi statuti. La *probatio* si realizza in *praesentia* dell'oggetto (come in A 15-16; cfr. *stait* di Sa 1), quandanche recepito dal passato (attualizzato), mentre l'istituzione di qualcosa può darsi nel presente (: *staíet*) e ancora per cosa già realizzata o prevista (programmata) eventuale, futura - è il caso, quest'ultimo, cui si riferisce *likítud* in Ab 1, B 10-11, dei regolamenti Cp 31-34, Sa 1 (A 19, 21), BR (12), UENALIAM (*scil.*, EITUAM) ... NI TA[G]A NIPIS PEDI SUAM. Istituzione e approvazione, dunque, possono anche implicarsi contestualmente a vicenda, ma a trasferire *ut sic* questa prospettiva su 'teremnatted' di Ab 4 assentirebbero unicamente le prerogative argomentate per il prupukid sverrone, l'equivalenza concettuale tra 'stare (eretto)' e 'approvare' nei passi legislativi (!) di Ab 1 richiamati sopra, la dipendenza programmatica giuridica attuativa di Ab 4 dal Cippo maggiore.

Per il rimanente, se in Ab 2 è un questore che 'teremnatted', non vi è indicata la probatio dell'opera né si conosce un suo 'omologo' italico che soscriva un collaudo senza intervento di altre istituzioni dello stato (cfr. Po 3, Po 10). Comunque, diversamente da Ab 1, nella documentazione epigrafica sannita la probatio concerne senza eccezione magistrati di un singola touta ed è indicata ogni volta (*prúfa-*) 'in chiusura' dell'iscrizione (- atto pubblico), nel segmento di norma riservato alla sottoscrizione magistratuale. Il cippetto di Abella non menziona alcun collaudo della terminatio che istituisce, benché vi intervenga il prupukid sverrone provvisto, sembrerebbe, delle competenze (: *serevkid*) del 'medís túvtíks púmpaiians' sul CP, dove (lin. 9-11) due edili *prúfattens*<sup>155</sup>. Per quest'aspetto, qui inerente, la disimmatura tra Ab 4, CP sembra palese; tuttavia, sarà da considerare come la prerogativa 'serevkio' appaia su entrambi i documenti (§§ 2.2.2., 5.1.) in quanto fornita e apportatrice di esito 'fausto',

pertanto, affermativo - direi intrinsecamente 'probatorio'. Una proposta da scandagliare oltre un banale cenno; coinvolge altri contesti italici tra i quali, per non allontanarci dalla Campania felix, Capua. Le iovile da questo centro indicano funzioni magistratuali con stimoli il cui modello ricompare nell'abellano *prupukid sverruneí* (§ 2.2.2.). È la presenza del *meddix* (: nome) che 'erige' le iovile 'sacrate' contestualmente, tanto che 'essere stato 'sacrato'', 'essere stato 'probato'', 'aver avuto luogo' (*fufens*) appaiono sinonimi, giacché da prospettive differenti denotano un risultato fattuale e istituzionale univoco, appunto per il passato. Diversamente, si trova 'sacrare' e la funzione del 'meddix' (: 'magistrato' senza nome) che potrebbe significare come la *probatio* (al pari dell'auspicio; § 5.3.1.2) pertenga al singolo *meddix* 'individuato' storicamente (: in possesso della magistratura). Ma l'abbozzo non può essere sviluppato qui; di seguito opportuni rilievi in merito a *serevkiid* e *imaden* del CP.

5.1. Questo a lin. 10 dà <*serevkiid.imaden*>; l'incisione del punto interverbale è prossima al peduncolo di Я, netta, allargata in superficie; le lettere della pietra sono accostate, ma la sequenza |.Я, ora in causa, di questa linea occupa uno spazio di uguale estensione rispetto a †Я su lin. 9 (Fig. 3). E tale riscontro (epi)grafico, mai discusso, confermato all'autopsia personale di numerosi studiosi fin dal XIX secolo, nonché alla mia, proviene da un documento ca. coevo con la serie Ab, inciso correttamente, con uso regolare dell'interpunzione interverbale. Il punto tra *serevkiid* e *imaden* entra in dubbio<sup>156</sup> dopo il recupero della lex di Rocca-gloriosa (TR) che porta *σερευκιδιμο* (A3), *σερευκιδιμαμ* (B6), collazionati con altri graffiti, da Crimisa, che recano *σακαρακιδ / ιμαι* (Lu 23, fittile, prima metà del III sec. a.C.), *σακαρακιδιμα[ι -?- ]* di Lu 24 (arenaria, III sec. a.C.). Non si vede, pertanto, come le attestazioni lucane, tutte da documenti in grafia continua, possano indirizzare ad assumere sul CP un'unità lessicale \**serevkiidimaden*, fronte a *serevkiid.imaden* del testo pompeiano - un'eventuale inferenza dai <dati (epi)grafici> delle iscrizioni lucane (sopra) e del CP sarebbe leggimata ad andare in senso contrario, privilegiando *serevkiid.imaden* di quest'ultimo.

All'argomento esterno si aggiunge che i segmenti degli enunciati con 'serevkiid' sembrerebbero funzionare alla stregua di sintemi, ma senza che siano lessicalizzati poiché un elemento non è fisso - (*serevkiid*) *imaden* (CP), '(σερευκιδ) ιμο / ιμαμ' (TR) e cfr. (*σακαρακιδ*) ιμαι (Lu 23), (*σακαρακιδ*) ιμα[ι -?- ] (Lu 24), mentre l'ambito d'impiego del sintagma manifesterebbe accezioni non del tutto sovrapponibili, ovvero, compatibili con un campo semantico 'largo' - giustificato sia dalla semantica di \**serevkiid*- sia dal suo sviluppo ('scivolamento') diacronico (§ 5.3.1.2.). Il lat. ha *imo-* (in agg.) e *-imo-* (suffisso); quest'ultimo compare in *uic-tima*, *sacrima* (FEST., p. 422, 5-11 L; PAUL.-FEST., p. 423, 1-3 L), formalmente non evidenti<sup>157</sup>, sebbene il contenuto sia circoscritto al lessico dei 'sacra' (: offerte rituali).

Nel CP il rapporto tra *íussu* (gli edili ricordati nominatim a linn. 1-2) e *medíkeís púmpaiianeís serevkiid (imaden uupsens)*, 'indicato' dalla sequenza *m.siuttiis m.n.púntiis m[?.] áidilis ... íussu ... ekass víass ... íní dekkviarím medíkeís púmpaiianeís serevkiid imaden uupsens íusu áidilis prúfattens* (linn. 1, 5-11) conduce a privilegiare l'azione degli attanti principali su quella dell'anonimo 'medix' pompeiano, peraltro, inserito in un inciso. L'autopromozione che ne risulta per i primi forse (?) non avrebbe avuto modo d'insinuarsi se *medíkeís púmpaiianeís serevkiid* di fatto non denotasse un intervento (*serevkiid*) in qualche misura quasi scaduto ad

automatismo burocratico ('prassi d'ufficio') tanto che ne è dichiarato l'autore tramite la 'funzione' (*serevkiđ*) di cui è investito e, quindi, senza nome. Questa prospettiva rimane del tutto opzionale dal momento che 'serevkiđ' del CP poteva esplicitarsi proprio tramite la meddicia, in una prospettiva storica che sembra confortata dalla situazione a Roma; gli studiosi ammettono che fosse una (particolare) investitura magistratuale ad attivare la capacità dell'auspicio pubblico<sup>158</sup>. Del resto, in età preannibalica la solidità dell'impianto istituzionale sannita trapela ancora dalle epigrafi di Capua (§ 4.1.2.) né la perdita dell'autonomia politica sembra scalfirne l'apparato<sup>159</sup>. Peraltro, con l'incremento dei dati sull'italico verificatosi negli ultimi decenni e con le conseguenti revisioni tuttora in atto, non sarebbero compatibili tesi e argomentazioni impostate su prospettive rigide, se non distorte, con il rischio di estremizzare le une come le altre. Sintomatico quanto si poteva rilevare a proposito di «*medikeis serevkiđ*» del CP, «un ἄπαξ che volentieri viene inteso come *iussu* o *auspicio*. Ora, se si pone mente al fatto che né altrove gli edili pompeiani né, più in generale, i magistrati minori osci prendono ordini dal *meddix* – essi agiscono o autonomamente o in conformità a decisioni di un'assemblea, non di un *meddix* -, allora è evidente che *serevkiđ* designa non un ordine, nel senso gerarchico del termine, bensì, piuttosto, un primato d'onore: la nostra scelta, cioè, va ad *auspicio*, ma non nel senso classico del termine – io non saprei nemmeno, del resto, se quei lavori stradali richiedessero veri e propri *auspicia* -, sì in un'accezione moderna e burocratica: lavori condotti a termine sotto gli auspici di sua eccellenza il *meddix*. Ci parrebbe, cioè, qui d'intravedere, sia pure con altissimo margine d'incertezza, una situazione del *meddix* sempre più sganciata da poteri reali e sempre più relegata in un ambito meramente onorifico»<sup>160</sup>.

L'enunciato *medikeis púmpaiianeis serevkiđ imaden uupsens íusu áidilis prúfattens* (CP, linn. 9-11; § 3.2.3.) non pare così trasparente come desidereremmo<sup>161</sup>, senza tacere che le nostre 'preconoscenze' inclinerebbero a riferire *medikeis púmpaiianeis serevkiđ* anche a *prúfattens* e non soltanto a *imaden uupsens* (: lat. *substruerunt*)<sup>162</sup> 'fecero dal fondo', *scil.*, 'provvidero della massiciata' tutte le vie elencate in precedenza (linn. 2-10). Come che sia, senza concedere il dubbio «se quei lavori stradali richiedessero veri e propri *auspicia*»; un testimone inoppugnabile proprio da Abella, nella fossa rituale presso il cippo con Ab 4, comprensiva di una tibia umana, del pari lo strato di fondazione della massiciata della via Campana (od. via Portuense, km 17.500)<sup>163</sup>. Le prescrizioni 'religiose', tradotte nel processo storico da atti codificati (liturgia) quasi onnipresenti nella quotidianità degli antichi, paiono sopravvivere pure in età orami 'laicizzate', 'almeno' nella forma - se tali sono da intendere espressioni materiali niente affatto 'formali'. È poi ben documentato che una tradizione culturale (qui indigena) si trova iperconnotata quando ormai scaduta o in procinto di esserlo, quindi, nei simboli della sua rappresentazione<sup>164</sup>.

**5.2.1.** La *terminatio* di Ab 4 è normata da uno statuto giuridico particolare che esige alcuni rilievi ben retribuiti; è sottoposta all'intervento del *prupukid* sverrone, quindi, agli statuti di Ab 1, ma ricade nella disponibilità giurisdizionale di Abella esercitata mediante il questore M.V. Se ne può dedurre che la particella perimetrata con Ab 4 sia stata confermata / attribuita ad Abella per delibera del *kombennio* di Ab 1 da cui, tagliando ipotesi arzigogolate, capacità giuridica alla stessa di 'disporne' previo intervento del *prupukid* sverrone – documentato, appunto, da Ab 4. Questo cippo presenta chi sancisce la *terminatio* come *prupukid* sverrone ancora prima che que-

store (Abellano), Ab 2 qualifica l'agente soltanto *domi* magistrato (questore); le perimetrazioni di Ab 4 e di Ab 2, dunque, non si equiparano nel significato giuridico istituzionale. Ne consegue la ricaduta dell'oggetto delimitato dal questore di Ab 2, senza intervento del prupukid sverrone, nella piena esclusiva disponibilità giuridica di Abella; in territorio, pertanto, indipendente dalla charta di Ab 1, (o dalla stessa asserito) d'incondizionato diritto abellano (§ 2.2.1.).

Con la scoperta di Ab 4 possiamo trarre qualche ulteriore informazione sul contesto situazionale del supporto e, quindi, sulla particella 'terminata' da Ab 2. Il sito da cui proviene il cippo non è stato reso noto (§ 0.), tuttavia, la non menzione sul relativo testo dell'oggetto terminato denuncia compresenza 'testo : contesto' (HIC), a ribadire quanto intuibile da analogo riscontro per l'etnico dell'attante (§ 2.2.2. ). L'inferenza è di qualche interesse; consente di aggiungere qualche dettaglio sul versante storico locale della terminatio di Ab 2, sottraendone non soltanto i risvolti giuridici ma pure la collocazione fisica alle delibere del kombennio abellano-nolano. Per conseguenza, le zone rispettivamente interessate da Ab 2 ~ Ab 4 si trovavano rispettivamente distinte non soltanto per statuto istituzionale ma anche per giacitura areale - in distribuzione complementare sul terreno; questo non comporta necessariamente distanza né discontinuità areale tra le particelle contrassegnate da Ab 2, Ab 4.

**5.2.2.** Riassumendo, M. Vestirikio concentra su di sé un'attività istituzionale che troviamo esplicita in due occasioni ('cose') differenti per diritto e contesto; l'una di carattere 'sovranazionale' (prupukid sverrone) - testimoniata sia nel kombennio di Abella e di Nola (Ab 1), sede che detiene la giurisdizione sul sakaraklo úp slaagid intestato a Ercole (§ 1.1.) sia in una terminatio (Ab 4) - l'altra (questore) di pertinenza toutika (Ab 2), relativa alla comunità di Abella da cui promana la magistratura stessa, l'unica di cui rimane memoria sul cippo disperso mentre in Ab 1, Ab 4 appare 'subordinata' alla prerogativa prupukid sverrone sancita dal kombennio (§ 5.2.1.).

A quanto è dato comprendere, l'azione del prupukid sverrone partecipa di un'attitudine puramente istituzionale (: Ab 1) e di una 'interfaccia' esecutiva (Ab 4), comunque, ogni volta in contesto 'internazionale' ('anzifionico'). Non sappiamo se un siffatto duplice contesto operativo dipenda dall'accidentalità delle testimonianze pervenute, oppure se debba considerarsi connaturato alla funzione 'sverrone', ipotesi al momento indiziata dai riscontri disponibili - che condizionano l'argomentazione.

Credo che al prupukid sverrone competa l'autorità di 'visionare', autorizzare, controllare (o simili) e, quindi, 'orientare', gli ordinamenti emanati dalla charta riprodotta su Ab 1 e la rispettiva messa in opera (Ab 4). L'applicazione storica di questa funzione incide, nel particolare ambito avvenimentale in cui ricade, caratterizzato dalla compresenza di due comunità, pure su ordinari istituti toutici ai quali sembra anteporsi - a giudicare dalla sequenza di testualizzazione 'prupukid sverrone questore' su Ab 1, Ab 4. Questa 'precedenza' sarà da interpretare come 'guida' super partes preordinata a ogni attività della convenzione di Ab 1 che, in ultima analisi, pare gestita dal questore Abellano, dal meddix Nolano 'delle decime', dai legati di Abella e di Nola.

Dal momento che il prupukid sverrone e il pukalato sembrano depositari di un ruolo apicale rispetto al kombennio, portando agli estremi la proposta gli stessi diverrebbero responsabili anche della propria rispettiva (auto)investitura (§. 4.1.1.). L'antinomia non si dà,



perché annullata da un correttivo; la creazione di queste figure istituzionali s'impone come premessa all'attività del kombennio. Non sarà superfluo richiamare quanto notato a proposito della costruzione con 'forma impersonale del verbo + dativo' in A 2 del Cippo di Tortora: comunque si possa ricostruire questo enunciato (lacunoso), nell'autorità da cui emana il «decreto» s'individua «un organo politico della comunità» oppure «un organismo rappresentativo della comunità nell'interesse della comunità stessa»<sup>165</sup>.

L'osservazione può contribuire a tratteggiare l'ambito di pertinenza dell'istituto rappresentato dal prupukid sverrone. Questi, come avanzato, emana dal kombennio per un (auto)governo che lo garantisca nel consenso degli dei – che significa lecitare l'operato dell'assemblea del CA 'utroque iure'; tradotto in concreto, tutelare l'esito positivo e, anzi, 'fausto' dell'attuazione, dell'imposizione in contesto del progetto - dal momento che è (pre)definito 'concorde' con la volontà divina. Nell'ideologia degli antichi la *conditio sine qua* non di ogni 'felice' attività umana discende dall'assenso degli dei consultati al proposito da chi deteneva gli auspici; con ciò non intendo affacciarmi sull'auspicium romano e italico che vanta una ricchissima letteratura nota a chi sia interessato all'argomento; mi limito a rilevare quanto, a mio modo di vedere, può concernere l'argomento qui in causa.

Se è banale citare il previo assenso divino all'operare umano ricercato dalle società antiche, il riscontro di questa 'religio' non esenta il comparto italico che annovera soprattutto testimonianze di ambito pubblico; tra queste, sia l'intestazione del BR, AISOS PACRIS, uno stereotipo parallelo a (lat.) *dii propitii*, (gr.) *τύχα θεῶν, ἀγαθῆ τύχη* della cui diffusione testimonia AISOS PA(CRIS) di Fr 12 (sors o pendaglio profilattico), la preghiera *ŚERFE MARTIE PRESTOTA ŚERFIA ... TURSA ŚERFIA ... FUTUTU FONER PACRER PAŚE UESTRA POPE TOTAR IIUINAR TOTE IIUINE etqs* (TI VI b 61-62) ecc. Anche l'azione del (prupukid) sverrone si esplica in ambito pubblico, nello specifico, giuridico amministrativo (la convenzione del CA), con finalità non dissimili confronto alle formule testè richiamate; si aggiungono (o) *σερφια, σερευκιδ, serevukid* e altro (§§ 5.1., 5.3.1.2.) contribuendo a delineare nella figura dello sverrone colui che assicura la 'pax deorum' sulla convenzione abellana - nolana dalla quale, evidentemente, è stato 'eretto' (eletto, chiamato). 'Se' così, potrebbe ripensarsi la presenza al kombennio del CA di magistrati di Abella e di Nola, di legati da parte dei senati di queste comunità; i questori di Roma erano di rango senatorio come d'ordinario i legati (ambasciatori) civili della stessa (§ 5.3.1.2.), ma procedere ut sic e senza adeguate competenze a interrogarsi su questioni collegate diverrebbe aleatorio e metodologicamente scorretto.

**5.3.1.1.** Le acquisizioni delle ricerche in atto sui testi monumentali di Abella conducono ad accantonare il nesso imposto dalla vulgata tra *prupukid* e il presunto contenuto del CA (§ 1.3.2.), incartato in speculazioni talvolta fantasiose sull'*ante quem* storico da cui procederebbe il documento, fino all'accavallarsi di congetture sulla valenza istituzionale di 'sverrone'. Il testo non consente, ma «L'impasse è alla base e consiste nel fatto che il valore di *sverrunēi* sia stato ottenuto mediante etimologia che, come tale, ha solo valore indicativo»<sup>166</sup>.

É chiaro, pertanto, che l'analisi formale del segmento '*prupukid sverrunēi*' (Ab 1, Ab 4) necessita di essere riposizionata. Si può partire da *prupukid*.

L'opinione tradizionale scompone *prupukid* in un composto 'trasparente', *pru-puk-id*, abl. di \**pro-pak-jo-*, un tema in *-jo-* (*-jōn-*)<sup>167</sup> o in *-u-* con *-id* secondo i temi in *-i-*<sup>168</sup>; *-puk-* si trova poi con-

nesso a *\*pāk-*. Questa proposta su *prupukid*, benché più volte avanzata<sup>169</sup>, non ha superato difficoltà morfonologiche che si complicano partendo dal doppiante *\*pā(n)g-* di *\*pāk-*: *°pukid* mostra *-k-*, non *-g-*, la semantica delle forme basate su *\*pā(n)g-* «*désigne surtout un acte physique*»<sup>170</sup>. In ogni caso, occorre giustificare *°pukid* con *-u-* non apofonico < *\*pa-*, *-id* per 'atteso' *-ud* (sotto).

Sporadiche vocali interne oscurate dell'italico suggerirebbero *°puk-* con /u/ succedaneo di un suono breve ([a]) davanti a oclusiva sorda, pertanto, realizzato [-teso] che in altre condizioni. La differenza rispetto a u. PACER (TI VIIa 50 ecc.), sann. FACUS (TB 30), *aflakus* (linn. 10, 11 di TD, tra fine IV sec. a.C. e inizi del successivo<sup>171</sup>), dove il fenomeno è assente (almeno a quanto rilevabile dalla grafia), non sta nel contesto fonetico (prossimità con velare e / o labiale)<sup>172</sup> ma nella struttura sillabica delle parole. U. PACER, sann. FACUS sono bisillabi con *-a-* (/ā/) in protosillaba; si potrebbe allinearvi *aflakus*, se compattato graficamente - posto un corrispettivo [A || f(/ff)laku] o simili. Sann. *aflukad* (TD, lin. 3), *prupukid* (: u. PACER, ma cfr. sotto), PRAEFUCUS di TB 23 (: sann. FACUS), trisillabi (la vocale mediana non sarà di restauro grafico<sup>173</sup>), mostrano il suono 'turbato' in seconda sede dove la vocale (atona) tende a scomparire, come mostra αϖ(V)ΚΕΙΤ (Lu 13, Tricarico, III sec. a.C.). Sembrerebbe, dunque, che in *aflukad*, *prupukid* *\*-a-* interna divenisse [+rilassata] cambiando timbro, in parallelo con antica *\*-ā# > sann. -ú# = [o] / (>) -u# = [u / u°]*.

L'etimologia vulgata di *prupukid* non dà una semantica soddisfacente, commisurata all'enunciato *prupukid sverruneí* in cui compare il termine. «Da [scil., in *prupukid*] eindeutig ein Kompositum vorliegt, ist vielleicht an den ererbten Typus komponierter Possessivkomposita lat. *inermis*, griech. *ἀνακλις* zu denken». Per conseguenza, *\*prō-* darebbe a *prō-pāki-*, in parallelo con composti del tipo lat. *prō-clivis*, ca. il senso «„mit einer Vereinbarung in Aussicht“» e «Da das Adjectivum nicht mit dem Titel selbst kongruiert, ist eine Ellipse *\*sverruneí prupukid X*», dove «X aus dem Wortfeld „Befugnis, Vollmacht“ stamm. Der genannte Beamte besäße demnach die Möglichkeit, Verträge selbständig abzuschließen»<sup>174</sup>. Da questa rivisitazione ricaviamo un dato importante, l'uso avverbale di *prupukid* (abl.) in senso attributivo che troverebbe un possibile parallelo in locuzioni cristallizzate del tipo (lat.) *bis*, *iterum consul* ecc. L'ipotesi tradizionale su *prupukid* non regge, dunque, all'analisi linguistica che pure l'aveva individuata; è possibile saggiarne altre o riformularla secondo semantiche che soddisfino i requisiti contestuali di *prupukid*. Tra i lessemi formati dalla radice *\*pāk-* affiora con u. PACER (e PACA, 'gratiā' TI VIa 20), pel. PACRIS (Pg 9) marr. PACRSI (MV 1), marso PACRE (VM 5) un'antica tradizione italica, dove it. *\*pakri-* 'ben disposto', 'propizio' appartiene alla lingua religiosa (formulari). È difficile, pertanto, che i derivati di *\*pāk-* rappresentino un umbrismo in latino dove questa famiglia lessicale subisce un'evoluzione semantica che l'indirizza al campo del diritto (privato); trovare in Plauto locuzioni standardizzate con *pactō* in valore 'a questo modo'<sup>175</sup> implica in diacronia una semantica del termine ormai usurata dal diffuso impiego burocratico, appunto, come tecnicismo giuridico ('civile')<sup>176</sup>.

In *prupukid*, hapax, emerge un composto con *pru-* la cui struttura non appare del tutto isolata in sannita, ma arieggia il lessico magistratuale di Bantia, '*prumeddixud* (TB, 13-15) : lat. *proconsule'*, 'bant. *praefucus* (*ibidem*, 23) : lat. *praefectus*' (§ 2,1,2). L'uso testuale di *prupukid*, consentaneo con il sintagma '*prupukid sverruneí*' in cui ricade (Ab 1, Ab 4), sta per un valore avverbale, che potrebbe essere definito ulteriormente. Una segmentazione di *prupukid* che vi riconosca un composto con la preposizione (sann.) *pru-* (< *\*prō*<sup>177</sup>) = lat. *pro-* (/ō/) e suffisso

di ablativo (*-id* <\*-*ed*; cfr. sann. AMPRUFID, alat. RECTED ecc.) può condurre a una proposta alternativa rispetto a quella corrente.

L'analisi formale individua in *prupukid* una formazione con *-puk-* che scopre il tema del pronome relativo italo, \**pu-* (cfr. sann. *pui*, bant. *poizad*, u. *puri* e così via) + *-ke-*. La struttura della coda di *prupukid* ribadisce l'italicità dei materiali con cui è costruita la parola; nella stessa si colgono 'incongruenze' morfologiche discusse di seguito. *prupukid* ha omoteleti in σακαρακιδ (Lu 23, Lu 24; § 5.1.), negli allografi σερευκιδ (TR, B 6, parzialmente restituito in A 3<sup>178</sup>), *serevkiđ* (Po 1, lin. 10) ecc., dove *-id* non è l'uscita 'regolare' per questi temi in *-(i)ō-* del sannita, indiziata da *-ud* (*-úd*) secondo la percentuale statistica dei riscontri su cui fonda il presupposto dell'anomalia che nella manualistica connota questo tratto 'italico' nell'uscita di forme nominali in *-(i)ō-*. Accanto vi sono riscontri che possono concorrere a recuperare la ratio di un sistema morfonologico per sé poco evidente<sup>179</sup>, apparendo disgregato nelle attestazioni e, di conseguenza, anche non riconosciuto piuttosto che frainteso. Riscontri del tipo sudp. *atím* (Sp AP 3), u. *tenzitim*, TESEDI (TI Ib 6, VIb 46), *terti* (*ibidem*, IIa 28), *pakim* (TD), *stenim* (Cm 13, Cuma, fine II sec. a.C. - inizi del successivo), ΣΤΑΤΙΥ (Lu 46, Laos, 325-300 a.C.), MEDICIM (ntr.) 'meddicium' (TB, 30, 31, 33) e *medikid* (lin. 3 di VE 88 B = Cp 34<sup>180</sup>, Capua, 250-200 a.C.) ecc. non danno tanto irregolarità nella declinazione dei temi in \**-iō-*, quanto, piuttosto, l'emergenza di un'alternativa (ri)modellata sul nominativo (*-is*, *-ís* < \**-iōs*) e, dunque, senza vocale tematica (cfr. o. *famel* < *famelos* : 'lat.' *famulus*, normalizzato), che (soprav)viveva accanto a quella 'codificata'. C'è in italo una solidarietà strutturale entro questi affissi nominali che si presenta giustapposta a quella impostasi nell'uso e, dunque, aliena dal farsi giustificare con il ricorso disomogeneo a incroci / attrazioni / rifacimenti analogici. Si coglie qui una compattezza 'di sistema', per quanto residuale; le forme analogiche sul nominativo consentivano una migliore coesione ('trasparenza') del paradigma propiziandone l'automatismo mnemonico<sup>181</sup>. La situazione sembra piuttosto antica<sup>182</sup> e diffusa; PAUL. - FEST., p. 92, 1 L informa, «*Im ponebant [scil., antiqui<sup>183</sup>] pro eum, a nominativo is*», dove 'lat.' *im* = sic. *im* (VE 515, Adrano, VI sec. a.C.<sup>184</sup>). I sintagmi σακαρακιδ, σερευκιδ, *serevkiđ*, *medikid*, richiamati sopra, consentono di riconoscere in *-kid* di *prupukid* un affisso in gutturale (\**-ke*) di astratti in *-(k)-iō-* piuttosto che in *-(k)-i-*<sup>185</sup>.

In sannita questo grammema si trova usato anche con valore avverbiale (*ekss*, *ekum*, lat. *sic*, *ecce* ecc.) e appare produttivo nei pronomi dimostrativi dov'è in enclisia (sann. *eksuk*, EIZAC, cfr. marr. ESUC, u. *esumek*, lat. *hic* e così via). L'impiego di *-k(e)* epidittico mostra particolare sviluppo in italo<sup>186</sup>; in latino entra come elemento fisso nella famiglia di *hīc*, mentre nello standard forme come *istīc*, *illīc(e)* non hanno la regolarità di *iste*, *ille*, *tum* / *tunc* e forse adombrano arcaismi. Lat. *-c(e)* rafforza parole poco 'stabili' per essere formate da una breve sequenza di fonemi né, al pari di quanto avviene per it. *-k(e)*, lo notiamo nei pronomi relativi dove l'eccezione parrebbe giustificata per semantica; pertanto, censire questa particella in formazioni quali lat. *cuiusce* (*cuiusce modi*)<sup>187</sup> richiede una spiegazione. Il termine, formato come *eiusce*, si segnala nei retori di età antoniniana, per sé indizio di 'preziosità' lessicale raccattata dai 'veteres', così nell'arcaizzante Frontone<sup>188</sup>, nel calderone di arcaismi e volgarismi di Apuleio<sup>189</sup>. La postposizione, documentata in italo e in latino, in età storica caratterizza una tendenza propriamente italo (cfr. sann. *múnikúm-* ~ lat. *commune*, sudp. *mefiín*, *postin* = sann. *pústín*, sab. POIMUNIEN, u. *arven*, sann. *maamiieise*, σουφεν μεδδικεν ecc.) che

agisce fissando la particella al sintagma cui è posposta - come abbiamo visto anche nel caso del pronome dimostrativo (sopra). Ma sann. EXEIC 'in hoc', EXAISCEN 'in hisce' portano forme di casi irrigiditi nei quali la semantica dell'enclitica -C(-), da \*eko / \*ko, ormai vuota, funziona da rafforzativo e può amalgamarsi anche con il pronome relativo (: lat. *cuiusce*).

Esiste forse la possibilità di prospettare la giunzione tra questo stadio lessicale e il suo antecedente se consideriamo che i deittici veicolano il riferimento tra enunciato e contesto, riferimento che l'italico dà anche con l'anafora 'implicita'. Il dimostrativo 'HIC' si scambia di sede con l'argomento che, premesso al deittico, rimane come 'nome cartellino', così *aasas ekask eestínt* (TA, B 1) per \**aasas* (di B 2-19, *pús set* negli *statús pús set húrín kerríiín* di A 1-16) || *ekask (aasas) eestínt'* della comunicazione in praesentia. Analoga situazione 'espressiva' soggiace a *statús pús set (ibidem, A 1)* dove con il formatore non testualizzato, perché anaforico, la deissi è caricata sul pronome relativo che 'assorbe' il dimostrativo: \**(eksúsk) statús pús set'*. D'altra parte, se il sintagma *eítiuvam paam ... eísak eítiuoad* (Po 3, Pompei) soddisfa richieste contestuali di (iper)marcare l'argomento (da cui prolessi del relativo), risulta pure scorretto, perché ristrutturato da un sottostante implicito (per quanti al corrente della situazione<sup>190</sup>) \**íak eítiuvam paam etqs*. Qui cogliamo la funzione propria al deittico 'is' ('*ea*') che è di relazionarsi con '*qui*' ('*quae*'); la correlazione tra i due termini appare così stretta da indurre quasi ad assumervi una sorta di 'coppia legata'. Proprio questo nesso riporta a *cuiusce* (sopra); un composto a 'pronome relativo + *-ce* 'dimostrativo'' nel quale le unità appaiono distribuite con la stessa sequenza di '*paam ... eísak*' nel sintagma ora mostrato. Il modulo, specifico dei testi cancellereschi e giuridici, è diffuso nel latino arcaico e classico, ma parrebbe indiziato dai segmenti  $\pi\upsilon\sigma\mu\omicron\iota$   $\alpha\upsilon\nu\omicron\iota$  del CT (A 4),  $\pi\omicron\upsilon\sigma$   $\mu\epsilon\delta\delta\epsilon\varsigma$  della TR (B 7); da qui, «Il fondato sospetto che questo uso fosse comune alla sintassi non solo latina, ma anche italica e che, nell'una come nell'altra tradizione, abbia trovato terreno elettivo nella lingua giuridica»<sup>191</sup>. Tirando le somme di quanto fin qui argomentato, direi che forse vi sarebbe spazio per opinare il comparto linguistico culturale responsabile, forse, di aver irradiato lo stilema a prolessi del relativo, lo stesso ambito dal quale saranno filtrate le premesse per lat. *cuiusce*<sup>192</sup>.

**5.3.1.2.** '*prupukid sverrone*' (Ab 1, Ab 4) conserva un sintagma costruito con materiali di morfologia e di lessico italici - sotto per *sverrō(n)-*; l'intrinseca semantica 'in relazione con' di *pru-* (§ 2.1.3.) suggerisce in *prupukid* la variabile dell'enunciato '*prupukid sverrone*', che, funzionando come 'complemento circostante' (§ 3.2.3.), ha bisogno di essere completato, appunto da *sverroneí*. L'uso testuale di *prupukid*, consentaneo con il sintagma in cui ricade, sta per una funzione avverbiale non definibile con i dati acquisiti, insufficienti per un termine hapax. *prupukid* circostanza 'sverrone' (§ 3.2.3.) in (co)testi diversi (Ab 1, Ab 4) con i quali deve congruire - ma 'indirettamente' giusta che non ne dà la premessa, l'intestazione (vs. TA, A-B; MV 1 ecc.). Sarà vettore, pertanto, di una valenza specifica (non banale: 'quale', 'in quanto', 'come' o simili), forse afferente alla sfera religiosa (: 'con il favore degli dei' ecc.) come si ricaverebbe da composti italici a base \**pāk-* (§ 5.3.1.1.).

Passando alla seconda unità del sintagma '*prupukid sverrone*', richiamo una considerazione dianzi affacciata (§ 2.2.2.). Dal momento che l'operato dello sverrone pare conformarsi, secondo ipotesi, a una sorta di 'garanzia vincolante preordinata' in ordine a delibere (le costituzioni di Ab 1) e alle rispettive messe in atto (il posizionamento di termini nel caso di Ab

4), il campo semantico di \**sverrō(n)*- indirizza a \**suer-* / \**ser-* / \**uer-*<sup>193</sup>, una radice polimorfa con succedanei delle forme \**s-* caratterizzati in italico e in latino nel lessico del settore 'auspicale' (e, quindi), 'giuridico'<sup>194</sup> (sotto). Se nel contesto di Ab 1, Ab 4, 'sverrone' denota chi è investito di un'attività in campo istituzionale (§ 4.1.1.), ancora a quest'area indirizza un corradicale di *sverrunēi*, *sereukid* (sotto) da un tema \**seru-je/o-kjo-* (> \**seruikid* > \**sereukid*)<sup>195</sup>. Puntuali riscontri dall'Italia antica consentono qualche illazione sull'evolversi in diacronia del nucleo semantico di pertinenza riferibile a questa famiglia lessicale.

Dalle TI spunta, tra l'altro, SERITU (TI VIa 11 ecc.), 'faccia la spectio', AUEIS ASERIATER (*ibidem*, l.c., 1), 'coll'osservazione degli uccelli'. Il tecnicismo auspicale (*a*)*seri-* (>*ī*<) si confronta con (o)σ<sub>ε</sub>ρ<sub>φ</sub>ι<sub>α</sub>[ ] del CT (A5), lat. (*ob*)*servō* (cfr. «*secundam solus avem servat*»<sup>196</sup>, «*auspicia servanto*»<sup>197</sup> ecc.), l'anapittico σ<sub>ε</sub>ρ<sub>ε</sub>υ<sub>κ</sub>ι<sub>δ</sub> censito in un testo giuridico quale la TR e 'gemello' di *sereukid* del CP (lin. 10) che rinvia a una competenza del meddix tutico Pompeiano preliminare alla costruzione di alcune vie realizzata *imaden* da due edili e, forse (?), al collaudo delle stesse (§ 5.1.). Qui, come nel bronzo lucano appena richiamato, la valenza di *sereukio-* (§ 5.3.1.1.) sembra scivolata in un campo semantico che media le valenze specifiche dell'auspicio con il loro portato in specifico contesto 'politico' (secondo parametro romano l'«imperium»<sup>198</sup>). A questo stadio la valenza significativa della parola pare indirizzata a un concetto riassumibile, all'incirca, con 'la capacità auspicale e giuridica' su qualcosa, quindi, attribuendo a chi è insignito del *sereukio* la facoltà di assicurare la correttezza in ambito sacro (*scil.* il gradimento, l'assenso da parte degli dei) di azioni e / o cose, che significa sovrintendere / indirizzare / ordinare / controllare l'esecuzione delle stesse<sup>199</sup>. Lo squarcio di TAC., *ann.*, II 41, 1, «*ductu Germanici, auspiciis Tiberii*», sintetizza il rapporto tra 'fare' e 'auspicare' che l'A. dà in scala diretta (forse in polemica antitiberiana) e, dunque, invertendo il prius storico ('auspiciis') con il post che fonda ('ductu'). Il contenuto istituzionale degli auspicia di Tiberio si contrappone alla guida del nipote e figlio adottivo nel vittorioso confronto con una coalizione di Germani (16 d.C.) che (*ibidem*, 18) vede Tiberio (assente) acclamato '*imperator*' sul campo dall'esercito di Germanico che comandava le truppe. Detenere gli auspicia significa disporre del consenso divino e, dunque, dell'assoluto controllo - responsabilità sulla situazione in tutte le fasi del suo svolgersi, dalla prescrizione alla messa in atto all'epilogo. A sann. *sereukio-* sembra corrispondere la capacità di mediare in positivo tra divino e umano, di tenere l'acquisito ('osservato') assenso ('concordia') degli dei, necessaria preconditione per il 'felice' esito delle cose umane, denunciato da marr. 'aisos pacris', fren. 'aisos pa(cris)', lat. 'dii propitii' ecc., premessi alla sanzione di atti giuridici fondanti (§ 5.2.2.).

Se per il CA e per il CP questa proposta debba limitarsi o no a un aspetto puramente formale, quasi ciclado da una 'premessa' all'operare umano ormai svuotata di contenuti e finanche non più intesa nell'accezione specifica, dovrebbe rispondere l'assetto dell'ambito storico corrispettivo alle testimonianze epigrafiche, indisponibile. Per il rimanente preme ribadire (cfr. al § 5.1.) che le formule "*alicuius' sereukid*", "*M.V.' sverrone'* si equivalgono concettualmente, si corrispondono nella designazione del referente (almeno *uupsens* nel primo caso, *kumbened* nell'altro), si differenziano nei moduli con i quali sono testualizzate - onnipresente filtro della scrittura fossilizzata che media l'interpretazione e, come per lo più, devianandola dalla linea 'progettualmente' a perpendicolo dell'escavo esegetico. Si può ancora osservare che, se gli auspicia di Tiberio, quali tralucono dallo stralcio 'annalistico' mostrato

sopra, non paiono rapportabili, almeno in rebus, con 'medikeís púmpaiianeís serevid', è pur sempre per un tramite auspicale che due edili sono autorizzati ad eseguire, quantomeno, interventi infrastrutturali. Se è questa la situazione rappresentata per l'ultima età sannitica di Pompei dal CP, quella ca. coeva di Abella non sarà stata troppo dissimile. Lo sverrone di Ab 1, Ab 4, una figura istituzionale arrivata per caso fino a noi da un misconosciuto centro italico di ha 25, 'appare' insignito, nei termini (italici-)sanniti concessi dall'età sua al contesto avvenimentale, del corrispettivo degli auspicia romani di Tiberio: questi nei confronti delle imprese (affidate) alla guida di Germanico, l'altro rispetto alle iniziative legislative ed esecutive del kombennio abellano-nolano.

Lascio volentieri ad altri argomentare se, trovando 'serevid' nella pertinenza di un magistrato (CP) e lo sverrone che è questore (CA), possa valutarsi o no l'opportunità d'indagare un eventuale 'nesso' tra l'auspicio in mano a singoli che sono magistrati della tutta, i cui cittadini li hanno eletti (generalizzando le scarse disgregate informazioni vagliate dalle fonti per singole comunità italiche) e la presenza di legati senatoriali (di rango senatorio?) nel kombennio del CA che il testo s'impegna a dettagliare, all'apparenza senza soverchio motivo (§ 1.4.1). Un'ipotesi positiva insinuerebbe per le testimonianze di Abella e di Pompei una prospettiva 'consonante' con la tradizione romana<sup>200</sup>, dacché a Roma, di norma, gli 'auspicia p.R.' erano attivati da magistrati (patrizi) 'cum imperio', i 'patres' in senso proprio che ne disponevano nell'interregnum. Questi auspicia in genere detengono un'efficacia limitata nel tempo, non quanto alle cose 'auspicate' che possono afferire a competenze 'delegate' ad altri; così a proposito del rapporto istituzionale tra Tiberio e Germanico ricordato sopra – quanto a eventuali 'corrispettivi' in Ab 4 e CP, un cenno soltanto a titolo 'ipotesi di studio' (§ 3.2.3.). Ma rimane da scandagliare la situazione di Roccagloriosa e, prima, l'altra, risalente, di Tortora, quest'ultima per il tramite del primo documento pubblico (lex) finora pervenuto dall'italico meridionale; il sistema di scrittura mostra già di primo acchito l'interferenza culturale greca, mentre il dettato dei testi, peraltro non del tutto perspicuo oltreché lacunoso, lascerebbe presumere istituzioni con specifici tratti indigeni.

## Appendice. I testi monumentali in sannita di Abella\*

## Ab 1 (da Cm 1)

## A

## Annotazioni

maiíú. vestirikiíú. mai(ieís). sií(úí)	non sií(úí) ma sta(ttieís) (LA REGINA 2000, p. 215)
<sup>2</sup> prupukid. sverrunef. kvaístu	
<sup>3</sup> reí. abellanú. □ íním. maiíú	
<sup>4</sup> lúvkiíú. mai(ieís). pukalatú	
<sup>5</sup> medíkeí. deketasiú. núvla	
<sup>6</sup> núí. □ íním. lígatúís. abellan[úís]	
<sup>7</sup> íním. lígatúís. núvlanúís	
<sup>8</sup> pús. senateís. tanginúd	
<sup>9</sup> suveís. pútúrúspíd. lígat[ús]	
<sup>10</sup> fufans. ekss. kúmbened.	in fine linea <i>vacat</i> (RIX)
<sup>11</sup> sakaraklúm. herekleís. [ú]p	
<sup>12</sup> slaagid. púd. íst. íním. teer[úm]	
<sup>13</sup> púd. úp. eísúd. sakaraklúd[.íst]	
<sup>14</sup> púd. anter. teremníss. eh[trúís]	
<sup>15</sup> íst. paí. teremenniú. mú[íníkad]	
<sup>16</sup> tanginúd. prúftú. set. r[ehtúd]	
<sup>17</sup> amnúd. puz. ídík. sakara[klúm]	
<sup>18</sup> íním. ídík. terúm. múíní[kúm]	
<sup>19</sup> múíníkeí. tereí. fusíd. [íním]	
<sup>20</sup> eíseís. sakarakeís. í[ním]	
<sup>21</sup> tereís. fruktatiuf. fr[ukt]	<fr[ukta]- (LA REGINA 2000, p. 215)
<sup>22</sup> iuf múíníku. pútúrúm[píd	[tiuf]> (LA REGINA 2000, p. 215)
<sup>23</sup> fus]íd □ avt. núvlanú[s. -7-	
<sup>24</sup> - - -]. herekleís. fíísnú. [- - -	
<sup>25</sup> - - -] píspíd. núvlan[-9-	
<sup>26</sup> - - -]-ip- - -z íst. -[-14/16-	
<sup>27</sup>	
<sup>28</sup>	
<sup>29</sup>	
<sup>30</sup>	
<sup>31</sup>	
<sup>32</sup>	

\*Nel seguito i documenti ripresi da RIX sono sciolti in linee separate, disposte in sequenza progressiva secondo gli originali. La lineetta sostituisce il punto sottoscritto normalmente impiegato nella trascrizione diplomatica delle iscrizioni a segnalare elementi (epi)grafici d'incerta lettura perché guasti e / o di foggia anomala oppure non perspicua ecc.

## B

- ekkom. [svaí. píd. núvlanús]  
<sup>2</sup> trííbarakavú[m. heriset]  
<sup>3</sup> liímítú[m.] þernúm. p[uf]  
<sup>4</sup> herekleís. fíísnú. mefi[ú]  
<sup>5</sup> íst. ehtrad. feíhúss. pú[s]  
<sup>6</sup> herekleís. fíísnam. amfr  
<sup>7</sup> et pert víam. {pússtíst} pússtíst (LA REGINA 2000, p. 216)  
<sup>8</sup> paí. íp. íst. pústin slagím  
<sup>9</sup> senateís. suveís tangi  
<sup>10</sup> núd. tríbarakavúm. lí  
<sup>11</sup> kítud □ íním. íúk. tríba  
<sup>12</sup> rakkiuf. pam. núvlanús  
<sup>13</sup> tríbarakattuset. íním  
<sup>14</sup> úíttiuf. núvlanúm. estud *vacat* in fine linea (RIX), da riferire all'inizio  
<sup>15</sup> ekkum. svaí. píd. abellanús di lin. 15 (con rientro di una casella)  
<sup>16</sup> tríbarakattuset. íúk. trí  
<sup>17</sup> barakkiuf. íním. úíttiuf.  
<sup>18</sup> abellanúm. estud. □ avt.  
<sup>19</sup> púst. feíhúís. pús. fíísnam. am  
<sup>20</sup> fret. eíseí. tereí. nep. abel  
<sup>21</sup> lanús.nep. núvlanús. pídum  
<sup>22</sup> tríbarakat{.}tíns. □ avt. the tríbarakattíns (LA REGINA 2000, p. 216)  
<sup>23</sup> savrúm. púd. e(í)seí. tereí. íst  
<sup>24</sup> pún. patensíns. múíníkad. ta[n]  
<sup>25</sup> ginúd. patensíns. íním. píd. e[íseí]  
<sup>26</sup> thesavreí. púkkapíd. ee[stít] <sup>th</sup> (RIX) per refuso  
<sup>27</sup> aítíúm. alttram. alttr[ús]  
<sup>28</sup> [f]erríns. □ avt. anter. slagím  
<sup>29</sup> [a]bellanam. íním. núvlanam  
<sup>30</sup> [s]úllad. víú. uruvú. íst. pedú X X[+?] (LA REGINA 2000, p. 216)  
<sup>31</sup> [e]ísaí. víaí. mefiaí. teremem  
<sup>32</sup> [n]jú. staíet.



## 3

## Ab 2 (da Cm 8)

maís vestir[ikiis]

mâis., forse vestiri[.] (qui sopra, § 0.1.)

<sup>2</sup> mai(ieís). kv(aístur).terem[natted]

mâi., forse tērem[.] (qui sopra, § 0.1.)

## Ab 3 (da Cm 3)

maieís. staatieís. p[-?-] vestirikiis. [-?- í]

inizio lin. 1 con debordo

<sup>2</sup> ním. segúnú. perissty[l- (-). -?-]m. bravús[. -?-]<sup>3</sup> batrúm. tavffúd. st[-?-]mú. íním[. -?-]<sup>4</sup> ísídum. prúfatte[d]Ab 4 (da ANTONINI *c.d.s.*, § 0.1.)

mâis:vestiri:mâi:

inizio lin. 1 con debordo

sta:prupuk:sv

er:kv:tērem:

## NOTE

- 1 - *Scil.*, direttamente o no emanati da organi costituzionali di uno stato o di più stati (qui *Abella* oppure, nell'ordine, *Abella* e *Nola*; cfr. appresso in testo). Nel seguito delle pagine termini della lingua amministrativa (quali 'funzione', 'funzionario', 'qualifica' ecc.) sono usati in accezione larga, senza contrapporli ai rispettivi caratterizzati ('carica', 'magistratura' o simili), compatibilmente con esigenze di perspicuità degli enunciati.
- 2 - Nel seguito, talvolta 'M.V.', 'M. (/ Maio) Vestirikio'; così 'M.L.' sta per M. (/ Maio) Loukio.
- 3 - Cfr. SALOMIES 2012, p. 178, s.v. *vestirikiis*. Il nome corrisponde formalmente a lat. *vestricius* (senza anaptissi), s'insertisce in un gruppo rappresentato dapprima in etrusco dal composto (-na-) *VESTRICIN*[AS -?-] (*ET* Ve 3.15, prima metà del VI sec. a.C.), da *VESTRACES* (*ibidem*, Cr 2.115, tra fine VI e inizi del V sec. a.C.) e (succedaneo) *VESTRICIAL* (*ibidem*, Cl 1. 816, recente) ecc. (sotto, nt. 5, per i caratteri tipografici impiegati in questo contributo nella trascrizione delle epigrafi).
- 4 - Testi in 'Appendice'.
- 5 - Salvo evidenza contraria, nelle pagine che seguono (testo e note) le iscrizioni italiche sono riprese (con relativa cronologia ecc.) dalla silloge RIX (*ST*) omettendone la sigla bibliografica, per cui si ha Cm 1, Sp AP 3 ecc.; il rinvio a *ImIt* è seguito da un numero che corrisponde alla prima (o unica) pagina delle schede di volta in volta intitolate ai singoli testi ivi schedati. In ogni caso, il carattere tipografico segnala l'alfabeto di ciascuna iscrizione, quindi, αβ (greco), *ETRUSCO*, *italico*, *LATINO*; ometto dettagli (epi)grafici, quando non necessari all'assunto (così, lettere e segni d'incerta lettura, nesi, simboli senza controvalore alfabetico o numerico, punti interverbali ecc.). Le rimanenti sigle epigrafiche qui utilizzate si trovano nell'apposito 'Indice' in calce al testo del presente contributo.
- 6 - Una lastra «alta cm 192,5 (7 piedi italici di cm 27,5); larga 55 (2 piedi); spessa 27,5 (1 piede)» (LA REGINA 2000, p. 214), finora il più ragguardevole tra gli oggetti iscritti pervenuti nel formato originale di cui si abbia notizia in contesto italico – giusta le corrispettive dimensioni di consimili lastre: (CP) ca. 127 x ca. 75 x ca. 32 / 30, (Cm 47 = *ImIt* 868) ca. 110 x 32 x ca. 20.  
In merito a *ImIt* 868, tengo a precisare di aver ricevuto per litteras (11.XI.1988) dati e foto del documento da Carlo Giordano e da Andrea Casale perché lo pubblicassi; ho poi girato (IV.2011) a Michael Crawford l'informazione, con copia della suddetta foto. Testimonianze locali (affidabili) puntualizzano che il 'cippo' è emerso per caso da una cava di breccia sul M. Somma NA; aggiungo che da qualche anno ha un perfetto 'gemello' (inedito) da S. Giuseppe Vesuviano (NA).
- 7 - Intendo l'attuale 'Avella', protesa oltre i limiti di quella antica alla quale si è sovrapposta (su quest'ultima, cfr. la sintesi GENNARELLI 2014). L'insediamento, posto nel bacino superiore del Clanis (in sinistra), si trova nell'estrema propaggine della cd. 'piana campana' intersecata a Nord dalle falde dei 'Monti di Avella' (catena del Partenio). D'ora in poi mi riferirò alla città antica (*Abella*) con 'Abella' (in tondo), così 'Nola' per 'Nola', del pari le rispettive parole derivate da questi toponimi (poleonimi) - e così via.
- 8 - Appresso richiamato pure con 'CA' / 'Cippo' / 'Cippo maggiore', chè tale diviene per lo sviluppo del testo nelle pareti fronte (A) / retro (B), ognuna in origine di linn. 32 (alt. lettere ca. cm 3,5) e del supporto su cui è inciso (cfr. a nt. 6) in confronto ad Ab 4 (appresso in testo, con nt. 13).
- 9 - REMONDINI 1757, p. 583 (*ad* Tav. II), «ceppo sepolcrale [ ... ] di Mario Vesio»; rimane incerto (ANTONINI 1992a, pp. 355, 356) se la qualifica 'cippo' (che risponde a uno specchio epigrafico foggato a 'lastra' nelle riproduzioni settecentesche; cfr. nt. seg.) dipenda dalla foggia e / o dalla (presunta) funzione attribuita al cimelio dal suo divulgatore. Il materiale di Ab 2 sarà stato il calcare locale, al pari di Ab 3-Ab 4. En passant, tra i segni di recinzione utilizzati nella cultura romana (VARR., *agr.*, I 14, 4; *grom.*, L, *passim*) quelli a *lapide* s'imposero come 'termini' tout court, in particolare se interstatali o tra demanio e proprietà di diritto privato.
- 10 - Grazie a due copie di Gianstefano Remondini (*apud* PASSERI 1752, Tav. III; REMONDINI 1757, Tav. II; dettagli in ANTONINI 1997, p. 56) riprodotte in ANTONINI 1992a, p. 356, da cui rilettura (*ibidem*, pp. 355-359) e cfr. qui un testo, § 0.1.
- 11 - Edita in ANTONINI 1992b, ANTONINI 1996; sugli oggetti denotati da Ab 3 cfr. l'importante messa a punto di TORELLI 1996.
- 12 - ANTONINI 1996, p. 162; LA REGINA 2000, p. 217.
- 13 - Di forma troncopiramidale, alto cm. 94 x 43 (base) / 32 (testata); sp. 30 (alla base) / 21 (alla testata); parte inferiore grezza (infissa nel terreno). Su una delle facce maggiori (→ antica) specchio epigrafico (alt. cm 54)

ritagliato a ca. cm. 30 dalla testata con iscrizione su tre linee orizzontali (alt. max. cm 16), lettere da destra a sinistra (alt. ca. cm 4,8 / 4; cfr. 'Appendice').

Prima notizia in CAMPANELLI *c.d.s.* (da una relazione tenuta a Taranto il IX. 2013), seguita da GENNARELLI, ANTONINI 2014; ancora su questa testimonianza ANTONINI *c.d.s.*, GENNARELLI *c.d.s.*, PIZZANO *c.d.s.* Ringrazio le dott. Adele Campanelli, allora Soprintendente archeologo di CE NA SA AV, Ida Gennarelli, ispettore archeologo già dell'area abellana, Natascia Pizzano, l'archeologa che ha eseguito lo scavo da cui è uscito Ab 4, per la preziosa disponibilità operativa e scientifica, per lo scambio dei nostri elaborati (*citt.*) che, aldilà dei rapporti personali, mi rappresenta un fruttuoso segno di fattiva collaborazione interdisciplinare. E anche in questa occasione non posso tacere il grato silenzioso apporto della dott. Gabriella Colucci Pescatori, del prof. Pietro Luciano, dell'Editore di «CoStA».

- 14 - Sul contesto territoriale di Ab 4 cfr. CINQUATAQUATTRO 2005; *opp. citt.* a nt. prec. e qui in testo (§ 1.3.3.).
- 15 - Che su Ab 1 è guasta; la corretta lettura ne è stata individuata per via autoptica da Adriano La Regina che riferisce *sta()*. alla denotazione del 'prenome' dell'avo di Maio Vestirikio (LA REGINA 2000, pp. 215, 217, *ad A* 1-2) sconfessando due secoli e mezzo di false letture e infondate ipotesi esegetiche in merito a questo punto dell'epigrafe (cfr. ANTONINI *c.d.s.*, §§ 0.1., 1.1.). La selezione in *sta.* della sigla dell'avonimico di M.V., raccomandata sul piano storico culturale, taglia ipotesi condizionanti entro il gruppo Ab che, peraltro, al momento superflue, menerebbero per il giro dell'Oca. FARKAS 2006, che pure cita (p. 180, nt. 636 ecc.) LA REGINA 2000, rende (p. 177) Ab 1, A1 con «Maius Vestricius (son) of Maius (grandson?) of Silius?» e commenta (p. 180), «It is possible that the 'str' was not a papponym or *cognomen*, but it was linked with the office and thus the *prupukid sverruneí* could be interpreted as 'supervisor (of the sanctuary?) by agreement of str()'» (*sic!*) e, ancora a proposito di *prupukid sverruneí*, scrive, (p. 180, nt. 635), «Untermann (2002) [*scil. WOU*, s.v. *prupukid*, p. 587, *ad* Hajnal Koll. Freiburg (= HAJNAL 1993) 127f.] argues that the expressions *prupukid* and *sverruneí* should be translated as 'the one who by pre-arrangement was to swear (the oath)'».
- 16 - Con questo *modus scribendi* potrebbe allinearsi *terem.* di Ab 4, se ricorsivo - in Ab 2 (cfr. 'Appendice'). Nel caso, raccomandato da fine linea prossima che non saprei quanto attinente alla scelta di questo taglio, forse da grafia conservativa ~ sottostante [ter<sup>m</sup> || natted], giusta la coppia contestuale <teremníss> (A 14) ~ <teremenniú> (A 15)?
- 17 - *maís* con <i> anche in Ab 2 (molto incerto su *ImIt* 792, Pompei). Questa grafia, rara per nomi personali (prenomi) in -o- e piuttosto tarda (*flakis*, Hi 1, M. Eclano; *maí*, *ImIt* 497, Cuma; *pakis*, *ibidem*, 1305, Venosa; *seís*, *ib.*, 676, Pompei; cfr. *sabin{t}s*, Po 63, Pompei), per solito è intesa come corrispettivo dell'abbassamento 'volgare' di /j/. La resa grafica sembra alludere a un sottostante 'sonus medius'; cfr. *apaes*, Sp MC 1 (*apais*, Sp MC 2), forse d'origine fonematica, evoluzione di it. \*-jos (nom.), 'anomala' (per la codifica del sannita), con \*-o- che prima di (o anziché) scomparire 'senza lasciare traccia' contamina il /suono/ a contatto immediato (da cui ca. \* > -e-: sann. <i>, sudp. <e>).
- 18 - <ii> secondo Cm 3 - non <ií>, all'epoca nello standard epigrafico dei <gentilizi> (nom. sing.). En passant, Nola dà riscontri di entrambi i tipi (cfr. Cm 6, Cm 7) in età ca. compatibile con il gruppo Ab e l'imbarazzo procede nella testualizzazione di fenomeni anaptittici (ADIEGO LAJARA 2012), dove il tipo *perkens* convive con *aragetúd*. Forse il primo riscontro, di onomastica (indigena) e, quindi, sospetto di attenersi a certo conservatorismo grafico (nella tradizione 'peligna - capuana' campionata anche per antroponimi in Cp 41, Po 40, cfr. MV 2 ecc.), si affianca a un termine 'corrente' soggetto, pertanto, alle abitudini fonetiche diffuse nella comunicazione verbale quotidiana - probabilmente recepite nel corrispettivo grafico senza intenzione.
- 19 - <statt> e il suo doppiante funzionale <staat> (nt. 22) sono entrambi possibili nella restituzione del gentilizio di tSa 1 (Sannio), *staa()*, posto che di tali moduli grafici 'alternativi' l'ipertrofico *staattieís*, denotante il 'nome di famiglia' di Sa 13 (ancora dal Sannio, ca. nel periodo di Ab) e Ab 3, non sembra avere cura o nozione alcuna. Finora <a> (= /ǎ/) non caratterizza nelle fonti dirette l'impiego prenomiale ~ gentilizio di *statio-*; il creduto prenome *statio-*, hapax (: grafia), risulta ora da un'integrazione probabile ma non esclusiva (rilettura *ImIt* 1515, 1517, testo in due copie, Messina Mamertina, ca. 250 o 220 a.C., forse anteriore a CIL I<sup>2</sup> 608, tra 214 e 211 a.C. o poco dopo); pertanto, *sta(ttieís)*, forma grafica congetturale per un 'prenome' in Ab 1, A 1, può essere da meditare, almeno nel contesto Ab - con *staattieís* di Ab 3 (cfr. 'Appendice').
- 20 - Cfr. a nt. 10.
- 21 - La restante produzione epigrafica in sannita arrivata da Abella consiste di numerosi bolli laterizi (tardi): tCm 5, tCm 6, *ImIt* 899 (di cui B 12 = CINQUATAQUATTRO 2000, p. 83, n. 40 = Abella 2001, pp. 31-32), 901, 902.
- 22 - In seguito, ove opportuno, queste attestazioni di Ab 1, Ab 4 sono riferite con 'prupukid sverrone' (senza distinguere tra i riscontri mostrati in testo), dove 'sverrone' funziona come caso non marcato.

Il riferimento a forme epigrafiche della serie Ab (per lo più con allografi che eccettuano esiti di anaptissi e di palatalizzazione) è dato cursoriamente, senza con ciò disconoscere che, secondo morfonologia sannita, tra <V>/ <VC> alternanti in protosillaba con <VV> / <VCC> è da preferire il segnale grafico di  $\bar{V}$  / (<VV> / <VCC>), quindi: fesno (: \**fēsno-*, cfr. FESN, Pg 2, *fīsn*], Sa 4, *fīsnú*, Ab 1, B 4, con <ú> che nota l'evoluzione, /q/, recente e in finale assoluta originaria di sann. /q/ < \*-ā#), *feihús* (: \**feihús*, nom., cfr. *feihúss*, *feihúis*, con -h- etimologico), *sakaraklo* (: *sakaraklúm*, *ibidem*, A 11), *teremennio* (: *teremenniú*, *ib.*, A 15; per <ú> cfr. qui sopra, *ad fīsnú*), *slagi* (: \**slāgi-*, cfr. *slaagid*, *ib.*, A 12 e qui, nt. 38), *tero* (: \**tēro*, cfr. *teer[úm]*, *ib.*, A 12), *trebarakaom* (: \**trēbarakavōm*, cfr. *trībarakavúm*, *ib.*, B 10, con <í> per /e/ molto chiuso, realizzato [e / i], <v> qui parrebbe segno vuoto che funziona come marca di iato - ?) ecc.

23 - Rispettivamente da intendere *prupuk(id)*, *sver(r)*-. Il caso attribuito a *sver*. (nom.) è assicurato dal cotesto (Ab 4 menziona un unico agente; § 0.1.), mentre rimane incerto *per grammaticam* quale morfema d'uscita sia da ricostruire, valutando scarsi esempi del sannita per formazioni in nasale il cui sviluppo non è del tutto chiarito; *e.c.*, nomi maschili, *éituns* e *kúnsif déivúz* (nom. pl., cfr. 'u.' *skerfs*), *trihpíu* e *skeru* (nom. sg.), femminili, *úittiuf* e *trībarakkiuf* (nom. sing.), *tanginud* (abl. sing.), maschili / femminili, *fruktatiuf* e *statif* (nom. sing.) e così in umbro, dove convivono *restef* 'ex novo', *karu* (sost., nom. sing.), *esuf* = sann. *essuf*, ESUF : (lat.) 'ipse' ecc.

24 - COLUCCI PESCATORI 1984, p. 319 ; CINQUANTAQUATTRO 2012, p. 8.

25 - ANTONINI 1996, p. 168; ANTONINI 1997, p. 60; LA REGINA 2000, p. 214 (cfr. anche qui sotto, nt. seg.); CINQUANTAQUATTRO 2012, pp. 7-8; GENNARELLI, ANTONINI 2014, pp. 207, 208 (con bibliografia); Cfr. CAMPANELLI *c.d.s.*; GENNARELLI *c.d.s.*, PIZZANO *c.d.s.*

26 - Per la quale rinvio a LA REGINA 1999 (al seguito DE RISI 2008, p. 50). A proposito del 'supra crepidam / plantam', qui qualche necessaria premessa. Vi sono limiti di competenze ai quali non è agevole sopperire quando la collaborazione interdisciplinare diventa intermittente o nulla. *Sic stantibus rebus*, importa la consapevolezza, da esplicitare senza remore, di ricorrere a un lessico 'fai da te' senza attribuirgli un corrispettivo semantico caratterizzato nelle lingue speciali di cui si avvalgono discipline fuori campo per non addetti ai lavori, onde limitare danni nell'informazione come nell'esegesi provocati, appunto, dall'uso improprio di parole tecniche, di per sé da stigmatizzare, pur dovendo esperire il rischio.

27 - Presentato in ANTONINI *c.d.s.*, 'Appendice', con Fig. 3.

28 - Ovvero, il 'santuario', 'santuario e attinenze', 'complesso santuariole' (o simili) con cui intendo, in accezione larga, il complesso santuariole di Ercole indicato sul CA (con quanto collegato), così come esige lo stato attuale della ricerca che anche in merito a questo punto consente soltanto approssimazioni. Ciò premesso, d'ora in poi, ove opportuno, abbrevio il riferimento a questa struttura anche con 'santuario' / 'sakaraklo', senza ulteriori chiose.

29 - Avverto una volta per tutte che a *trībarakat{.}tíns* (RIX e non solo) si deve sostituire *trībarakattíns* (LA REGINA 2000, p. 216). Confermo da controllo personale; tra <tt> non c'è un punto ma un foro provocato dall'impatto di un corpo contundente (metallico?) contro la superficie del Cippo. Il guasto è anteriore all'incisione del testo (che lo evita); così per altri (falsi) punti assunti in alcuni lavori sul CA: B 8, *púst.in*; B 13, B 16, *trībarakat.tuset*.

30 - Referenze a nt. 11.

31 - Qui e in seguito con 'anzionico' (e simili) alludo a comunità italiche unite in un culto specifico, localizzato in una definita area sacra 'comune'; tra esempi indigeni quello di Furfo (LF), dapprima intestato a Ercole, cui afferivano tre vici (LETTA 1992, pp. 112, 114, § 3.).

32 - ANTONINI *c.d.s.*, §§ 1.2., 1.3. (con bibliografia).

33 - Cito da LOMBARDO 2001, p. 90, con referenze (*ibidem*, 'Appendice', n. 7, il testo del decreto di Lumbarda, arricchitosi dopo l'edizione SIG<sup>3</sup> 141) e da pp. 90-91 gli stralci (virgolettati) che seguono in testo.

34 - Cenni in ANTONINI 1997, pp. 53-54.

35 - Cfr. LOMBARDO 2001, p. 89.

36 - Come notava MOMMSEN 1850, p. 124, da cui il virgolettato che segue in testo.

37 - Recepita in CINQUANTAQUATTRO 2012, p. 20, (cfr. qui sotto, nt. 76), già nell'op. cit., l.c., a nt. prec.

38 - *Scil.*, *slāg-*, sostantivo di genere femminile (*sic!* Cfr. Ab 1, B 28-29), con tema -i- / -ē- (mi attengo di nuovo alla prima alternativa). Sarà da tornare sul riscontro che *ibidem*, A, B, la prima occorrenza di parole con allografi <VV> / <V> (fesno, slagi, tero, trebarakaom - nt. 22) adotta il segno di  $\bar{V}$ , costante nelle successive soltanto per fesno (conferma Sa 4); antroponimi compresenti ('prenomi') sono testualizzati con <V> (<a> in

- protosillaba), mentre Ab 3 ci riserva *staattieís* (gentilizio – nt. 19).
- 39 - Volendo cavillare, un tempio in comune tra due 'proprietà' dovrebbe disporre di altrettanti rispettivi ingressi (non di uno, come negli inutili, quando non ridicoli, schizzi ricostruttivi di continuo propinati sull'impianto dell'area sacra del CA), ognuno fronteggiato da un proprio altare, come si apprezza in ambiti diversi (cfr. ONIGA 1990 - pp. 106, 111, 144 ecc. - centrato su dinamiche antropologiche di relazione còlte negli aspetti santuariali) e prescrive un passo, tardo (*Ex libris Dolabellae*) di *grom.*, p. 303, 2 L (con *ibidem*, p. 302, 17) che è dubbio si riferisca a *compita* (?).
- 40 - Cfr. PLANTA 1897, pp. 6-7, 143, 179 ecc.
- 41 - Su queste proposte CAIAZZA 2006, pp. 322-323; ANTONINI *c.d.s.*, § 1.2.
- 42 - LA REGINA 2000, p. 219, ad A 13, *slaagid* - con *slagím* di B 8, *slag[ím]* di B 28.
- 43 - Posto che il termine compare in un testo tecnico quale il CA (B 7, *viam*, B 30, *viú*, B 31, *víai*), vi sarebbe attesa per il suo impiego in accezione caratterizzata (l'impianto materiale della struttura) che per l'Italia antica conosciamo soltanto in milieu romano (ISID., *etym.*, XV 16, 4 L = ID., *fin. agr.*, in *grom.*, p. 370, 10-14 L) dov'è immediatamente connotata per essere sia 'carrabile' sia 'lastricata con pietre' ecc. (cfr. GUILLAUMIN, MONAT 2004, p. 27, ad l.c.); *dig.*, VIII 3. 1. (ULP., *inst.*), precisa, «*via est ius eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via continet*»; sul tema BURDESE 2009, pp. 317-318.
- 44 - Le indicazioni del passo vertono su una struttura architettonica (e attinenze) da accatastare con puntuali dettagli, necessari a evitare incertezze interpretative; la relativa testualizzazione segue uno schema noto (ANTONINI 1997, pp. 39-40; qui in testo, § 2.1.1. con nt. 87).
- 45 - Cfr. ANTONINI 1997, pp. 37-50 (*passim*).
- 46 - CINQUANTAQUATTRO 2012, p. 25.
- 47 - Come noto, 'terminatio' è operazione specialistica realizzata materialmente da un corpo di 'mensores', né occorrerà ribadirlo.
- 48 - ANTONINI 2007, pp. 55-60, a conferma delle osservazioni di Theodor Mommsen (cfr. qui sopra, nt. 36).
- 49 - Che, iniziando «dal nucleo urbano di S. Pietro», conduce «verso il Partenio attraverso il vallone di Sorroncello, e lungo la strada sono presenti i resti di quattro mulini» (*Acquedotto* 1981, p. 124). La strada si denomina dal molino prossimo ad Avella, a quota più bassa rispetto agli altri (*ibidem*, Tav. 1, p. s.n. ma 127; cfr. GENNARELLI *c.d. s.*, nt. 25).
- 50 - Sull'origine di Ab 1 da questo quartiere cfr. ANTONINI 1997, p. 59; Abella 2001, p. 34; CINQUANTAQUATTRO 2012, p. 20. L'area del Santissimo si trova a nord del cd. 'decumano massimo', tra via del Foro avellano e via Mulini (CINQUANTAQUATTRO, LAMBERT 2012, p. 17); PIZZANO *c.d.s.*, Fig. 1a-b.
- 51 - ANTONINI 1992b, p. 333; ANTONINI 1996, p. 154; GENNARELLI, ANTONINI 2014, p. 207. I pezzi di Ab 3 provengono dal crollo di murature d'età imperiale (CINQUANTAQUATTRO 2000, p. 69, Fig. 8, n. 20 e pp. 76, 77; CINQUANTAQUATTRO 2012, p. 20), in via del Foro avellano, proprietà P. Pecchia (Avella, Fig. 13, Part. 135), nei pressi del cd. 'Criptoportico' (Fig. 1), una struttura denominata da arcate rimaste in parte visibili (cfr. COLUCCI PESCATORI 1984, p. 340) ed esplorata di recente. Le indagini vi hanno individuato fasi e impieghi differenti succedutesi nel corso dei secoli, da età preromana all'impero; in età ellenistica - tardo repubblicana l'edificio, a terrazze digradanti con rampa e criptoportico, assolve una funzione pubblica, cfr. CINQUANTAQUATTRO 2000, pp. 69 (Fig. 8, n. 21), 82; CINQUANTAQUATTRO 2005; CINQUANTAQUATTRO, LAMBERT 2012, p. 17 e Fig. (f.t.) 14 (=FTD 2012, p. 96).
- 52 - PIZZANO *c.d.s.*, Fig. 1a-b.
- 53 - Da CAMPANELLI *c.d.s.*, GENNARELLI *c.d.s.*, PIZZANO *c.d.s.* e dalla cortese disponibilità di Ida Gennarelli, Natascia Pizzano le informazioni storico archeologiche in merito alla scoperta del reperto sintetizzate appresso in testo, confido in modo corretto.
- 54 - Forse *sub divo* (in luogo aperto - un terreno?) perché segnato tramite una pietra rimasta grezza nella parte inferiore per essere infissa che, peraltro, contestualmente poteva accompagnarsi ad altre (?).
- 55 - Su quest'ultimo a nt. 51.
- 56 - Ancora prima che Ab 3, Ab 4 tornassero alla luce; cfr. JOHANNOWSKY 1979, p. 28; GRECO 1981, p. 183; CINQUANTAQUATTRO 2000, p. 77, nt. 63.
- 57 - Cfr. ANTONINI 1997, pp. 30-32; ANTONINI *c.d.s.*, §§ 2.1., 2.4.
- 58 - ANTONINI 1997, pp. 30, 35, 39; ANTONINI *c.d.s.*, § 2.4. Il rapporto tra questo tero e quello di B 20, 23 non è chiaro, pertanto, qui come in seguito mi attengo alla lettera del testo che non rapporta alcun termine al tero

- di B, quale che ne fosse il motivo.
- 59 - Sulle conseguenze nel rapporto in ambito storico tra sakaraklo, tero di A e di B, fesno ecc. in una futura 'puntata', come mi auguro.
- 60 - Proposto (ANTONINI 1992a, p. 359) anche in Ab 2, dove *terem* potrebbe essere intero (abbreviato) a quanto suggerirebbero una 'copia' dell'iscrizione (riprodotta *ibidem*, p. 356, Fig. in alto) e Ab 4; \**terem(nated)* è disatteso per cronologia del gruppo Ab (tarda rispetto alla distribuzione nel tempo dei testi in sannita) - del resto, Ab 1 fa largo uso (forse anche 'esagerato') di <CC> (e <VV>).
- 61 - ANTONINI 1997, pp. 37, 39.
- 62 - Il resoconto dettagliato dell'indagine stratigrafica in PIZZANO *c.d.s.*
- 63 - Lo statuto 'mefio' è sia giuridico sia materiale; giuridico, dacché comporta il privilegio 'in comune' tra Abella e Nola, in questo caso limitato o affiancato dal diritto a una sorta di 'medietà' ('extraterritorialità'), diritto che riscontra l'assetto fisico di un oggetto mefio, 'in medio' rispetto ad altro senza con ciò appartenere a questo 'altro' dal quale si distingue nella situazione contestuale (: 'segni') e sotto il profilo legale, per opposizione ('altro' non ha statuto 'mefio'); dettagli in ANTONINI 1997, pp. 37-39.
- 64 - Cfr. DEVOTO 1969, p. 230.
- 65 - Cenno alle incoerenze grafiche tra le (uniche) due epigrafi sannite di Nola e Ab 1 in ANTONINI *c.d.s.*, nt. 69.
- 66 - L'istituto dei 'praecones' (cartaginesi) entra anche nel trattato Roma - Cartagine del 509 a.C.; quest'ultima vi sottopone il commercio romano nelle aree di propria pertinenza («ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ», POL., II 22, 8-9).
- 67 - Lo dimostrano i due meddices di *ImIt* 497 (tra fine II sec. a.C. e la guerra sociale: CAMODECA 2012 p. 239), resti di graffiti vascolari, *ImIt* 523 (←), 140 a.C., *ImIt* 522 (→), 120 a.C. ecc. È da augurarsi che la cronologia dei testi (in particolare, di *ImIt* 497, per i rimanenti cfr. CAPUTO 2002) induca a rivederne altre, talvolta costruite sull'assunto (indebito perché impugnabile, 'tirato' dallo speciale contesto riassunto in LIV., I.c. in testo) che a Cuma il sannita nell'uso ufficiale non potesse oltrepassare ± il 180 a.C.
- 68 - Faut de mieux, ancora un richiamo alla romanità per 'legati' di Ab 1, l'unica fonte diretta che li documenti in italico; nell'explicit della SM figurano i nomi dei 'legati' delle due parti (lin. 46), necessari a validare la sententia, obbligata «*coram litigatoribus*» (*dig.*, IV 8, 27, 4) mentre all'arbitrato della TF presenziano, senza parteciparvi, le parti in causa (tramite procurator e actor).
- 69 - WOU, s.v. *ligatúis* (p. 432).
- 70 - TOYNBEE 1981, pp. 235, 341, 372, 543-554; LAFFI 2001, p. 17.
- 71 - Minime per conseguenze sul versante 'lingua' (PROSDOCIMI 1976, *passim*).
- 72 - Tra i numerosi riscontri epigrafici le SM, TF, TS. Interventi romani nella composizione di divergenze (in genere dispute territoriali) tra suoi alleati erano sistematici, cfr. TOYNBEE 1981, pp. 269-270 e (nt. 51) 334; LAFFI 2001, pp. 29-34 (§ 6).
- 73 - Bibliografia in WOU, s.v. *kvaístur* (pp.423-424).
- 74 - Sulle conseguenze nel caso abellano cfr. PROSDOCIMI 1989, pp. 539 (§ 5.3.1.), [510], *ad* Figg. 338-339; PROSDOCIMI 1996, p. 507.
- 75 - HYG., *cond. agr., grom.*, p. 116, 16-20 L.
- 76 - Cfr. le ordinanze immesse al proposito, secondo consuetudine nelle linee finali del SCB, della SM, del *senatus consultum* CIL I<sup>2</sup> 558 (78 a.C.), di quello riferito nell'*epistula ad Tiburtes*, *ibidem*, 586 (intorno al 159 a.C.), del foedus Romani-Callatini (CIL I<sup>2</sup> 2676, prima metà del I sec. a.C.) ecc.
- 77 - Il modulo 'dat. + dat.' è molto raro nelle epigrafi; appare nelle dediche per indicare 'da parte di chi proviene l'offerta + il beneficiario divino e / o in nome di chi è fatta' (eventualmente in ordine inverso), ma non ne ricordo esempi dal settore pubblico.
- 78 - E pour cause se la loro azione, almeno in veste di prupukid sverrone e (direi) di pukalato, appartiene 'individualmente' ai singoli (personaggi-)magistrati (§ 5.3.1.2.).
- 79 - Il contesto avvenimentale avrà consigliato prudenza ad Abellani e Nolani, onde precorrere eventuali attriti con Roma (§§ 1.4.); in contrasto, l'ambito di esclusivo riferimento alla comunità Abellana in cui sembra collocarsi Ab 3 che ne avrà consentito iattanza campanilistica e novità propalate oltre l'atteso anche nel lessico (referenze a nt. 11).
- 80 - Calco di gr. 'ἔδοξε + dat.'; ma cfr. ANTONINI *c.d.s.*, §. 1.2.
- 81 - Secondo che risulta dalla documentazione (pur sempre in precario perché sperabilmente 'non conclusa'),

- senza con ciò negare che potessero appartenere anche al sannita. E nell'eventualità: in che modo, senso 'anche al sannita', quale 'sannita'?
- 82 - Cfr. u. *eitipes*, 'decretarono', costruito con il congiuntivo in TI Va 2, 14 (appresso in testo).
- 83 - *Scil.*, *kúmbened* 'kúm-bened' composto con (-) *bened*; cfr. *benus* e forme collegate con semantica di base 'venire', *WOU*, s.v. *benus* (pp. 143-145) e qui, nt. 110.
- 84 - Dove analoga funzione sembra caricata su 'aliquibus *kúmbened*' (su «*Omniun consensus*», «*sententia probata*» e simili cfr. al § 2.1.3., con nt. 109).
- 85 - Esemplice con, *MAIMAS CARNEIS SENATEIS TANGI*[NUD (TB, cfr. anche *ibidem*, 6-7) : (NISI) DE MAIORE PARTE LANGENSIVM VEITURIVM SENTENTIA (SM 30-31).
- 86 - Cfr. *FEST.*, p. 288, 31-37 L, «*Si quis magistratus adversus hac dolo malo [ ... ] faxit [ ... ], dolumve adduit quo ea fiant, eum quis volet magistratus multare, dum minore parti familias taxat, liceto; sive quis im sacrum iudicare voluerit liceto*» riprende una norma e uno stilema diffusi oltre il tema specifico («*Publica pondera*»), *ibidem*, l.c., 20. Per tacere di altri riscontri, cfr. alcuni articoli della TB, «*liceto*» : *líkitud* di Ab 1, 14 e su TB 25-26 : CA B 11-14, McDONALD, *ZAIR* 2012, p. 37.
- 87 - Cfr. ANTONINI 1981, pp. 331-332, n. 18 e, in genere, descrizioni catastali, quali *CIG I 2*, 1732b (Daulide, dopo il 118 d.C.) che risolve alcune controversie di confine insorte dopo una precedente sentenza e a linn. 1-11 definisce quanto debba essere larga la via, come e quando si debbano collocare i termini (cfr. *ibidem*, p. 851).
- 88 - Da *CAES.*, op.cit., l.c. a nt. 109 (con altri passi di analogo tenore).
- 89 - Sulla pietra in A 21 (dopo <tereís.>) / 22 rimane <fruktatiuf.fr[- -̂]ta / tíuf.>; *fruktatiuf*, hapax, guida la restituzione del suo doppione nel segmento che segue, *fr[uk]tatiuf*, del resto 'evidente' pur se guasto. Coppie sinonimiche non sono certo estranee alla lingua giuridica e religiosa di ogni latitudine senza esentare le iscrizioni (CURRIE 1990, poi CURRIE 1993, pp. 217-218 per esempi anche letterari latini) ma *fruktatiuf.fr[ukt]iuf* dei *ST* peggiora la linea 'editoriale' PLANTA 1897 – VETTER. Un'uscita di ablativo nel secondo termine (sost.) di *fruktatiuf.fr[uk]tatiuf* (cfr. PLANTA 1897, p. 623, ad. l.) sarebbe congrua ma contro il dato (epi)grafico. *fr[uk]ta / tíuf* è l'unico esempio (oltre a <kvaistu / rei> di A 2 /3) di fine linea – fine parola non rispettata. Non so se 'fruktatiuf fruktatiuf' documenti un sintagma o un sintema (con quale senso?) o se provenga da una falsa duplicazione; in ogni caso per semplificare il riscontro d'ora in poi mi riferirò unicamente a 'fruktatiuf'.
- 90 - (τ){av}αγγινουδ (RIX), congettura più fantasiosa in *ImIt* 1328 (cfr. p. 1330, ad B 1).
- 91 - ρεγο(μ) in RIX.
- 92 - Al quale avrebbe contribuito, forse (?), un'assimilazione progressiva (-s# t- > -s# + p > -s#); questa poteva svilupparsi per fonotassi nel frequente ripetersi di sequenze fisse. In *herentatei herukinaí* (ME b) un contesto allitterante riproposto di continuo provoca *herukinaí* con *h-* (PLANTA 1892, p. 445; PISANI 1964, p. 69, ad 15b; ANTONINI 1978; STUART-SMITH 2004, p. 94, nt. 120) che arriva a bolli laterizi di Puteoli, *VENERUS HERUC* (*CIL I<sup>2</sup>* 2297 e p. 1113; LAZZERONI 1972, pp. 10-11; ORIOLES 1975, p. 191) e *Calatia* (CIACCO 2011, Cat., n. 16, pp. 119, 125) dove *-h* del teonimico appare riciclato fuori del sintagma che lo ha indotto dacché, stante *HERUC* associato a *VENERUS*, non vi sarebbe motivo di pensare a confusione nell'uso di *h-* (cfr. COLEMAN 2000, p. 30, nt. 19) se non, appunto, per sottostante modello nel sintagma di ME b.
- 93 - Sull'uscita -δ / -τ cfr. ANTONINI 2009, pp. 24-25 (§ 4.2.).
- 94 - Proposto, con rilettura, commento, bibliografia, in ANTONINI 1992a, pp. 361-368; ora in *ET Cm* 2.18, *STLAKIHES UΦALIHES MI* (fine VI - inizi V a.C.).
- 95 - Cfr. LINDSAY 1894, pp. 307 (§ 150) con 283-284 (§ 105).
- 96 - Nello stralcio «Buck» = BUCK 1904, p. 226 (ad 1, A 2) che propone la "Bedeutung" in forma dubitativa; cfr. *ibidem*, pp. 229 (ad A2), 325, s.v. *sverrunéi*. L'idea echeggia in PISANI 1964 che (p. 71) richiama lat. *pax* e, rispettivamente (*ibidem*, p. 72, ad 2), \**suer-* (: got. *swaran* ecc.) per *prupukid sverrunéi* («ex praefinito iurato») nel quale intende «un arbitro giurato scelto in seguito a convenzione (**prupukid**)» e cfr. la bibliografia in *WOU*, s.v. *sverrunéi* (pp. 726-727).
- 97 - Su cui PROSDOCIMI 1980, p. 199, nt. 7; PROSDOCIMI 1981, p. 556, nt. 9.
- 98 - Una giunzione non scevra di problemi, a cominciare dall'alternanza \**s<sub>u</sub>- / \*s-* che, se ereditaria, dovrebbe farsi carico di spiegare gli esiti (lat.) denunciati dal gruppo *socer*, *sodales* ecc. (il passo '*sodalis*' di *FEST.*, 382, 15-21 L), è molto lacunoso, a parte l'attendibilità e cfr. il riassunto in *PAUL.-FEST.*, p. 382, 9-11 L), incluso *satr. suodales*; su ciò PROSDOCIMI 1979, pp. 217-220; COLEMAN 1986, pp. 120-123.

- 99 - PROSDOCIMI 1996, pp. 522-523, nt. 107, pp. 549, 560, 587, con bibliografia.
- 100 - L'intenzione soggiacente alla forma grafica avrà un'impronta 'politica' (nel caso, niente affatto nuova, visto che in Ab 3 arriva ad adottare Y per evidenziare anche graficamente un grecismo – cfr. in 'Appendice') se volta a palesare (?) la fonte romana di una parola ormai adattata alla fonetica sannita; ma cfr. ZAIR 2014, p. 118.
- 101 - Prospettiva finora genericamente applicata al genere 'defixiones', una classe positiva in tal senso (sebbene da riconsiderare nell'insieme, cfr. a nt. 173) rispetto a testi monumentali (pubblici) dove si colgono le normative grafiche per lo 'scrivere in sannita' il cui programma non consentirebbe spazi ad ammettere sviluppi diacronici della lingua orale.
- 102 - Cfr. MEISER 1996, pp. 189, 205, 206 (rispettivamente, §§ 1.3., 3.5., 3.7.); RIX 1996, pp. 254-255 (§ 4.3.); ADIEGO LAJARA 2012.
- 103 - MEISER 1986, p. 192, § (65.) 5; cfr. qui in testo, §§ 5.1., 5.3.1.2.
- 104 - PROSDOCIMI 1991, p. 613, nt. 86.
- 105 - DELL, s.v. *seruō* (pp. 619-620).
- 106 - DELL, s.v. *seruus* (pp. 620, da cui gli stralci che precedono in testo, 621).
- 107 - Quale che sia l'origine della parola 'arbiter' (MARTINO 1986).
- 108 - La I non è conservata; la II (= LF) norma in ogni dettaglio la costruzione della celebre parete, IN AREA QUAE EST ANTE AEDEM SERAPI TRANS VIAM (*ibidem*, linn. 5-6).
- 109 - La situazione si rispecchia nel racconto di CAES., *b.g.*, VII 15 e nel lessico che impiega, «*Omnium consensu hac sententia probata uno die amplius XX urbes Biturigum incenduntur [ ... ]. Deliberatur de Avarico in communi concilio, incendi placeret an defendi eqs*», dove in «*Omnium consensu hac sententia probata*», 'In seguito al consenso unanime sulla proposta', si coglie una sorta di endiadi nell'accumulo di sintagmi semanticamente correlati e complementari per dire, 'Dopo che la proposta fu approvata all'unanimità'. Il kombennio che amministra il sakaraklo del CA agisce come il consilium dei Sanniti dopo le Forche caudine, «*consensu omnium victus est ut ipsum in consilium acciret*», senza con ciò avanzare equivalenze tra 'convento' del CA e 'consilium' sannita - quest'ultimo, peraltro trasmesso da una fonte indiretta (LIV., IX 3, 8-9; sul passo SENATORE 2006, pp. 42-43). Che la decisione (= consenso) non risultasse in ogni caso all'unanimità lo attestano, tra l'altro, sia la TB sia la SM (cfr. i passi citt. a nt. 85); del resto, la particolare condizione del 'consenso unanime' richiesto da antichi mores in specifici àmbiti sembra risultare da espressioni ellittiche, *e.c.*, «*de consili sententia*», 'con l'approvazione del collegio (dei pontefici)' = 'probatio (delle vittime)' in CIC., *leg. agr.*, II 33, 93, passo riferito a Capua (83 a.C.) ma applicabile anche al contesto romano, non soltanto a quello (sannita-)campano.
- 110 - Sulla forma verbale e sul senso dell'azione denotata cfr. PROSDOCIMI 1994, p. 237; PROSDOCIMI 2009, pp. 264-270 (*Excursus. TI ben- 'venire'*).
- 111 - «*Lucus Dianae in nemore aricino*», CATO, *orig.*, apud PRISC., *inst. gramm.*, IV, 21, 129 KEIL (*frg.* 58 PETER = 28 CHASSIGNET).
- 112 - *dig.*, II 14.1.3 (ULP. 4 *ad ed.*). A proposito del 'contratto', *dig.*, XVI 3.1.6, recita, «*Contractus legem ex conventionem accipiunt*», benché sia discusso proprio come intendere i contratti che ricevono forza di legge dall'accordo delle parti, posto che queste possono essere 'obbligate' / 'obbligare' altri a fare qualcosa ecc. (cfr., di recente, ROMANO 2003, ZHANG 2007).
- 113 - Cfr. opp. e ll. citt. alle ntt. 57, 58.
- 114 - L'uso di lat. *aut* nei formulari giuridici sembra portare «a meaning very close to 'and'» (RS, p. 18, s.v., con referenze). ORLANDINI, POCETTI 2014 (p. 370) danno «and / but» per AUT della TB, 20 (*sic!*), «but» per *avt* di TD, 6 (*sic!*) e 12.
- 115 - Il sistema è antico; nel CT (in scriptio continua) uno spazio vuoto segnala 'capoverso' all'inizio di un blocco sintattico ('paragrafo'); POCETTI 2001, pp. 84 (*ad A2*), 122 e, 123 (*ad B 2*), 168 (*ad C 3*).
- 116 - CAIAZZA 2006, pp. 322-325. Se bene intendo, l'A. riferisce al 'verbale di terminazione' tutte le delibere incise sul CA, mentre occorre distinguere tra 'cosa' il testo intende significare e 'come' elabora l'informazione. Riterrei che le disposizioni emanate nel CA discendano in vario modo dal suddetto verbale e / o vi siano connesse, ogni volta erette su questa necessaria premessa 'generale' (come su altro, negato ai posteri); cfr. ANTONINI *c.d.s.*, § 1.3. e qui, nel seguito del testo.
- 117 - Nella pagina antica di Ab 1 il segmento tra *avt* e *ist* di linn. 23-26 è lacunoso, di restituzione incerta, completamente perduto quanto seguiva (cfr. 'Appendice').



- 118 - Cenno in ANTONINI *c.d.s.*, § 1.3., con nt. 49.
- 119 - Cfr. PROSDOCIMI 1989, p. [505], *ad Fig.* 331.
- 120 - La proposta restringerebbe la menzione dell'etnico accanto alla magistratura a pura necessità di chiarezza (disambiguare l'indicazione) oppure (Po 3 ecc.) a intento connotativo, ma vi sono riserve da vagliare (cfr. *medikeís púmpaiianeís* di Po 1 e, proposito di tSa 24, ANTONINI 1997, pp. 22-23, nt. 15 con qui, nt. 128).
- 121 - Ovvio che l'etnico può contestuare qualcuno / qualcosa anche a scopo iperconnotativo o altro, ma non è il caso di Ab 1.
- 122 - Come che si possa interpretare 'pukalato', le nostre fonti (epigrafiche) di contorno in maggioranza provengono da un unico versante, peraltro 'di parte' (Ab 2-Ab 4) e future acquisizioni potrebbero modificare il dato (precaro), già sospetto (§ 1.4.1.).
- 123 - ANTONINI *c.s.d.*, § 1.1. con nt. 26.
- 124 - Cenno in GENNARELLI, ANTONINI 2014, p. 208, sviluppato qui in testo (§ 3.2.3).
- 125 - Cfr. le liste delle tabelle in lineare B (Ta 641, Ta 709, Pilo, ecc.) con 'nome' e 'quantità' dell'oggetto + 'descrizione'.
- 126 - Nelle due 'redazioni' compresenti del sintagma (A 8-9, B 9-10) lo spostamento del determinato (*tanginúd*) in coda lascia invariata la sequenza *senateís (...)* *suveís*, pertanto, è da credere che in A 8-9 *suveís* sia stato aggiunto dopo che *tanginúd* era stato inciso, anziché richiamare costruzioni elaborate o la cotestualità '*sakaraklúm herekleís*' ~ '*herekleís fíisnu*' (cfr. al § 3.1.).
- 127 - ANTONINI 2006, pp. 83-84 (§ 3.2.4.).
- 128 - Po 40 (Pompei, *programma*) e cfr. *III(.n.)* di Po 41, Po 46, Po 50. Il modulo non si trova altrove in sannita; al proposito richiamo *m.t.X* di Campochiaro (nt. 120) che, per indicare '\*dieci *m.t.*', avrebbe testualizzato '\**X.m.t.*'. Al contrario, lo schema impiegato in questo bollo per la sigla magistratuale ripropone '*m.X.*' di Cm 5, Cm 9 dove *X* 'cifra' 'deg/ke(n)tasio'. Mi sembra che la riprova si trovi in *m.d.* di CSPB (qui nt. 150 e '*Indice*'), dove nessuno vorrà pensare che a ognuno dei tre personaggi indicati soltanto dalla rispettiva formula onomastica si aggiungano ogni volta ben 'dieci meddices' (qualificati in quanto tali). Tra gli attanti richiamati nominalmente nell'iscrizione e i contestuali *m.d.* non c'è alcuna coordinazione; cfr., *e.c.* (Ab 1), '*M.V. prupukid* sverrone questore abellano' ~ '*M.V. ... ínim M.L. ...*', dove *ínim* raccorda attanti differenti. In *ImIt* 497 (dedica, Cuma, ca. 100 a.C.) *ínim* è residuale da due strutture profonde che riunisce in superficie trasferendone il SN (soggetto) all'attante (marcato per posizione), \*Il *m.v.* e il *m.X.*, (nella persona di) *M.K.* (figlio di) *O.*, diedero' > *maí. kalúvis úpf. m v. ínim. m X. ... deded.* Un esempio d'intenzionale (iper)caratterizzazione dell'agente che produce sintassi inattese, alla stregua di Po 3 (§ 5.3.1.1.; referenze in ANTONINI *c.d.s.*, nt. 63) ecc.
- 129 - Cfr. a nt. prec.
- 130 - *CIL* I<sup>2</sup>, 1988 (*sic!*) e p. 1068, *ad l.* (Falerii Novi, epitaffio).
- 131 - *TI Vb* 10, 15, su cui PROSDOCIMI 1972, pp. 654-655 (§ 6.3.4.).
- 132 - *BRV*, cfr. qui in testo, § 2.1.2.
- 133 - *E.c.*, tra Capua e Roma durante la guerra annibalica (*Liv.*, XXIII 6, 1-3, 216 a.C.) ecc.
- 134 - ANTONINI *c.d.s.*, § 2.5.
- 135 - In entrambi i casi è usuale che si affacci Roma; nt. 72 e § 1.4.1. per riferimenti alla letteratura (: Cuma).
- 136 - *E.c.*, il *sakaraklo* è definito soltanto nello spazio e in riferimento ad 'altro' (A 11-12), così la *fesno* (B 3-5), § 1.3.2.; la rispettiva pertinenza, '*múínika*' ~ '*mefia*' è enunciata, non descritta, fidando sulla situazione contestuale sottostante agli enunciati che funzionava da attualizzazione implicita.
- 137 - Al pari della *meddicia deketasia nolana*, secondo la tesi ripresa in CAMPANILE 1979, pp. 19, 22; LETTA 1979, p. 68 (con nt. *ibidem*, 177).
- 138 - Una congerie che non sarà stata monolitica né in sincronia né in diacronia né sul vasto territorio, e difforme (anche culturalmente); qui, peraltro, è implicato il settore della Campania, forse meglio documentato di altri e, quindi, a rischio di rappresentare l'intero.
- 139 - Rimangono ombre non ancora dissipate sul 'nome' e sui contenuti del cd. 'tribunato della plebe' sannita (referenze nei repertori *citt.* appresso, *ad ll. cc.*, *adde* GUADAGNO 2005, GUADAGNO 2013). Tre personaggi con questa qualifica 'costruiscono e (forse) approvano' una via a Trebula Balliensis (*ImIt* 576, dubitativamente tra 150-100 a.C.), mentre l'attore del donario di Teano Sidicino agisce da solo (Si 3 = *ImIt* 532, tra fine III sec. a.C. e inizi del successivo) e così l'"omologo" a Punta della Penna (*ImIt* 1270, intorno al 200 a.C.).
- 140 - L'uso è, dunque, lo stesso di Ab2, Ab 4 (dove si trova del pari nel lessico propriamente istituzionale,

- anche al di fuori dell'onomastica) e, prima, di Cp 24, Cp 25, Cp 29 ecc., mentre Ab 3 forse lo limitava ai termini indicanti la discendenza degli attanti, come Ab 1 (dov'è apprezzabile limitatamente ad M.V., M.L.). Sembra, pertanto, che elementi riconducibili a istanze di una scrittura 'di tradizione' (e di segno 'orientato') non esentino Ab (cfr. anche appresso in testo).
- 141 - Per questi riscontri umbri cfr. PROSDOCIMI 1984, in particolare, pp. 175-179 e, rispettivamente, PROSDOCIMI 2009, pp. 269-270.
- 142 - Cfr. MOMMSEN 1850 (p. 294, s.v. *sverrunēi*, «vieleicht männliches Cognomen» e p. 288, s.v. *pukalatúi*, «männliches Cognomen»), recentemente LA REGINA 2000 (pp. 217, 218, *ad CA*, A 1-2, 3-4) e cfr. qui nt. 15.
- 143 - ANTONINI *c.d.s.*, § 1.1.
- 144 - Referenze in ANTONINI *c.d.s.*, § 0.1.
- 145 - Cfr. ANTONINI 2006, p. 85 (§ 3.2.5.).
- 146 - Seguendo un'antica dottrina, che da circostanziati accenni delle fonti storiche ha esteso genericamente alle comunità sannite in età di romanizzazione un *meddix* (*toutiko*) eletto annualmente, sarebbe lecito chiedersi da quale istituto provenisse il suo 'secondo' (cui mi richiamo appresso in testo).
- 147 - A quanto parrebbe, senza altri 'compartecipi' (ovvero, senza il questore Abellano).
- 148 - \**puklo-* 'figlio' / \**pu-kla-*, eventualmente con *kla-* (?) corradicale di *klar*[, hapax in Sa 13.
- 149 - A quanto mi risulta, a oggi senza corrispettivo epigrafico. Così per ENN., *ann., frg.* 298 V<sup>2</sup>, «*summus ibi capitur meddix occiditur alter*» che tratteggia l'epilogo della battaglia di Hamae nell'esercito campano (LIV., XXIII 35, 215 a.C.). Tracce dirette delle magistrature richiamate dall'A. sono state congetture in due testi di Capua (Cp 32, Cp 34), ma a torto (riscontro personale) e cfr. CAMPANILE 1979, pp. 19-20.
- 150 - Per solito, i testi (pubblici) non danno il *cursus honorum* degli attanti (proprio di elogia - epitaffi), ma i requisiti giuridici per 'fare' la cosa in oggetto. Questi, di norma, si trovano in una magistratura della quale (anche) i documenti italici dichiarano eventuali iterazioni, finora mediante nota numerica; cfr. CSPB, *m.d.III* [?], mentre nel cotestuale *m.d.k*[?] la sigla *k*[?] definisce *m.d.* indicandone una specifica afferenza ('restrizione', 'specializzazione') - forse al segmento cronologico (durata) o all'ambito istituzionale (collegiale?) della carica detenuta (cfr. nt. 128).
- 151 - Sulla funzione del questore (Abellano) abbinata a quella del *prupukid* *sverrone* si è detto (sopra, in testo).
- 152 - Refuso (?) per *mú[ínikad]*, cfr. *múínikad ta[n]ginúd* di Ab 1, B 24. Le fonti dirette conducono a 'tangino-' (cfr. *tanginom* di TB 9), confrontato con 'pren.' «*tongitionem*» (acc.) che in versione e morfologia latinizzate risponde a lat. «*notionem*» di PAOL.-FEST., p. 489, 5-6 L (cfr. BIVILLE 2013, p. 39, n. 45). Alle parole evocate nell'epitome, peraltro assonanti, compete una semantica di base distribuita in campi prossimi, veicolo d'interferenze (commutazione automatica?) tra i due deverbali, come lascerebbe intendere il termine 'dialettale' glossato con lat. «*notionem*».
- 153 - ANTONINI 1997, pp. 35-36.
- 154 - PROSDOCIMI 1996, p. 491 (cfr. *ibidem*, p. 479).
- 155 - Non so se e quanto sia pertinente accennare qui alla condizione istituzionale dell'edilità romana, propriamente una 'dignitas', non una magistratura.
- 156 - POCETTI 2002, pp. 251-252, lo sconfessa (da controllo fisico).
- 157 - BENVENISTE 1976, pp. 423-424.
- 158 - Cfr. al § 5.3.2.1., 200.
- 159 - Cfr. ai §§ 2.1.3., 5.1. (in chiusura), con ntt. 109, 164.
- 160 - Da CAMPANILE 1979, p. 26.
- 161 - Al problema richiamato in testo non apporta più di tanto il 'cippo' dalla *Trebula* oggi *Treglia* (nt. 139), guasto nel punto che interesserebbe controllare.
- 162 - Il calco, individuato da NISSEN 1877, pp. 531-533, muove da lat. *a* (*ab / af*) solo 'facere' (testi in VINE 1993, p. 184, n. VI del § 6.4.a).
- 163 - Nell'ordine, PIZZANO *c.d.s.*, DI GIUSEPPE, SERLORENZI 2008, pp. 1, 8 (schede M. SERLORENZI), 15 (scheda H. DI GIUSEPPE), con le relazioni raccolte in *Riti* 2010. Peraltro, la rarità di riscontri simili 'potrebbe' dimostrarsi apparente qualora non valutati nel corso degli scavi.
- 164 - Cfr. CIC., *leg. agr.*, II 34, 92-94 (Capua, 83 a.C.); HOR., *sat.*, I 5, 34-36 (Fondi, 37 a.C.) ecc.
- 165 - POCETTI 2001, p. 82. Quanto qui interessa non è l'origine di questa struttura sintattica nell'italico (che potrebbe rivelarsi, anziché greca, indigena, costruita con materiali propri, nel prosieguo forse adombrandovi

- il prestigio della cultura greca; cfr. ANTONINI *c.d.s.*, § 1.2.), bensì, la conclusione (riferita qui in testo) del commento al passo in questione del CT.
- 166 - PROSDOCIMI 1981, p. 556, a proposito dell'obiezione di CAMPANILE 1979, p. 19, nota 19 - *sverrunèi* del Cippo non sarebbe interpretabile alla luce di got. *swaran* 'giurare' perché coesisterebbe con *deivoam* 'giurare' della TB (ma nel caso coesisterebbero lessemi diversamente specializzati); su quest'ultimo riscontro cfr. RS, pp. 276, 287 (ad II 9), con bibliografia.
- 167 - PLANTA 1897, p. 143.
- 168 - D'AVINO 1974 che sigilla novelle proposte ripiegando sulle argomentazioni di Robert von Planta (cfr. qui sotto, nt. 185).
- 169 - Letteratura in WOU, (l.c. a nt. 15), alla quale rimanda TIKKANEN 2011, p. 30 (nt. 143) e cfr. ancora WOU, l.c. a nt. 96.
- 170 - DELL, s.v. *\*pacō* (p. 473); EDL, s.v. *pangō*, scrive (p. 443), «It. cognates: O. *prupukid* [abl.sg.] '?' < *\*prō-pak-iom* 'previous agreement'?».
- 171 - Cronologia su base (epi)grafica; cfr. MANCINI 2014, pp. 46-47.
- 172 - In contesto labiale per *aflukad* (D'AVINO 1974), nel paradigma di *aflakus* (MANCINI 2014, pp. 48-49, con referenze). Se così, il fenomeno si allineerebbe con u. *ařputrati* (TI Va 12), forse un prestito (MARTINO 1986, pp. 117-118), mentre bant. PRAEFUCUS (TB 23) resta un indubbio latinismo. Queste parole sono documentate in ambiti speciali che, nel caso, potrebbero funzionare da fattori condizionanti per uno sviluppo -a- > -u- (forse non fonetico in quanto non generalizzato ma piuttosto una variabile selezionata a registro scritto) in unità di lessico interferito.
- 173 - Forse per conservatorismo. Su TD non va in automatico una sorta di 'ipercorrettismo', dal momento che il nesso tra defixiones e connotazione socio culturale 'bassa' è da rivedere (POCETTI 1993, p. 221; POCETTI 2007; POCETTI 2008, p. 373 e cfr. MELE 2008, p. 364).
- 174 - Stralci da HAJNAL 1993, p. 128, § 2.2. (cfr. *ibidem*, nt. 18).
- 175 - PORZIO GERNIA 2007, pp. 173-174, con bibliografia (su *prupukid* da *\*pāk* cfr. PORZIO GERNIA 1992).
- 176 - Familiare, pertanto, al pubblico romano, situazione che ne consentiva il dileggio; cfr. PLAUT., *capt.*, 823 ss. per la parodia delle «*edictiones aedilicias*».
- 177 - Un \*/ō/ originario, se alla cronologia del Cippo ormai (>ǝ<) e, anche, graficizzato correttamente, avrebbe comportato <ú>; discussione in PLANTA 1897, p. 452; WOU, s.v. *pru* (p. 582).
- 178 - Cfr. POCETTI 2002, pp. 251, 255, 257, 259.
- 179 - Cfr. ZAIR 2014, pp. 116-119 (§ 3.).
- 180 - RIX interviene sul testo 'normalizzando' i dati e dà *medik(u)d*, *ImIt* 424 rivaluta la linea VETTER, in verità dubbiosa, cfr. *ibidem*, p. 413, s.v. *medicim*, «**medikid** (oder von **meddiss**?». Tuttavia, la specifica forma «**meddiss**» è attestata a Molise (Sa 25), Nola (Cm 6), Ercolano (ME b), non a Capua. *medikid*, peraltro si legge, al pari di *medikiái* (Cp 27, Cp 28, 250-200 a.C.), in un testo del gruppo 'iovile della gens Helevia' che non notano <consonanti esplosive lunghe>. Al contrario, la iovila dei Tantrnaii (Cp 31, cronologia come le precedenti) e altre, dei Kalovii (Cp 29, Cp 30, ca. 250 a.C.), danno, nell'ordine, *meddis* e *meddikiai/i*.
- 181 - Cfr. 'lat.' *esum* : *es* ecc. (VARR., *l.l.*, IX 100, «*sum quod nunc dicitur olim dicebatur esum*»).
- 182 - Cfr. MEISER 1996, p. 207 (§ 4.2.).
- 183 - Cfr. *ibidem*, pp. 41, 7 e 67, 23, 'necerim' (FEST., p. 158, 1 L, PAUL.-FEST., p. 159, 1 L) ecc.
- 184 - CULTRARO 2004 (p. 236) che ricostruisce persuasivamente contesto d'impiego e funzione dell'oggetto(-te-gola) iscritto.
- 185 - PLANTA 1897, pp. 8, 143 (§ 246.3), 179, propendeva a connettere *prupukid* (CA) con *\*prupukim*, tema in -*jo*- (forse *\*prupōkio*-, anziché *\*propākio*-) assegnato anche al contestuale *serevokid* come a *medikid* (Cp 34), riconducendone l'uscita -*id* ai temi in -*i*- nei quali ricadrebbero facilmente quelli in -*jo*- (? Cfr. HAJNAL 1993, p. 127, § 2.2.). Del resto, *prupukid*, *serevokid*, *medikid*, omoteleuti, risultano da basi differenti, i rapporti sintattici con i rispettivi cotesti mutano per ognuna di queste attestazioni: mentre *medikid* di Capua è in accordo con *túotik(ud) kapō(anud)*, *prupukid*, a quanto si può argomentare, rimane inalterato in contesti differenti (Ab 1, Ab 4; § 3.2.3.).
- 186 - Cfr. DELL, s.v. -*ce* (p. 109); EDL, s.v. cit. (p. 102).
- 187 - Cfr. DUPRAZ 2012, p. 287 con nt. 10.
- 188 - FRONTO, *de or.*, 17, 11.

- 189- APUL., *met.*, I 4, 1, IX 2, 4 ecc.; ID., *apol.*, 55.
- 190 - Cfr. i casi di anafora zero ('anafora contestuale', 'Null Anaphor') evidenziati nei dialoghi plautini da AMBROSINI 1997.
- 191 - POCETTI 2001, p. 101.
- 192 - Sulla distribuzione dell'enclitica *-k(e)* nei dimostrativi in pau., neu. e 'osco' (*scil.* 'sannita') cfr. PLANTA 1897, pp. 229-230.
- 193 - PROSDOCIMI 1991, pp. 577 e 613 (nt. 86); WOU, s.v. *anseriato* (pp. 104-105), LIV, s. lemma (TH. ZEHNDER) 1.\**ser-* (p. 534); EDL, s.v. *servus* (p. 559), con ulteriore bibliografia; qui in testo (§ 1.2.3.).
- 194 - Le coincidenze tra latino e italico in questo settore culturale sono vagliate di recente in FISHER 2014, Cap. 3 (pp. 57-86).
- 195 - La parola è analizzata in PROSDOCIMI, MARINETTI 1993, pp. 271-272; PROSDOCIMI 1996, pp. 480-481. Bibliografia in WOU, p. 669, s.v. *serevkiđ*. Su quest'ultimo poggia TIKKANEN 2011, p. 30, citando *serevkiđ* (in «2.2.1 *o-* stems»: «V. *Ablative singular*») e aggiunge, «which seem to show syncope of long *-ō-* in the ending» da un'idea di PLANTA 1897, nel caso specifico, da dimostrare (qui sopra, nt. 185, per HAJNAL 1993).
- 196 - ENN., *ann.*, frg. 86-89 SK (*apud* CIC., *div.*, I 48, 107-108).
- 197 - CIC., *leg.*, 3, 11 e 43, che comporta '*aves lauspicia servare*' con *servāre* tecnicismo della *spectio* augurale (per sinonimi umbri del medesimo ambito cfr. WOU, s.vv. *anclar* - pp. 103-104 - e *ibidem*, l.c. a nt. 193, p. 105, *ad* § '*Wortgeschichte*' - ecc.).
- 198 - Sul tema è tornato PROSDOCIMI 2009, § 5.2.2. (pp. 316-326).
- 199 - En passant, l'idea sulla referenza testuale di '*serevkiđ*', '*sverrone*', se ammissibile, potrebbe recare qualche chiarezza nella denominazione '*Servius (Tullius)*', (non '*Servus*' - !), di un personaggio designato Macstrna (*ET Vc* 7.25, IV sec. a.C.; *CIL* XIII 1668) che nel contempo arriva alle fonti storiche con una formula onomastica a due elementi e sarà annoverato nel canone dei '*re*' etruschi di Roma, ma prima chiamato da Tarquinio '*Prisco*' alla '*previdenza*' della propria casa e della cosa pubblica (DION. HAL., *ant.rom.*, IV 3, 4).
- 200 - Per quanto segue in testo mi attengo alla classica formulazione della dottrina sull'argomento per l'età regia e medio repubblicana (CATALANO 1960, MAGDELAIN 1964 - in particolare, pp. 68-69, 165 e, nell'ordine, 429-431, 440-443), senza indebite pretese alla questione.

*Indice delle sigle epigrafiche adottate in testo e nelle note  
(a complemento di quanto indicato a nt. 5)*

- BR = 'Bronzo di Rapino' (MV 1, lex della Tota marouca, metà III sec. a.C.).  
 BRV = 'Base di statue' (Lu 5, calcare, Rossano di Vaglio), § 2.1.2.  
 CP = 'Cippo pompeiano di Porta Stabiana' (Po 1, lastra in 'travertino' con testo 'di fabbrica', *scil.*, 'di strade pubbliche', II sec. a.C., seconda metà).  
 CSPB = Cm 48 (nella rilettura diplomatica POCETTI 2014, p. 149; pietra cubica, S. Paolo Belsito), nt. 128.  
 CT = 'Cippo di Tortora' (Ps 20), *lex*, tra fine VI sec. a.C. - inizi V sec. a.C. (POCETTI 2001, pp. 63-64).  
 LF = 'Lex aedis furfensis' (CIL I<sup>2</sup> 756, tavola di pietra con il verbale della dedica dell'aedes Iovis Liberi, 58 a.C.).  
 LP = 'Lex puteolana parietis faciendi' (CIL I<sup>2</sup> 698, marmo, 105 a.C.).  
 ME = 'Mensa di Ercolano' (Cm 10 a-b, «marmo bigio»? II sec. a.C., secondo caratteri stilistici dell'oggetto, paleografia. La presenza del cognome da sola non data, sebbene su questo *ImIt* 605 quoti il documento al 150-90 a.C.).  
 SCB = 'Senatus consultum de Bacanalibus' (CIL I<sup>2</sup> 581, bronzo), § 2.1.1.  
 SM = 'Sententia Minuciorum', ovvero 'Tavola di Polcevera' (CIL I<sup>2</sup> 584, bronzo, 117 a.C.).  
 TA = 'Tavola di Agnone' (Sa 1, bronzo, inizi II sec. a.C.).  
 TB = 'Tabula bantina' (Lu 1, bronzo, inizi I sec. a.C.).  
 TD = Tavoletta defissoria (Cp 37, piombo, Capua), § 5.3.1.1.  
 TEL = 'Tavole greche di Eraclea lucana' (IG XIV 645, bronzo, fine IV sec. a.C.).  
 TF = 'Sentenza arbitrale di C. Helvidio Prisco' (CIL IX 2827, tavola calcarea, agro di Campomarino, attribuita a Buca, 19 d. C.).  
 TI = 'Tavole Iguvine' (Um 1, bronzo, Gubbio. Di massima, seguono interpretazione e versione in italiano di PROSDOCIMI 1978, pp. 643-741; PROSDOCIMI 2009, pp. 204-227, 288-293).  
 TL = 'Tavole di Locri Epizefiri' (la maggior parte in *Polis* 1992; bronzo, ca. 350-250 a.C.).  
 TR = 'Tavola di Roccagloriosa' (Lu 62 = *ImIt* 1328; bronzo, inizi III sec. a.C.).  
 TS = 'Tavola di Esterzili' (CIL X 7852, CADONI 1993, MASTINO 1993, ZURLI 1993; bronzo), § 1.3.1.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- Abella 2001, G. DAPOTO (cur.), *Abella Avella. Dalle origini al periodo romano*, Marigliano (rist.).  
 Acquedotto 1981, LUCIANO (sic!) P., PESCIONE G. A., TULINO G., D'ONOFRIO S., L'acquedotto di S. Paolino e la problematica della distribuzione delle acque nel territorio, in *1° Convegno dei gruppi archeologici della Campania*, Pozzuoli 1980, Gruppi Archeologici d'Italia, (Roma), pp. 123-132.  
 ADIEGO LAJARA I.-J. 2012, Osco central y meridional frente a osco del norte (¿O más bien estandarización frente a no estandarización?), in *Régler l'usage: norme et standard dans l'Italie préromaine*, MEFRA, 124.2, (2013), pp. 309-317 (anche in *Sitologia* > -).  
 AMBROSINI R. 1997, Casi di "Null Object" nelle commedie di Plauto, in R. AMBROSINI, M.P. BOLOGNA, F. MOTTA, CH. ORLANDI (cur.), *Scritbar a ainm n-ogaim. Scritti in memoria di Enrico Campanile*. I, Pisa, pp. 31-38.  
 ANRW 1972, 1993, *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung*. I. II, H. TEMPORINI (hrsg.), *Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik*. II, H. TEMPORINI, W. HAASE (hrsg.), *Principat*, XXXIV, W. HAASE (hrsg.), *Sprache und Literatur*. I, Berlin-New York.  
 ANTONINI R. 1978, Ercolano, in *LDIA*, p. 873.  
 ANTONINI R. 1981, Italico, *REI*, (1980), pp. 299-351.  
 ANTONINI R. 1992a, Irpinia. Campania, *REI*, (1993), pp. 355-368.  
 ANTONINI R. 1992b, Avella (AV) 1., *REI*, (1993), 332-334.  
 ANTONINI R. 1996, Iscrizione del foro (?) di Abella, in *Tavola di Agnone*, pp. 157-168.  
 ANTONINI R. 1997, Vestirikio e Abella. I documenti. Problemi vecchi e nuovi di interpretazione, (*Klanion/Clanius*, 7-8), Marigliano NA, Istituto Anselmi, (2001).  
 ANTONINI R. 2006, Nuovo latinismo in sannita. Titolo con *k.paarigtis* che seguita un programma elettorale di Pompei (Contributi Pompeiani. V), *Oebalus. Studi sulla Campania nell'Antichità*, 1, pp. 51-99.  
 ANTONINI R. 2007, Contributi pompeiani II-IV (2005), in *Quaderni di studi Pompeiani*, (I - Miscellanea pompeiana),

- pp. 47-113.
- ANTONINI R. 2009, Spedis Mamerekies Saipins 'un Campano di nome Spe(/o)ndio'. Fonti e contesti relativi a un'identità, *CoStA*, 2, pp. 7-50 (anche in *Sitologia > CoStA*).
- ANTONINI R. *c.d.s.*, A proposito del Termine di Maio Vestirikio dal suburbio dell'antica *Abella*. Il messaggio e il suo contesto: problemi e prospettive della ricerca, in *Parchi*.
- BENVENISTE E. 1976, M. LIBORIO (cur.), Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. I, Economia, parentela, società. II, Potere, diritto, religione, Torino (ed. it. di BENVENISTE E., Le vocabulaire des institutions indo-européennes. I, Economie, parenté, société. II, Pouvoir, droit, religion, Paris 1969).
- BIVILLE F. 2013, Le latin et les langues italiques dans la tradition grammaticale latine, *Linguarum varietas. An International Journal*, 2, J.L. GARCÍA RAMÓN, D. KÖLLIGAN, P. POCETTI unter mitwirkung von L.WOLBERG (hrsg.), *Sprachkontakt und Kulturkontakt im alten Italien: Onomastik und Lexikon. 10 Jahre nach Jürgen Untermanns "Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen"*, pp. 31-45.
- BUCK C. D. 1904, *A Grammar of Oscan and Umbrian. Specimen*, Boston.
- BURDESE A. 2009, Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche, (*L'arte del diritto* 17). I, Padova.
- CADONI E. 1993, La *Tabula* bronzea di Esterzili (CIL X, 7852 = ILS 5947), in *Tavola di Esterzili*, pp. 77-98 (contributo ristampato da *Quaderni Bolotanesi*, XIV, 1988, pp. 247-264), (anche in *Sitologia > Tavola di Esterzili* 1993).
- CAIAZZA D. 2006, A proposito del Cippo Abellano, in D. CAIAZZA (cur.), *Samnitice loqui. Studi in onore di Aldo L. Prodocimi per il premio I Sanniti. III edizione* (Libri Campano Sannitici V). I, s.l. (Piedimonte Matese CE), pp. 311-338.
- CAMODECA G. 2012, La base con iscrizione osca posta da Maius Calovius Of(elli filius) e le istituzioni di Cuma nel II secolo a.C., in B. D'AGOSTINO, M. GIGLIO (cur.), *Cuma. Le fortificazioni 3. Lo scavo 2004 -2006*, Quad. AION, (Napoli), pp. 238-245.
- CAMPANELLI A. *c.d.s.*, Avella: Scavi 2012-2013, in *Poleis e politeiai nella Magna Grecia arcaica e classica* (LIII CSMG, Taranto IX. 2013 - Relazioni dei Soprintendenti).
- CAMPANILE E. 1979, Le strutture magistratuali degli stati osci, in CAMPANILE, LETTA, pp. 15-32.
- CAMPANILE E., LETTA C. 1979, Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica (T. BOLELLI, dir., *Orientamenti Linguistici* 11), Pisa (1980).
- CAPUTO P. 2002, Nuovi documenti in lingua osca da Cuma, *Orizzonti. Rassegna di archeologia*, III (2003), pp. 119-121.
- CATALANO P. 1960, Contributi allo studio del diritto augurale. I, (Università di Torino. Memorie dell'Istituto Giuridico, Serie II, Memoria CVII), Torino.
- CIACCO M. 2011, I luoghi di culto della Campania centro-settentrionale dall'età arcaica alla tarda età repubblicana: analisi tipologica e topologica, (tesi di dottorato), Università degli Studi di Napoli Federico II, a.a. 2010-2011 (> *Sitologia*> -).
- CIG, *Corpus Inscriptionum Graecarum*, auctoritate et impensis Academiae litterarum regiae Borussicae editum. I-IV, Berolini 1828-1877.
- CIL, *Corpus Inscriptionum Latinarum*, consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae editum, Berolini 1863-.
- CINQUANTAQUATTRO T. 2000, Abella, un insediamento della mesogaia campana: note di topografia, *Annali ASA*, n.s. 7, (2003), pp. 61-84.
- CINQUANTAQUATTRO T. 2005, Alta - media Valle del Clanis, Via S. Nicola, *Notiziario SBBAA delle province (SA) AV (BN)*, 1, pp. 23-24.
- C(INQUANTAQUATTRO). T. 2012, *Abella* (Avella), (Schede), in *FTD*, (Introduzione), pp. 7-12, (Ubicazione incerta, Hercules, *sakaraklúm, fíisnú*), pp. 20-25.
- C(INQUANTAQUATTRO). T., L(AMBRECT). C. 2012, *Abella* (Avella), (Scheda) Avella, Santissimo (loc.), in *FTD*, pp. 17-18.
- COLEMAN R. 1986, The central italic Languages in the Period of roman Expansion, *Transactions of Philological Society (TPS)*, 131, pp. 100-131.
- COLEMAN R. 2006, The contribution to Vulgar Latin in Italy from Other Languages in the Peninsula; Some Case Studies, in J. HERMAN, A. MARINETTI (cur.), L. MONDIN (coll.), *La preistoria dell'Italiano* (Atti della Tavola Rotonda di Linguistica Storica, Università Ca' Foscari di Venezia, 1998), Tübingen, pp. 23-39.
- COLUCCI PESCATORI G. 1984, Avella, in G. NENCI, G. VALLET (cur.), *Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche* (BTCCG), III, Pisa-Roma, pp. 339-344
- CoStA*, G. DE BENEDITTIS (dir.), *Considerazioni di Storia ed Archeologia*, CB, 2008- (anche in *Sitologia > -*).
- Culto* 2008, A. MELE (cur.), *Il culto della dea Mefite e la Valle d'Ansanto. Ricerche su un giacimento archeologico e culturale dei*

- Sammites Hirpini* (Atti del Primo Convegno di studi su cultura e tradizioni delle popolazioni sannitiche, Avellino-Villamaina-Rocca S. Felice 2002), Avellino.
- CULTRARO M. 2004, Funzione e destinazione delle tegole con iscrizioni anelleniche: nuovi e vecchi dati dal Mendolito di Adrano (Catania), *StEtr*, LXX, (2005), pp. 227-251.
- CURRIE H.M.L. 1990, Parallelism at Pyrgi: A Stylistic Feature of the Etruscan Text, *StEtr*, LVI, (1991), pp. 189-190.
- CURRIE H.M.L. 1993, Pervirgilium Veneris, in *ANRW*. II, XXXIV, I, pp. 207-224.
- D'AVINO R. 1974, Sulla morfologia di osco prupukid, *Ricerche linguistiche*, VI, pp. 247-256 (preceduto da una monografia dell'A., titolo cit., Roma 1970, pp. 10 – non vidi).
- DELL, ERNOUT A., MEILLET A., *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, quatrième édition, quatrième tirage augmenté d'additions et de corrections nouvelles par J. ANDRÉ, Paris 1985.
- DE RISI L. 2008, Il Cippo Abellano, *Percorsi grafologici*, 35 (anno XIII.2, magg.-sett.), pp. 43-53.
- DEVOTO G. 1969, *Gli antichi Italici*, Firenze<sup>4</sup>.
- DI GIUSEPPE H., SERLORENZI M. 2008 > *Sitologia*.
- DUPRAZ E. 2012, Sabellian Demonstratives: Forme and Function (C. MELCHERT, O. HACKSTEIN, ed., Brill's studies in Indo-European language & linguistics 6. 1. Sabellian language – Demonstratives I. Title), Leiden.
- EDL, VAAN (DE) M., *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages* (A. LUBOTSKY, ed., Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series 7), Leiden-Boston 2008.
- ET, G. MEISER (neubearb.), V. BELFIORE, S. KLUGE (Zusammenarb.), *Etruskische Texte. Editio minor auf Grundlage der Erstausgabe von H. RIX*, (SHVS 4). II, *Texte*, Tübingen 2014.
- FARKAS N. 2006 > *Sitologia*.
- FISHER J. 2014, *The Annales of Quintus Ennius and the italic tradition*, Baltimore.
- FTD 2012, J. SCHEID, O. CAZANOVE (DE), F. COARELLI e A. LA REGINA (dir.), *Fana templa delubra. Corpus dei luoghi di culto dell'Italia antica*. T. CINQUANTAQUATTRO, G. PESCATORI (cur.). 2, Regio I. Avella Atripalda Salerno, Roma.
- GENNARELLI I. 2014, Avella. Ricerca e valorizzazione, in *Immaginando città*, pp. 202-206.
- GENNARELLI I. c.d.s., Il Parco Archeologico di Avella alle porte del Partenio, in *Parchi*.
- GENNARELLI I., ANTONINI R. 2014, Avella. Nuovo documento di Maio Vestirikio. Notizia preliminare, in *Immaginando città*, pp. 207-209.
- GRECO A. (1981), L'Irpinia e il Beneventano, in DE CARO S., GRECO A., Campania, F. COARELLI (dir.), GAL 13, (Roma - Bari), pp. 157-200.
- GUADAGNO G. 2005, La "precoce romanizzazione" delle aree italiche in età preromana: luoghi comuni, in D. CAIAZZA (cur.), *Italica ars. Studi in onore di Giovanni Colonna per il premio I Sanniti*, (Libri Campano Sannitici. IV), (Piedimonte Matese), pp. 399-411, ripreso con titolo invariato in G. GUADAGNO, Campania antica. Storia, archeologia, vita quotidiana, La Porta Regia. I, Benevento s.d., pp. 21-35.
- GUADAGNO G. 2013, Vasto: *tribuf prifliks*. Presunti tribuni della plebe in area italica, *CoStA*, (6), pp. 46-49 (anche in *Sitologia* > *CoStA*).
- GUILLAUMIN J.-Y., MONAT P. 2004 (Texte établi, traduit et annoté par), Isidore de Séville. *Étymologies*. Livre 15. Les constructions et les terres, PUFC, Besançon.
- HAJNAL I. 1993, Das oskische Cognomen *Pukakatúí*, in *Oskisch-Umbrisch*, pp. 125-142. Hdb., E. VETTER (begr.), *Handbuch der italischen Dialekte*, Heidelberg 1953-.
- ImIt*, M.H. CRAWFORD et alii (ed.), E. BISSA, G. BODARD (compiuting), *Imagines Italicae*, Institute of Classical Studies (BICS, Supplement 110). I-III, University of London 2011.
- Immaginando città* 2014, C. RESCIGNO, F. SIRANO (cur.) *Immaginando città. Racconti di fondazioni mitiche, forma e funzioni delle città campane. Santa Maria Capua Vetere - Paestum* (Catalogo della Mostra, S. M. Capua Vetere 2014), Soprintendenza BBAA di SA, AV, BN, CE, (Napoli).
- JOHANNOWSKY W. 1979, Archeologia, in ATPL "Abella", GAA (cur.), *Avella: appunti e note*, Avella, pp. 17-29.
- LAFFI U. 2001, Il sistema di alleanze italico, in ID., *Studi di storia romana e di diritto. Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi* 206), Roma (rist. 2007), pp. 17-44, ripreso con lo stesso titolo e con modifiche da ID., in G. CLEMENTE, F. COARELLI, E. GABBA (cur.), *Storia di Roma*. II, *L'impero mediterraneo*. I, A. SCHIAVONE (cur.), *La repubblica imperiale*, Torino 1990, pp. 285-304.
- LA REGINA A. 1999, Istituzioni agrarie italiche, in E. PETROCELLI (cur.), *La civiltà della transumanza. Storia, cultura e valorizzazione dei tratturi e del mondo pastorale in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata*, Isernia, pp. 3-18 e (note) 645-646.

- LA REGINA A. 2000, Il trattato tra Abella e Nola per l'uso comune del santuario di Ercole e di un fondo adiacente, in *Studi sull'Italia dei Sanniti*, Roma, pp. 214-222.
- LAZZERONI R. 1972, Contatti di lingue e di culture nell'Italia antica: elementi greci nei dialetti italici, *Studi e Saggi Linguistici*, XII, pp. 1-24.
- LDIA 1978, A.L. PROSDOCIMI (cur.), *Lingue e dialetti dell'Italia antica*, Roma.
- LETTA C. 1979, Magistrature italiche e magistrature municipali: continuità o frattura?, in CAMPANILE, LETTA, pp. 33-88.
- LETTA C. 1992, I santuari rurali nell'Italia centro-appenninica: valori religiosi e funzione aggregativa, *MEFRA*, 104.1., pp. 109-124.
- LINDSAY W.M. 1894, *The latin Language. An Historical Account of Latin Sounds, Stems, and Flexions*, Cambridge.
- LIV, H. RIX et alii (leit.), M. KÜMMEL, TH. ZEHNDER, T. LIPP, D. SCHIRMER (bearb.), *Lexicon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstambildungen*, M. KÜMMEL und H. RIX (bearb.), zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Wiesbaden 2001.
- LOMBARDO M. (, AVERSA F., FRISONE F.) 2001, La documentazione epigrafica, in *Problemi della chora coloniale dall'Occidente al mar Nero* (Atti XL CSMG, Taranto 2000), Taranto, pp. 73-114 (di 73-152).
- MAGDELAIN A. 1964, *Auspicia ad padres redeunt*, in *Hommages à J. Bayet* (Latomus LXX. Coll. EFR 133), Bruxelles-Berchem, pp. 427-473 (= ID., *Jus imperium auctoritas: études de droit romain*, Paris-Roma, 1990, pp. 341-383).
- MANCINI M. 2014, Testi epigrafici e sociolinguistica storica: le 'defixiones' sannite, in *Le lingue dell'Italia antica oltre il latino: lasciamo parlare i testi* (Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Incontro di studio 50, Milano, 2007), Milano, pp. 29-61.
- MARTINO P. 1986, *Arbiter* (R. D'AVINO, dir., Biblioteca di ricerche linguistiche e filologiche 17), (Roma).
- MASTINO A. 1993, *Tabularum principis e tabularia* provinciali nel processo contro i *Galillenses* della *Barbaria* sarda, in *Tavola di Esterzili*, pp. 99-118 (anche in *Sitologia > Tavola di Esterzili* 1993).
- MCDONALD K., ZAIR N. 2012, Oscan FOYPOYΣT and the Roccagloriosa Law Tablet, *Incontri Linguistici*, 35, pp. 31-45.
- MEISER G. 1986, *Lautgeschichte der umbrischen Sprache* (W. MEID, hrsg., Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 51), Innsbruck.
- MEISER G. 1996, Accessi alla protostoria delle lingue sabelliche, in *Tavola di Agnone*, pp. 187-209.
- MELE A. 2008, La Mefitis dell'Ansanto: due nuove acquisizioni epigrafiche, in *Culto*, pp. 357-367.
- MOMMSEN TH. 1850, *Die unteritalischen Dialekte*, Leipzig.
- NISSEN H. 1877, *Pompeianischen Studien zur Stadtkunde des Altertums*, Leipzig.
- ONIGA R. 1990, Il confine conteso. Lettura antropologica di un capitolo sallustiano (*Bellum Iugurthinum* 79), *Scrinia* 2 (P. FEDELI, G. CIPRIANI, dir., Collana di studi classici), Bari.
- ORIOLES V. 1975, Mediazione osca e interferenze greco-latine, *Incontri Linguistici*, 2, pp. 177-191.
- ORLANDINI A., POCCEITI P. 2014, Polyfunctionality and transcategoriality of coordinating particles in Latin and in other ancient languages, *Journal of Latin Linguistics*, 13.2, pp. 267-278.
- Oskisch-Umbrisch* 1993, H. RIX (hrsg.), *Oskisch-Umbrisch. Texte und Grammatik* (Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft und der Società Italiana di Glottologia, Freiburg 1991), Wiesbaden.
- Parchi c.d.s.*, N. CERTALDO (cur.), *I parchi e le aree archeologiche d'interesse del territorio nolano e dei territori circostanti*.
- PASSERI G. B. 1752, Lettera all'Eminentissimo Signor Cardinale Spinelli Arcivescovo di Napoli. Sopra l'iscrizione osca, che si conserva in Nola, *Mem. Soc. Colombaria*, II (Dissertazione I), pp. 1-16.
- PISANI V. 1964, *Manuale storico della lingua latina*. IV, *Le lingue dell'Italia antica oltre il latino*, Torino<sup>2</sup>.
- PIZZANO N. c.d.s., *Recenti scavi in Loc. San Paolino ad Avella (AV)*, in *Parchi*.
- PLANTA (VON) R. 1892, 1897, *Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte*. I-II, Strassburg.
- POCCEITI P. 1993, Nuova laminetta plumbea osca dal Bruzio, in A. MELE (ed.), *Crotone e la sua storia tra IV e III secolo a.C.* (Atti del Seminario internazionale, Napoli 1987), Napoli, pp. 213-232.
- POCCEITI P. 2001, §§ 6, 7, in LAZZARINI M.L., POCCEITI P., *L'iscrizione paleoitale da Tortora*, in *Il mondo enotrio tra VI e V secolo a.C. - Atti dei seminari napoletani* (1996-1998), Quaderni di Ostraka 1-2, Napoli, pp. 55-65, 65-181.
- POCCEITI P. 2002, *Oscosereukidimā-, sarakidimā-*, *Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis*, 6-7, 2001-2002, pp. 251-265.
- POCCEITI P. 2007, Sulla lamina plumbea Cirenea S.E.Cir 193, in L.GASPERINI, S.M.MARENGO (cur.), *Cirene e la Cirenaica nell'antichità* (Atti del convegno, Roma-Frascati, 1996), ICNIA. Collana del Dipartimento di Scienze dell'Antichità 9, Tivoli, pp. 597-609.



- POCETTI P. 2008, In margine alle nuove acquisizioni epigrafiche nel contesto dell'Ansanto, in *Culto*, pp. 369-385.
- POCETTI P. 2014, Rilettura del cippo con iscrizione osca dal territorio *Nolano*: nuovi dati topografici e istituzionali, *Vesuviana*, 6, pp. 145-176.
- Polis 1992, F. COSTABILE (cur.), *Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri. Costituzione economica e finanze di una città della Magna Grecia* (Collana Antiqua et nova. Archeologia), Soveria Mannelli (1993).
- PORZIO GERNIA M. L. 1992, Tra storia e preistoria linguistica: il valore concettuale della radice *pāk-* nell'Italia antica, in B. BROGYANYI, R. LIPP (ed.), *Amsterdam Studies THLS*, s. IV. *Current issue in Ling. theor.*, v. 87. *Hist. Philol. Gr., Lat., Rom.* (Papers O. Szemerényi. II), Amsterdam-Philadelphia, pp. 267-291.
- PORZIO GERNIA M. L. 2007, La *pax* divina. Tra storia e preistoria linguistica: la testimonianza delle Tavole di Gubbio, (G.L. BECCARIA, dir., In forma di parola. Collana di studi linguistici 12), Alessandria.
- PROSDOCIMI A.L. 1972, Redazione e struttura testuale delle Tavole iguvine, in *ANRW*. I, II, pp. 593- 699.
- PROSDOCIMI A.L. 1976, Il conflitto delle lingue. Per una applicazione sociolinguistica al mondo antico, in *La Magna Grecia nell'età romana* ('Atti' XV CSMG, Taranto 1975). I, Napoli, pp. 139-221.
- PROSDOCIMI A. [L.] 1978, L'umbro, in *LDIA*, pp. 585-788 (= ID., *Le Tavole di Gubbio*, Padova, Istituto di Glottologia, s.d.).
- PROSDOCIMI A. L. 1979, Studi sul latino arcaico, *StEtr*, XLVII, pp. 173-221.
- PROSDOCIMI A.L. 1980, Studi sull'italico, *StEtr.*, XLVIII, pp. 187-249.
- PROSDOCIMI A. L. 1981, (Recensione a) CAMPANILE E., LETTA C. 1979, *StEtr*, XLIX, pp. 548-563.
- PROSDOCIMI A. L. 1984, Questura italica e questura romana. I *cvestur farariur* «questori del farro» di Mevania e gli *homonus duir puri far eiscurent* «i due uomini che faranno la questa del farro» di Gubbio, (1983), *AttiIstVenetico*, CXLII, 1983-1984, (1984), pp. 169-190.
- PROSDOCIMI A. L. 1989, Le religioni degli Italici, in *Italia omnium terrarum parens. La civiltà degli Enotri, Choni, Ausoni, Sanniti, Lucani, Brettii, Sicani, Siculi, Elimi* (G. PUGLIESE CARRATELLI, cur., Antica Madre. Collana di studi sull'Italia antica), Milano, pp. 476-545.
- PROSDOCIMI A.L. 1991, Tra romanzo e indoeuropeo: il latino sommerso, in L. VANELLI, A. ZAMBONI (cur.), *Per Giovan Battista Pellegrini. Scritti degli allievi padovani* (Quaderni Patavini di Linguistica. Monografie 8), Dipartimento di Linguistica dell'Università di Padova, (Padova), pp. 517-643.
- PROSDOCIMI A.L. 1994, Appunti sul verbo latino (e) italico. VI. Perfetti non raddoppiati. I perfetti a vocale lunga, in G. DEL LUNGO CAMICIOTTI, F. GRANUCCI, M.P. MARCHESE, R. STEFANELLI (cur.), *Studi in onore di C.A. Mastrelli. Scritti di allievi e amici fiorentini*, Firenze, pp. 219-239.
- PROSDOCIMI A. L. 1996, La Tavola di Agnone. Una interpretazione, in *Tavola di Agnone*, pp. 435-630.
- PROSDOCIMI A.L. 2009, Il ciclo lustrale (TI VIIb 48 - VIIa = Ib 10 - 45; VIIIb). Appunti 1978-2009, in A. ANCILLOTTI, A. CALDERINI (cur.), *La città antica* (IRDAU, Atti Convegno Internazionale sugli Antichi Umbri, Gubbio 2003), Perugia, pp. 199-402.
- PROSDOCIMI A. L., MARINETTI A. 1993, Appunti sul verbo italico (e) latino. [II], in *Oskisch-Umbrisch*, pp. 219-279.
- REI, A.L. PROSDOCIMI con (dal 2002) A. MARINETTI (cur.), *Rivista di Epigrafia Italica*, in *StEtr*, LXI, 1983-.
- REMONDINI G. 1757, Della nolana ecclesiastica storia. III, Napoli.
- Riti 2010, (H. DI GIUSEPPE, M. SERLORENZI, cur.) *I riti del costruire nelle acque violate* (Atti del Convegno Internazionale, Roma 2008), Roma.
- RIX > ST.
- RIX H. 1996, Variazioni locali in osco, in *Tavola di Agnone*, pp. 243-261.
- ROMANO G. 2003, Conventio e Consensus (A proposito di Ulp. 4 ad ed. D.2.14.1.3), *Annali Seminario Giuridico Università degli Studi di Palermo (AUPA)*, XLVIII, pp. 239-331.
- RS, CRAWFORD M. H. (ed.), *Roman Statutes (BICS, Supplement 64)*. I, London 1996.
- SALOMIES O. 2012, The Nomina of the Samnites. A Checklist, *Arctos*, n.s. 46, pp. 137-185.
- SENATORE F. 2006, La lega sannitica, Capri NA.
- SIG<sup>3</sup>, DITTENBERGER W., *Sylloge inscriptionum Graecarum*. I, Lipsiae 1915.
- ST, RIX H., *Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen* (Hdb. V), 2002.
- STUART-SMITH J. 2004, *Phonetics and Philology. Sound Change in Italic*, Oxford Linguistics, New York (2003).
- Tavola di Agnone* 1996, L. DEL TUTTO PALMA (cur.), *La Tavola di Agnone nel contesto italico* (Atti del Convegno di Studio, Agnone 1994), Firenze.
- Tavola di Esterzili* 1993, A. MASTINO (cur.), *La Tabula di Esterzili. Il conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria sarda*

- (Convegno di studi, Esterzili 1992), Sassari (anche in *Sitologia* > -).
- TIKKANEN K. 2011, *A Sabellian Case Grammar*, (Hdb. II), H. HIRT u. W. STREITBERG, begr., H. KRAHE, fortgeführt., A. BAMMESBERGER, TH. LINDNER, hrsg., Indogermanische Bibliothek, Erste Reihe, Lehr- und Handbücher, Heidelberg.
- TORELLI M. 1996, (Intervento), in *Tavola di Agnone*, p. 674.
- TOYNBEE A. J. 1981, G. CAMASSA (cur.), *L'eredità di Annibale. I. Roma e l'Italia prima di Annibale*, Torino, ed. it., con aggiornamenti bibliografici, di TOYNBEE A. J., *Hannibal's Legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life. I. Rome and Her Neighbours Before Hannibal's Entry*, London 1965.
- VE / VETTER E., *Handbuch der italischen Dialekte, I. Texte mit Erklärung, Glossen, Wörterverzeichnis* (Hdb. I), Heidelberg 1953.
- VINE B. 1993, *Studies in archaic latin Inscriptions* (W. MEID, hrsg., Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft), Innsbruck.
- WOU, UNTERMANN J., *Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen*, (Hdb. III), Heidelberg, 2000.
- ZAIR N. 2014, *The Treatment(s) of \*-u- after a Coronal in Oscan: Dialect Variation and Chronology*, *I-E Linguistics*, 2, pp. 112-125.
- ZHANG L. 2007, *Contratti innominati nel diritto romano. Impostazioni di Labeone e di Aristone*, Milano.
- ZURLI L. 1993, *Mora litis: nota per una riedizione della linea 19 della Tavola di Esterzili (C.I.L. X 7852)*, in *Tavola di Esterzili*, pp. 119-122 (anche in *Sitologia* > *Tavola di Esterzili* 1993).

#### SITOLOGIA

- ADIEGO LAJARA I.-J. 2012, <http://mefra.revues.org/720> (> Bibliografia > -).
- CIACCO M. 2011, <http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/8664> (> Bibliografia > -).
- COSTA, <http://www.samnitium.com> (> Bibliografia > ANTONINI R. 2009, > ANTONINI R. 2011, > ANTONINI R. 2012, > COSTA, > GUADAGNO G. 2013).
- DI GIUSEPPE H., SERLORENZI M. 2008, *La via Campana e le acque violate*, <http://mefra.revues.org/720> (> Bibliografia > -).
- FARKAS N. 2006, *Leadership among the Samnites and related Oscan-speaking peoples between the fifth and first centuries BC*, (Tesi di dottorato), London, <http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.440508> (postato 2007), (> Bibliografia > -).
- Tavola di Esterzili* 1993, <http://eprints.uniss.it/3244/> (> Bibliografia > CADONI E. 1993, > MASTINO A. 1993, > *Tavola di Esterzili* 1993, > ZURLI L. 1993).

RAFAEL SCOPACASA

*Ancient Samnium: Settlement, Culture, and Identity between History and Archaeology*

Oxford University Press, 2015

Recensione

*Gianfranco De Benedittis*

Nel panorama delle ricerche sul mondo italico, particolarmente intenso in questi ultimi anni caratterizzati da contributi di notevole interesse, credo che meriti l'attenzione degli studiosi un importante lavoro di Rafael Scopacasa.

Attualmente giovane ricercatore brasiliano dell'Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ha appena edito (2015) per la Oxford University Press un volume interamente dedicato ai Sanniti dal titolo *Ancient Samnium. Settlement, Culture, and Identity between History and Archaeology*.

Il giovane studioso non è da poco che ha rivolto i suoi interessi di ricerca al Sannio; già nel 2005 il suo master a San Paolo del Brasile (*Ser samnita: um estudo historiográfico de identidade étnica*), è dedicato a questo argomento.

Le sue ricerche sono state edite nel 2007 nel volume tradotto da Angela Di Niro *Essere sannita. Rappresentazioni d'un popolo italico nelle fonti letterarie e storiografiche antiche* (Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise "V. Cuoco") dove dimostra di avere una notevole conoscenza degli autori antichi che hanno parlato dei Sanniti; il suo attento esame delle fonti classiche gli aveva permesso di cogliere i diversi punti di vista che erano offerti dagli autori latini rispetto a quelli greci e il condizionamento esercitato dalla maggiore o minore distanza cronologica dai conflitti più cruenti che avevano interessato gli eserciti di Roma e dei Sanniti.

Di una nuova ricerca sul Sannio si sentiva da tempo la necessità dettata soprattutto dai nuovi dati archeologici acquisiti in questi quasi cinquanta anni che ormai ci separano dall'indimenticabile volume di E.T. Salmon (*Samnium and the Samnites*) edito per i tipi della Cambridge University Press nell'ormai lontano 1967, e quello successivo di G. Tagliamonte (*I Sanniti*, Milano 1994).

Negli ultimi due decenni abbiamo assistito ad un aumento di studi sull'Italia antica, particolarmente attenti alle storie regionali usate però come mezzo per affrontare questioni storiche e problemi più ampi. La storia di Roma è inestricabilmente legata alle élite dei suoi vicini italici ed è alle loro alleanze politiche e militari che è dovuta l'ascesa dell'egemonia romana; un contesto importante per capire queste dinamiche non può che essere una regione come il Sannio; suo tramite è possibile affrontare questioni storiche sull'antica Italia e il Mediterraneo.

Nel volume si nota subito la profonda conoscenza della più recente bibliografia e dei dati archeologici emersi in questi ultimi anni sull'Età del Ferro; nell'esame di questi ultimi si avvertono con molta chiarezza gli insegnamenti della Suano, nota studiosa dei popoli italici e supervisore del suo master di San Paolo del Brasile, e degli studi di Bruno d'Agostino, Gabriella d'Henry, ma soprattutto di Adriano La Regina.

Del Sannio l'autore esamina subito i problemi relativi all'esistenza di un'identità etnica

che, secondo l'autore, si riferisce ad un territorio sostanzialmente instabile, cosa che caratterizzerà il Sannio già dall'Età del Ferro.

Con un esame sistematico del dato materiale di questo periodo relativo al Sannio l'autore evidenzia che, nonostante la mancanza di siti conformi alle nostre idee sull'antica urbanistica italica, le comunità della regione erano tutt'altro che culturalmente isolate o socialmente stagnanti, giudizio a cui aveva contribuito non poco il modello interpretativo del 'pagus-vicus', il tipo di sistema organizzativo sostanzialmente opposto alla polis classica. I dati archeologici mostrati dall'autore presentano già in questo periodo l'incongruenza di questo modello: i centri insediativi iniziano a moltiplicarsi dall'inizio dell'Età del Ferro e paiono proporre una concreta gerarchia tra gli insediamenti.

Da zona "marginale" condizionata dai molti stereotipi e vincolata al sistema delle presunte aree "non-urbane" del mondo antico, il Sannio ritrova il suo ruolo chiave giocato nell'affermazione di Roma sull'Italia ed il Mediterraneo, prima come avversario convinto e poi come alleato chiave.

L'autore abilmente associa le testimonianze scritte a quelle archeologiche senza escludere strumenti come quelli epigrafici, botanici o numismatici.

Ne deriva un nuovo e più adeguato ruolo degli antichi abitanti del Sannio tra VI e I sec. a.C. Attraverso questo lungo periodo storico l'autore si sofferma su come si identificavano, sulle forme delle loro organizzazioni sociali e politiche, e sui riflessi che l'espansione di Roma ha avuto su di loro.

Particolarmente e opportunamente sottolineate dall'autore sono le evidenze archeologiche che gettano luce sui rapporti che nel II sec. a.C. intercorrevano tra le popolazioni del Sannio e il mondo greco dell'Egeo.

Segue l'analisi del cambiamento culturale generato dall'impatto dell'egemonia romana. A differenza dell'Etruria, dell'Umbria e del Lazio, dove una lunga serie di scavi articolati offrono oggi un'ampia documentazione archeologica, epigrafica e numismatica, il Sannio è ancora privo di un ricco dossier, tuttavia il suo diretto coinvolgimento nel processo di espansione romana è stato tale che l'esame delle trasformazioni subite tra II e I sec. a.C. dalla regione possono aggiungere molto ai dibattiti in corso. A riguardo l'autore sottolinea l'impatto negativo delle riforme graccane sul Sannio, considerate opportunamente come una delle cause principali della Guerra Sociale.

Delle conseguenze nefaste di questo conflitto offrono concrete prove i ritardi della municipalizzazione che colpiscono almeno in parte il Sannio Pentro e la rappresentatività delle élite sannitiche nei luoghi di culto.

Il quadro complessivo offerto da questo volume apre non pochi problemi di grande importanza per la comprensione del Sannio, dal ruolo dell'etnia Safina al concreto significato della *touto*, dalla formazione della struttura insediativa alle trasformazioni dei sistemi del culto fino all'incidenza delle colonie, delle prefetture e della distribuzione dell'*ager publicus*, un vasto panorama che fa di questo volume un sicuro riferimento per le prossime ricerche sul Sannio.